



SINLOC

Sistema Iniziative Locali

MODELLO

di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 marzo 2025

INDICE DELLE REVISIONI

Ed.	Rev.	Data	Emissione	Verifica	Adozione	Descrizione
0	0	16/11/2012	Amministratore e Delegato	Organismo di Vigilanza	CdA	--
0	1	08/10/2013	Amministratore e Delegato	Organismo di Vigilanza	CdA	Integrazione con nuovi reati
0	2	24/11/2015	Amministratore e Delegato	Organismo di Vigilanza	CdA	Integrazione con nuovi reati
0	3	31/05/2022	Amministratore e Delegato	Organismo di Vigilanza	CdA	Revisione integrale e aggiornamento
0	4	11/12/2023	Amministratore e Delegato	Organismo di Vigilanza	CdA	Integrazione nuova disciplina in materia di Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023)
0	5	21/05/2024	Amministratore e Delegato	Organismo di Vigilanza	CdA	Integrazione con nuovi reati
0	6	25/03/2025	Amministratore e Delegato	Organismo di Vigilanza	CdA	Aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il presente documento è costituito da n. 311 pagine.

INDICE

INTRODUZIONE.....	8
PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ	8
– PARTE GENERALE –	10
SEZIONE PRIMA: IL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E IL MODELLO ORGANIZZATIVO	11
1.1 LA “RATIO” DEL MODELLO.....	11
1.2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	11
1.3 LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.....	13
1.4 I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO	16
1.5 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: A) I SOGGETTI LEGATI ALL'ENTE	49
1.6 (SEGUE) B) L'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE	50
1.7 (SEGUE) C) LA “COLPA” DELL'ENTE	52
1.8 I MODELLI ORGANIZZATIVI	54
1.9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	64
SEZIONE SECONDA: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SINLOC S.P.A.	67
2.1 FINALITÀ E DESTINATARI DEL MODELLO	67
2.2 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	68
2.3 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO-PROCESSI STRUMENTALI-PROTOCOLLI	70
2.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	78
2.5 I PRINCIPI E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO DI SINLOC	80
SEZIONE TERZA: L'ORGANISMO DI VIGILANZA	84
3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: PREMESSA.....	84
3.2 DURATA IN CARICA, ONORABILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, REVOCA, RINUNCIA E SOSTITUZIONE	85
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	87
3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	90
3.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	91
3.6 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	92
3.7 COORDINAMENTO CON GLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	96

3.8 RISERVATEZZA E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY E DATA PROTECTION	97
---	----

SEZIONE QUARTA: IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO..... 98

4.1 PRINCIPI GENERALI	98
4.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	104
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE GENERALE.....	107
4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DELL'OdV	108
4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI	110

SEZIONE QUINTA: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ... 112

5.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	112
5.2 COMUNICAZIONE INTERNA	112
5.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	113
5.4 INFORMATIVA AI SOGGETTI ESTERNI	114
5.5 CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	114
5.6 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	115

– PARTE SPECIALE – 117

I - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24-25 D. LGS. 231/2001) E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D. LGS. 231/2001) 118

1.1 PROFILI NORMATIVI	118
1.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	132
1.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.....	135
1.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	144

II – REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS. 231/2001) E ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D. LGS. 231/2001) 147

2.1 PROFILI NORMATIVI	147
2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI.....	158
2.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	162

2.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	177
--	-----

III – REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES D. LGS. 231/2001) 180

3.1 PROFILI NORMATIVI.....	180
3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI.....	183
3.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	184
3.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	188

IV – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D. LGS. 231/2001), REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1. D. LGS. 231/2001), TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-OCTIES.1. D. LGS. 231/2001), DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001) E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001) . 191

4.1 PROFILI NORMATIVI.....	191
4.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	199
4.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.....	202
4.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	207

V – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001) 209

5.1 PROFILI NORMATIVI.....	209
5.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	212
5.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	213
5.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	219

VI – DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D. LGS. 231/2001) E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D. LGS. 231/2001) 237

6.1 PROFILI NORMATIVI.....	237
6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	240
6.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	242
6.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	246
 VII – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001).....	248
7.1 PROFILI NORMATIVI.....	248
7.2 ATTIVITÀ SENSIBILI.....	252
7.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	253
7.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	257
 VIII – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001).....	260
8.1 PROFILI NORMATIVI.....	260
8.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	262
8.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	263
8.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	267
 IX – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D. LGS. 231/2001), DELITTI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D. LGS. 231/2001), REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001), DELITTI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D. LGS. 231/2001), REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006), ALTRI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001), DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001)	269
9.1 PROFILI NORMATIVI.....	269
9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	281
9.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	284
9.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	291

X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D. LGS 231/2001) E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES D. LGS 231/2001)	294
10.1 PROFILI NORMATIVI.....	294
10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI	297
10.3 PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO	297
10.4 POLICY/PROCEDURE/REGOLAMENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SPECIFICI E FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	301
– ALLEGATI –	304

Introduzione

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “Modello Organizzativo” o “Modello”) di Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.A. (nel prosieguo anche solo “SINLOC” o “Società”) adottato dalla Società medesima ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello si compone di tre parti e di una serie di allegati: una premessa finalizzata a descrivere sinteticamente la Società, una prima parte di carattere generale (Parte Generale) volta ad illustrare il contenuto del D. Lgs. 231/2001 e del Modello di SINLOC e una seconda parte specifica (Parte Speciale) volta a illustrare le fattispecie rilevanti e dettagliare i protocolli di prevenzione.

Gli allegati sono costituiti dalla matrice di *risk assessment*, dalla Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità nel rapporto di lavoro (c.d. *Whistleblowing*) e dall'elenco di Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici richiamati nella Parte Speciale. Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non allegati, il Codice Etico, l'organigramma, il sistema dei poteri e delle deleghe e le procedure interne, nel contenuto che avranno di tempo in tempo.

Presentazione della società

Sinloc – Sistema Iniziative Locali S.p.A. è dal 1998 una delle società di riferimento nel mercato delle iniziative di sviluppo locale e della realizzazione di infrastrutture in Partenariato Pubblico Privato (PPP), operando attraverso due modalità:

- come **equity investor**, investendo il proprio capitale e fornendo servizi di *advisory*, tra l'altro, in società veicolo originate per la realizzazione e gestione in PPP di infrastrutture e in società miste operanti in iniziative per lo sviluppo locale;
- come **advisor**, supportando i processi decisionali dei propri clienti e partner attraverso una vasta gamma di servizi, tra cui: pianificazione strategica, Studi di Fattibilità, Piani Economici e Finanziari, Analisi Costi e Benefici, soluzioni organizzative, ecc.

Nel corso degli anni SINLOC ha maturato, in molteplici settori, esperienze e competenze significative nei processi di pianificazione strategica e operativa,

nel supporto dei processi decisionali, nell'analisi e strutturazione di investimenti in PPP di infrastrutture.

SINLOC è partecipata da dieci tra le principali Fondazioni di origine bancaria (Compagnia di San Paolo, Fondazione CR Bologna, Fondazione CR Padova e Rovigo, Fondazione CR Forlì, Fondazione CR Gorizia, Fondazione Friuli, Fondazione CR delle Province Lombarde, Fondazione CR della Provincia di Teramo, Fondazione di Sardegna, Fondazione CR Lucca).

SINLOC sviluppa soluzioni su misura e ad alto valore aggiunto per i propri clienti e per i suoi soci in una pluralità di segmenti del mercato del PPP, tra cui: infrastrutture per la mobilità e la logistica del territorio; infrastrutture per l'energia e Public Utilities; trasformazione urbana; infrastrutture sanitarie, sportive, per la formazione e la ricerca; supporto a società pubbliche o miste.

– PARTE GENERALE –

SEZIONE PRIMA: IL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E IL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1 La “ratio” del Modello

Il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, mira a stabilire e descrivere in forma organizzata i principi e le regole, i protocolli, le procedure e le norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione di SINLOC.

Tale Modello di organizzazione, gestione e controllo, prevedendo prescrizioni dettagliate idonee a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del predetto Decreto e della normativa correlata, è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge, delle prassi e delle Linee Guida vigenti in materia.

I Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente documento sono gli amministratori, i sindaci, il componente dell’Organismo di Vigilanza e i soci di SINLOC, nonché i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e i partner commerciali e finanziari della medesima Società, in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità.

1.2 Il regime di responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito denominato “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto 231”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e alla

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità formalmente amministrativa (ma nella sostanza equiparabile alla responsabilità penale, in quanto nasce dalla commissione di reati e viene accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale) degli Enti con o senza personalità giuridica (da intendersi quindi come società commerciali, di capitali e di persone, associazioni prive di personalità giuridica, consorzi, ecc.), che va ad affiancarsi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito nell'interesse o vantaggio dell'Ente cui è a vario titolo legata.

SINLOC S.p.A., in quanto società di capitali, è quindi soggetta alla responsabilità in esame.

Con riguardo all'individuazione delle persone che, commettendo un reato *nell'interesse o a vantaggio dell'Ente*, ne possono determinare la responsabilità, occorre evidenziare che il Decreto ha introdotto il predetto regime di responsabilità a carico degli Enti per i reati, di seguito elencati, commessi dalle persone fisiche che rivestono posizione di vertice e funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti appena descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'Ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'Ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di seguito elencati, da parte dei soggetti individuati dal Decreto.

Per i reati per i quali sia prevista la punibilità del colpevole solo a richiesta del Ministro della giustizia, si può procedere nei confronti dell'Ente solamente se la richiesta del Ministro sia formulata anche nei confronti di quest'ultimo. Alle condizioni contemplate dall'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati-presupposto commessi all'estero.

Laddove l'Ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea a evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione

di un modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 (sezione II), a seconda degli illeciti commessi, sono le seguenti:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è prevista per tutti i reati o illeciti amministrativi-presupposto e si applica sempre; non è consentito il pagamento in misura ridotta, come invece per le sanzioni amministrative pecuniarie della L. 689/1981.

Il giudice ne determina l'ammontare attraverso un meccanismo per «quote»: prima decide il numero delle quote, entro i limiti minimo e massimo stabiliti per il reato per cui si procede, poi l'importo delle stesse; in generale, il numero delle quote non può essere inferiore a cento né superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro¹.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

¹ L'importo della quota è tuttavia sempre di 103 euro qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o addirittura non ne abbia ricavato un vantaggio; e
- il danno patrimoniale cagionato con il reato sia di particolare tenuità (situazione esclusa nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

In questi casi, la sanzione pecuniaria è inoltre ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro.

Analogamente, è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente:

- ha risarcito integralmente il danno cagionato dal reato e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque si è efficacemente adoperato a questo scopo; e/o
- ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Laddove concorrano entrambe le predette condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Mai, tuttavia, la sanzione pecuniaria può essere inferiore a 10.329 euro.

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Si tratta evidentemente di sanzioni che possono arrivare a paralizzare l'attività dell'Ente o che comunque la condizionano pesantemente, attraverso limitazioni alle sue capacità giuridiche o la sottrazione di risorse finanziarie.
- Proprio in quanto più gravi ed invasive, le sanzioni interdittive sono previste solo in relazione ad alcuni reati-presupposto; e non si applicano sempre, ma si aggiungono alla sanzione pecuniaria solo in presenza di uno dei seguenti presupposti:
 - l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti apicali, o, se commesso da sottoposti, è stato agevolato da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti, cioè quando l'Ente è già stato condannato in via definitiva per un altro illecito dipendente da reato nei cinque anni precedenti.
- Tuttavia, l'Ente evita l'applicazione delle sanzioni interdittive se, prima dell'apertura del dibattimento:
 - risarcisce integralmente il danno ed elimina le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si attiva efficacemente a questo scopo;
 - elimina le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi; e
- mette a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo, o addirittura non ne ha ricavato alcun vantaggio;
- il danno patrimoniale cagionato con il reato è di particolare tenuità.

- Le sanzioni interdittive devono riguardare, evidentemente, la specifica attività nella quale è stato commesso il reato. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base degli stessi criteri con cui determina il numero delle quote della sanzione pecuniaria, ma tiene conto pure dell'idoneità delle varie sanzioni a prevenire reati del tipo di quello verificatosi – a tal fine, se necessario, può anche applicare congiuntamente più sanzioni interdittive. L'interdizione dall'esercizio dell'attività deve però essere una *extrema ratio*, cioè può essere irrogata solo quando le altre sanzioni risultino inadeguate allo scopo preventivo.
- Di regola, le sanzioni interdittive hanno una durata limitata nel tempo, che può andare dai tre mesi ai due anni. Una sanzione definitiva può essere adottata in casi estremi, che denotano una particolare propensione dell'Ente all'illecito:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea; oppure se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità dell'Ente;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, se l'Ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

La trasgressione delle sanzioni interdittive costituisce reato da cui può derivare ulteriormente la responsabilità dell'Ente.

Se deve applicare una sanzione interdittiva temporanea che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, al suo posto, dispone, per lo stesso periodo, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario, con confisca del profitto, se l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, oppure se l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Una (sola) sanzione interdittiva può essere applicata anche in via cautelare, durante il procedimento penale, quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente e fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi ulteriori reati della stessa indole di quello per cui si procede. La misura

cautelare può, però, essere sospesa se l'Ente chiede di poter eseguire gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione delle sanzioni interdittive; e quando tali adempimenti saranno stati eseguiti, viene revocata.

La confisca è sempre disposta sul profitto e sul prezzo del reato, cioè, rispettivamente, sul lucro tratto, direttamente o indirettamente, dal reato e sulle cose date o promesse per istigare il soggetto al reato; o, quando ciò non sia possibile, su somme di denaro, beni o altre utilità, per un valore equivalente.

Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e il diritto del danneggiato alle restituzioni. Nel corso del procedimento, può essere disposto in via cautelare il sequestro delle cose confiscabili.

La pubblicazione della sentenza di condanna è sanzione accessoria che può associarsi a una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della sentenza o di un estratto di essa nel Comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato è stato commesso e in quello dove l'Ente ha la sede principale, nonché, per una sola volta, in uno o più giornali individuati dal giudice e, per un massimo di trenta giorni, nel sito internet del Ministero della Giustizia; la pubblicazione è curata dalla cancelleria del giudice, ma le spese sono a carico dell'Ente.

1.4 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

I reati e gli illeciti amministrativi, dal cui compimento in forma consumata o anche solo tentata è fatta derivare la responsabilità dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto o dalla legislazione speciale di settore.

Si elencano di seguito le fattispecie attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Merita evidenziare come altre fattispecie di reato o di illecito amministrativo potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto o nella normativa correlata, così come potranno essere oggetto di modifica quelle già previste.

L'analisi delle singole fattispecie rilevanti per SINLOC S.p.A. è contenuta nell'apposita Parte Speciale del presente Modello Organizzativo.

I. Delitti contro la Pubblica Amministrazione, individuati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Nel disposto dell'art. 24 Decreto 231 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il

conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”), per come modificato e integrato dal D. Lgs. 61/2002, dal D. Lgs. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023 sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, 1° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.);
- indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Per tali reati-presupposto si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oppure, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sono altresì applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel disposto dell'art. 25 Decreto 231 (“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”), per come modificato e integrato dalla L. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. 75/2020, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- peculato (art. 314, 1° comma, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis-c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25 del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - fino a duecento quote, per i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione, nonché per i delitti di traffico di influenze illecite, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio con lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - da duecento a seicento quote, per i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di corruzione in atti giudiziari;
 - da trecento a ottocento quote, per i delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché per quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio che abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale, o ancora il pagamento o il rimborso di tributi, quando, inoltre, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, e per il delitto di corruzione in atti giudiziari dal quale derivi un'ingiusta condanna alla reclusione o all'ergastolo;
- sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro,

se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti, per i delitti di cui ai due punti del paragrafo che precede:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive per i reati-presupposto di cui all'art. 25 del Decreto 231 hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nella disciplina dalla L. 48/2008 all'art. 24-*bis*, successivamente integrato dal D.L. 105/2019, conv. con mod. dalla L. 133/2019:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- falsità riguardanti documenti informatici, pubblici o privati (art. 491-*bis*);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, 11° comma, D.L. 105/2019).

I reati-presupposto indicati all'art. 24-*bis* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da cento a cinquecento quote, per i delitti di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - sino a trecento quote, per i delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - sino a quattrocento quote, per i delitti di falso e di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, nonché per i delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

- sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di cui al primo punto che precede;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di cui al secondo punto che precede;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi per i delitti di cui al terzo punto del paragrafo che precede.

III. Delitti di criminalità organizzata, introdotti nella disciplina dalla L. 94/2009 all'art. 24-ter:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del 6° comma);
 - delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, 6° comma, c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
 - delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, c.p.p.);
 - delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso anche straniere previste dall'art. 416-bis c.p.;
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.
- I reati-presupposto indicati all'art. 24-ter del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria:

- da quattrocento a mille quote, per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- da trecento a ottocento quote per i delitti di associazione per delinquere diverse da quelle di cui al punto che precede e delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine;
- sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di cui al paragrafo che precede;
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al paragrafo che precede.

IV. Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nella disciplina dal D.L. 350/2001, conv. con mod. dalla L. 409/2001, all'art. 25-*bis*, successivamente modificato dalla L. 99/2009:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori bollato contraffatti o alterati (art. 464, 1° e 2° comma, c.p.);
- contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25-*bis* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da trecento a ottocento quote, per il delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
 - fino a cinquecento quote per i delitti di alterazione di monete, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo e di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
 - sanzioni pecuniarie di cui ai punti che precedono, ridotte da un terzo alla metà, per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false;
 - fino a duecento quote, per i delitti di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede;
 - sanzioni previste dai primi tre punti che precedono ridotte di un terzo, per il delitto di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
 - fino a trecento quote per il delitto di uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

- fino a cinquecento quote per i delitti di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore ad un anno, per i delitti di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

V. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nella disciplina all'art. 25-*bis*.1 del Decreto dalla L. 99/2009:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25-*bis*.1 del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - fino a cinquecento quote, per i delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
 - fino a ottocento quote, per i delitti di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di frodi contro le industrie nazionali;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di frodi contro le industrie nazionali.

VI.Reati societari, introdotti nella disciplina dal D. Lgs. 61/2002 all'art. 25 *ter*, successivamente modificato e integrato dalla L. 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. 38/2017:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- corruzione attiva tra privati (art. 2635, 3° comma, c.c.);
- istigazione alla corruzione attiva tra privati (art. 2635-bis, 1° comma, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° comma, c.c.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25-ter del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali;
 - da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità;
 - da quattrocento a seicento quote per il delitto false comunicazioni sociali delle società quotate;
 - da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di impedito controllo;
 - da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di formazione fittizia del capitale;
 - da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti;
 - da duecento a duecentosessanta quote per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - da duecento a trecentosessanta quote per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - da trecento a seicentosessanta quote per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - da trecento a seicentosessanta quote per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - da trecento a seicentosessanta quote per il delitto di illecita influenza sull'assemblea;
 - da quattrocento a mille quote per il delitto di aggio e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
 - da quattrocento a ottocento quote per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

- da quattrocento a seicento quote per il delitto di corruzione tra privati attiva e da duecento a quattrocento quote per il delitto di istigazione alla corruzione tra privati;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per i delitti di corruzione attiva tra privati e di istigazione alla corruzione attiva tra privati.

VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,

introdotti nella disciplina dalla Legge 7/2003 all'art. 25-*quater*.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-*quater* si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico oppure dalla violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York. In particolare, sono da richiamare, tra le altre, le seguenti fattispecie di reato potenzialmente rilevanti: associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.), assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqüies*.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqüies*.2 c.p.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25-*quater* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da duecento a seicento quote per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a dieci anni;
 - da quattrocento a mille quote per i delitti puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo;

- sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno, per i delitti di cui al paragrafo che precede;
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al paragrafo che precede.

VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), introdotti nella disciplina dalla L. 7/2006 all'art. 25-*quater*.

Si applicano la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento;
- interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in questione.

IX. Delitti contro la personalità individuale, introdotti nella disciplina dalla L. 228/2003 all'art. 25-*quinquies*, successivamente modificato dalla L. 38/2006, dal D. Lgs. 39/2014 e dalla L. 199/2016:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minori (art. 609-*undecies* c.p.).

I reati-presupposto indicati all'art. 25-*quinqies* del Decreto 231 attualmente comportano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da quattrocento a mille quote, per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - da trecento a ottocento quote, per i delitti di prostituzione minorile ex art. 600-*bis*, 1° comma, pornografia minorile ex art. 600-*ter*, 1° e 2° comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater.1*, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - da duecento a settecento quote per i delitti di prostituzione minorile ex art. 600-*bis*, 2° comma, pornografia minorile ex art. 600-*ter*, 3° e 4° comma, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater.1*, adescamento di minori;
- sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare

beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno, per i delitti di cui ai primi due punti del paragrafo che precede;

- interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al punto che precede.

X.Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 all'art. 25-*sexies*:

- abuso di informazioni privilegiate (art 184 D. Lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza).

Si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Ai sensi dell'art. 187-*quinquies* D. Lgs. 58/1998, inoltre, sono sanzionati nei seguenti termini i divieti di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. UE n. 596/2014) e di manipolazione del mercato (art. 15 REG. UE n. 596/2014) da parte dell'Ente: «1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In

relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo».

XI.Reati transnazionali, introdotti nella disciplina dalla L. 146/2006:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973, Testo Unico delle leggi doganali, TUD);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, TUS);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, TUI);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per tali reati-presupposto elencati dall'art. 10 L. 146/2006 è attualmente prevista l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno per le ipotesi di cui agli artt. 416, 416-*bis*, 291-*quater* D.P.R. 43/1973 e 74 D.P.R. 309/1990;
- sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell'illecito, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni per le ipotesi di cui agli artt. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 286/1998;

- sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per le ipotesi di cui agli artt. 377-bis e 378 c.p.

Si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione delle fattispecie di associazione a delinquere suddette.

XII. Reati colposi commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti nella disciplina dalla L. 123/2007 all'art. 25-septies, successivamente sostituito dal D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 in materia di sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle altre norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590, 3° comma, c.p.).

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - pari a mille quote per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 D. Lgs. 81/2008;
 - tra duecentocinquanta e cinquecento quote per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione di altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - in misura non superiore a duecentocinquanta quote per il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, per i delitti di cui ai primi due punti del paragrafo che precede;
- interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per un periodo non superiore a sei mesi, per il delitto di cui al terzo punto del paragrafo che precede.

XIII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nella disciplina dal D. Lgs. 231/2007 all'art. 25-*octies*, successivamente modificato e integrato dalla L. 186/2014:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote o da quattrocento a mille quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a due anni, per i delitti di cui al punto che precede.

XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nella disciplina dalla L. 99/2009 all'art. 25-*novies*:

- abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, 1° comma, lett. a-*bis*), L. 633/1941);
- abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, 3° comma, L. 633/1941);
- abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-*bis* L. 633/1941);
- abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-*ter* L. 633/1941);
- omissione o falsità di comunicazioni alla SIAE (art. 171-*septies* L. 633/1941);
- fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-*octies* L. 633/1941).

Per tali fattispecie si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

XV. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), introdotto nella disciplina dalla L. 116/2009 all'art. 25-*novies*, successivamente rinumerato in 25-*decies* dal D. Lgs. 121/2011.

Per tale fattispecie si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

XVI. Reati ambientali², introdotti nella disciplina dal D. Lgs. 121/2011 all'art. 25-*undecies*, successivamente modificato e integrato dalla L. 68/2015:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);

² La legge n.137/2023 ha esteso l'ambito di operatività della c.d. confisca allargata ex art. 240-bis c.p. ad ulteriori fattispecie di reati ambientali.

- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti di natura colposa contro l'ambiente (artt. 452-*bis*, 452-*quater* e 452-*quinqüies* c.p.);
- delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-*octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-*sexies* c.p.).
- uccisione distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protetti (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabilita dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, 2°, 3° e 5° comma, D. Lgs. 152/2006, Testo Unico dell'Ambiente), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, 11° comma, TUA) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, 13° comma, TUA);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 253, 1° comma, lett. a), TUA), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, 3° comma, TUA), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, 5° comma, TUA) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, 6° comma, TUA);
- reati in materia di bonifica dei siti (art. 257, 1° e 2° comma, TUA);
- falsità nella predisposizione dei certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, 4° comma, II° per., TUA);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° comma, TUA);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° e 2° comma, TUA);
- indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, 6° comma, TUA) e trasporto dei rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-*bis*, 7° comma, II° e III° per., e 8° comma, TUA);
- violazione dei valori di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, 5° comma, TUA);

- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 1° e 2° comma, 2, 1° e 2° comma, 6, 4° comma, 3-bis, 1° comma L. 150/1992);
- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, 6° comma, L. 549/1993);
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, 1° e 2° comma, e 9, 1° e 2° comma, D. Lgs. 202/2007).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da duecentocinquanta a seicento quote per il delitto di inquinamento ambientale;
 - da quattrocento a ottocento quote per il delitto di disastro ambientale;
 - da duecento a cinquecento quote per la commissione colposa dei delitti di cui alle lettere che precedono;
 - da trecento a mille quote per i delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali;
 - da duecentocinquanta a seicento quote per il delitto di traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo;
 - fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per un periodo non superiore ad un anno, per i delitti di cui ai primi due punti del paragrafo che precede.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 152/2006, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di scarico industriale senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle dell'Autorità competente ex artt. 107, 1° comma, e 108 TUA, scarico industriale in violazione dei limiti tabellari e scarico di sostanze pericolose o materiali vietati da parte di navi o aeromobili nelle acque del mare (art. 137, commi 3°, 5° 1° per. e 13, TUA);
 - da duecento a trecento quote per la contravvenzione di scarico industriale in assenza di (valida) autorizzazione, scarico industriale in violazione dei limiti tabellari con contemporaneo superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, TUA, violazione dei divieti di scarico sul suolo, in acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, commi 2°, 5° II° per., e 11, TUA);
 - fino a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227, co. 1, lett. b) (art. 256, commi 1°, lett. a), e 6° 1° per.);
 - da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, commi 1°, lett. b), 3° 1° per. e 5°);
 - da duecento a trecento quote per la contravvenzione di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata,

anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, 3° comma, II° per.);

- fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli Enti competenti, omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento ex artt. 242 ss. TUA, mancata effettuazione della comunicazione alle autorità preposte ex art. 242 TUA, in relazione ad inquinamento cagionato mediante sostanze non pericolose (art. 257, 1° comma, TUA);
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli Enti competenti, omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento ex artt. 242 ss. TUA, mancata effettuazione della comunicazione alle autorità preposte ex art. 242 TUA, in relazione ad inquinamento cagionato mediante sostanze pericolose (art. 257, 2° comma, TUA);
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di predisposizione di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, 4° comma, II° per., TUA);
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° comma, TUA);
- da trecento a cinquecento quote per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, 1° comma, TUA, ora art. 452-*quaterdecies*, 1° comma, c.p.), da quattrocento a ottocento quote se si tratta di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, 2° comma, TUA, ora art. 452-*quaterdecies*, 2° comma, c.p.);
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni in materia di SISTRI di cui all'art. 260-*bis*, commi 6°, 7° II° e III° per., e 8° I° per., TUA, e da duecento a trecento quote nel caso previsto dall'art. 260-*bis*, 8° comma, II° per., TUA (l'art. 260 bis TUA risulta peraltro inattuabile perdurando l'abrogazione del

sistema SISTRI ad opera dell'art. 6, 2° comma, lett. a), b) e c), D.L. 135/2018, conv. con mod. dalla L. 12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2019);

- fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di esercizio di uno stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte V, D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o delle prescrizioni dell'Autorità competente, quando il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria vigenti (art. 279 TUA).

Le sanzioni di cui ai punti terzo, quarto e quinto sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, 4° comma, TUA).

- sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a sei mesi, per le fattispecie di cui ai punti secondo, quinto e decimo del paragrafo che precede;
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione delle fattispecie di cui punto decimo del paragrafo che precede.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 in materia di tutela delle specie animali e vegetali a rischio si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:

- fino a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di importazione, esportazione, utilizzo, trasporto, commercio, detenzione e acquisto al di fuori dei presupposti formali e sostanziali previsti delle specie animali e vegetali indicate nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 (art. 1, 1° comma, L. 150/1992), importazione, esportazione, utilizzo, trasporto, commercio, detenzione e acquisto al di fuori dei presupposti formali e sostanziali previsti delle specie animali e vegetali indicate negli Allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/1997 (art. 2, 1° e 2° comma, L. 150/1992) e di violazione del divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e la pubblica incolumità (art. 6, 4° comma, L. 150/1992);
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la recidiva nella contravvenzione di importazione, esportazione, utilizzo, trasporto, commercio, detenzione e acquisto al di fuori dei presupposti formali e sostanziali previsti delle specie animali e vegetali indicate nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 (art. 1, 2° comma, L. 150/1992);
- per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma, L. 150/1992, rispettivamente: sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, 6° comma, L. 549/1993 in materia di impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico, si

applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 202/2007 afferente all'attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - fino a duecentocinquanta quote per la contravvenzione di inquinamento colposo (art. 9, 1° comma, D. Lgs. 202/2007);
 - da centocinquanta a duecentocinquanta quote per le contravvenzioni di inquinamento doloso e di inquinamento colposo con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità (artt. 8, 1° comma, e 9, 2° comma, D. Lgs. 202/2007);
 - da duecento a trecento quote per la contravvenzione di inquinamento doloso con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità (art. 8, 2° comma, D. Lgs. 202/2007);
- sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non superiore a sei mesi, per le fattispecie di cui punti primo e secondo del paragrafo che precede;
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione delle fattispecie di cui all'art. 8 D. Lgs. 202/2007.

XVII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fattispecie introdotte nella disciplina dal D. Lgs. 109/2012 all'art. 25-*duodecies*, successivamente integrato dalla L. 161/2017:

- impiego di stranieri irregolari (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998, Testo Unico sull'immigrazione);

- delitti in materia di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 22, commi 3°, 3-*bis* e 3-*ter*, TUI);
- favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12, 5° comma, TUI).

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da cento a duecento quote ed entro il limite di 150.000 euro per la fattispecie di impiego di stranieri irregolari;
 - da quattrocento a mille quote per i delitti in materia di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato;
 - da cento a duecento quote per la fattispecie di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore a un anno, per le fattispecie di cui ai punti secondo e terzo del paragrafo che precede.

XVIII. **Razzismo e xenofobia** (art. 3, comma 3-*bis*, L. 654/1975), fattispecie introdotte nella disciplina dalla L. 167/2017 all'art. 25-*terdecies*.

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- sanzioni interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno;

- interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in questione.

XIX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, fattispecie introdotte nella disciplina dalla L. 39/2019 all'art. 25-*quaterdecies*:

- delitto di promessa, offerta (e relativa accettazione) ovvero frode al fine di manipolare i risultati delle gare lecite (art. 1 L. 401/1989);
- delitto di organizzazione ed esercizio abusivo del gioco del lotto o di altri giochi riservati allo Stato e ai suoi concessionari (art. 4, 1° comma, L. 401/1989);
- delitto di organizzazione di concorsi e pronostici (scommesse) su attività sportive autorizzate dal CONI (art. 4, 1° comma, L. 401/1989);
- delitto di organizzazione a distanza di scommesse e giochi (art. 4, 1° comma, L. 401/1989);
- contravvenzione di organizzazione abusiva delle scommesse su competizioni non autorizzate (art. 4, 1° comma, L. 401/1989);
- contravvenzione di organizzazione di giochi autorizzati con modalità differenti da quelle legali da parte del concessionario (art. 4, 1° comma, L. 401/1989);
- contravvenzione di pubblicità di giochi illegali anche esteri (art. 4, 2° comma, L. 401/1989);
- contravvenzione di partecipazione a giochi illegali (art. 4, 3° comma, L. 401/1989).

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - fino a cinquecento quote per le fattispecie delittuose;
 - fino a duecentosessanta quote per le fattispecie contravvenzionali.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno, per le fattispecie delittuose.

XX. **Reati tributari**, fattispecie introdotte nella disciplina dal D.L. 124/2019, conv. con mod. dalla L. 157/2019, all'art. 25-*quinquiesdecies*, successivamente integrato dal D. Lgs. 75/2020:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-*quater* D. Lgs. 74/2000), se nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (aumentata di un terzo nell'ipotesi in cui il profitto ricavato dall'ente sia di grande entità):
 - rispettivamente, fino a cinquecento quote e fino quattrocento quote per le due fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - fino a cinquecento quote per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - rispettivamente, fino a cinquecento quote e fino quattrocento quote per le due fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - fino a quattrocento quote per la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili;

- fino a quattrocento quote per la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- fino a trecento quote per la fattispecie di dichiarazione infedele in ambito transfrontaliero;
- fino a quattrocento quote per le fattispecie di omessa dichiarazione e di indebita compensazione in ambito transfrontaliero;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per tutte le fattispecie delittuose citate.

XXI. **Contrabbando**, fattispecie introdotte nella disciplina dal D. Lgs. 75/2020, all'art. 25-sexiesdecies:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973, Testo Unico in materia doganale, TUD);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 TUD);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 TUD);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 TUD);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 TUD);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TUD);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TUD);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TUD);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TUD);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 TUD);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 291-bis e 291-ter TUD);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater TUD);
- altri casi di contrabbando (art. 292 TUD);
- circostanze aggravanti dei delitti di contrabbando (art. 295 TUD).

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria fino a duecento quote o fino a quattrocento quote, se i diritti di confine superano i 100.000 euro;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi, per tutte le fattispecie delittuose citate.

XXII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori introdotti, rispettivamente, nella disciplina dal d.lgs. 184/2021 e dalla Legge n. 137/2023 all'art. 25-*octies*.³:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, qualora abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Si applicano le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da duecentocinquanta a seicento quote per il delitto trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.);

³ Il Decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, coordinato con la Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ha modificato il testo dell'art. 512-*bis* c.p. "Trasferimento fraudolento di valori" con l'introduzione di un secondo comma che allarga ulteriormente la platea della fattispecie del reato.

- da trecento a ottocento quote per il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.) e per ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti ed è punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni;
- sino a cinquecento quote per i delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.), frode informatica (640-*ter* c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale e per ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti ed è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- le seguenti sanzioni interdittive per tutte le ipotesi considerate: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

XXIII. Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, fattispecie introdotte dalla l. 22/2022 all'art. 25-*septiesdecies*:

- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- contraffazione d'opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*);

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
 - ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
 - falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*);
- e all'art 25-*duodevicies*:
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
 - devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

In relazione alle fattispecie citate, sono previste per l'Ente le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria:
 - da cento a quattrocento quote per la fattispecie di violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
 - da duecento a cinquecento quote per le fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecite di beni culturali;
 - da trecento a settecento quote per le fattispecie di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, contraffazione d'opere d'arte;
 - da quattrocento a novecento quote per le fattispecie di furto di beni culturali, ricettazione di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
 - da cinquecento a mille quote per le fattispecie di riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- sanzione interdittiva:
 - per gli illeciti previsti all'art. 25-*septiesdecies* si applicano, per una durata non superiore ai due anni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - per gli illeciti previsti all'art. 25-*duodevicies* si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti.

1.5 I presupposti della responsabilità degli Enti: A) i soggetti legati all'Ente

Tre sono le condizioni necessarie perché un Ente possa essere ritenuto responsabile di un reato o di un illecito amministrativo rientrante nel catalogo di quelli per cui è prevista la responsabilità degli enti:

- l'illecito è stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un particolare rapporto;
- l'illecito è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- all'Ente può attribuirsi la "colpa" per la commissione dell'illecito.

Perché l'Ente ne sia responsabile, il reato o l'illecito amministrativo deve essere stato commesso da una persona fisica che si trovi in un rapporto qualificato con esso (art. 5 Decreto 231), e cioè:

- da una persona che riveste funzioni di rappresentanza (es.: Presidente del Consiglio di Amministrazione), di amministrazione (es.: amministratore delegato) o di direzione dell'Ente (es.: direttore generale) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es.: direttore generale di divisione commerciale), oppure che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (es.: amministratore di fatto) (apicale)⁴;
- da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di una di quelle, indipendentemente dall'inquadramento di essa nell'organizzazione dell'Ente (es.: lavoratori subordinati, consulenti, agenti, ecc.) (sottoposto).

Quella tra apicali e sottoposti è una distinzione fondamentale, dal momento che – come si preciserà nel prosieguo – l'ultimo dei suddetti presupposti della responsabilità dell'Ente si atteggia diversamente a seconda che l'autore del reato o dell'illecito amministrativo appartenga all'una o all'altra categoria, con le conseguenti difficoltà quando l'autore non venga identificato.

Con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla

⁴ Non sono compresi tra i soggetti apicali i sindaci, poiché essi non esprimono la volontà dell'Ente, né sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei vertici societari, per cui l'Ente, ad esempio, non risponderà delle false comunicazioni sociali dei (soli) sindaci. Quando, peraltro, il reato non sia commesso da uno dei suddetti soggetti apicali, la responsabilità dell'Ente presuppone un loro potere di direzione o di vigilanza sull'autore del reato.

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si impone la classificazione delle principali figure, definite dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel prosieguo anche "TUSSL") (art. 2), destinatarie di obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla cui violazione possono derivare la morte o le lesioni di un lavoratore e la conseguente incolpazione dell'Ente. In particolare, il Datore di lavoro rientra nella categoria degli apicali, mentre invece vanno considerati sottoposti il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore, il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.

Il Decreto 231 prevede che la responsabilità dell'Ente sussiste pure quando l'autore del reato non sia identificato, in quanto la ripartizione orizzontale delle competenze, l'accentuata frammentazione dei centri decisionali e la scissione tra momento decisionale e momento operativo nel contesto organizzativo degli Enti rendono spesso oltremodo difficoltosa, se non addirittura impossibile, l'individuazione e la conseguente condanna della persona fisica che ha commesso il reato.

1.6 (segue) B) l'interesse o vantaggio dell'Ente

Non basta, per affermare la responsabilità dell'Ente, che il reato o l'illecito amministrativo sia stato commesso da una persona ad esso legata: si pretende, inoltre, che il reato o l'illecito amministrativo sia stato commesso nell'interesse o, in alternativa, a vantaggio dell'Ente (art. 5 Decreto 231), in modo che la sanzione colpisca l'Ente solo in quanto ad esso sia riferibile il centro di interessi che ha dato origine all'illecito.

Il reato deve ritenersi commesso:

- nell'interesse dell'Ente, quando, con esso, l'autore abbia perseguito, almeno in parte, un'utilità (anche non direttamente economica) dell'Ente, a prescindere dal suo conseguimento;
- a vantaggio dell'Ente, se l'Ente ne abbia comunque ricavato un'utilità, a prescindere da quella che era la finalità dell'autore.

In questo secondo caso, è però esclusa la responsabilità dell'Ente se la persona fisica ha commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, perché così si spezza il rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e l'Ente per conto del quale opera.

La definizione dell'interesse e del vantaggio è tradizionalmente uno dei temi più discussi nell'applicazione del Decreto 231. Sin dall'entrata in vigore della normativa, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sia sul significato da attribuire alla locuzione "interesse o vantaggio", sia sul carattere (alternativo o unitario) dei termini che la compongono, in modo da stabilire, cioè, se essa configuri due parametri diversi o un parametro unico formato da due parole con significato sovrapponibile ed equivalente.

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta nel dibattito (sent. n. 3615/2006) accogliendo la tesi secondo cui la disciplina codifica due concetti giuridicamente distinti e alternativi (come si desume dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo dell'art. 5), confermando così l'impostazione delineata nella Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. In questa prospettiva, mentre l'interesse implica la sola finalizzazione del reato o dell'illecito amministrativo verso una certa utilità prefigurata, anche se di fatto non effettivamente conseguita, e, dunque, riguarda un profilo soggettivo valutabile *ex ante* rispetto alla condotta illecita, il vantaggio, al contrario, consiste nell'utilità in concreto ottenuta dall'ente per mezzo dell'illecito a prescindere che essa fosse stata perseguita dall'autore persona fisica (apicale o sottoposto), caratterizzandosi per un contenuto oggettivo apprezzabile *ex post*. Ne deriva che l'Ente va ritenuto responsabile ogniqualvolta abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche nell'assenza di un effettivo interesse vantato *ex ante*, sempre che l'autore non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nell'ultimo periodo, la stessa Cassazione si è peraltro gradualmente orientata verso una valorizzazione della componente oggettiva dell'interesse oltre che del vantaggio (sent. n. 295/2018). Di conseguenza, l'interesse dell'apicale o del sottoposto può coincidere con quello dell'Ente (*rectius*: la sua volontà può essere quella di conseguire l'interesse dell'Ente), ma l'illecito sussiste anche quando, volendo perseguire il proprio autonomo interesse, egli obiettivamente realizzi (*rectius*: la sua condotta illecita appaia *ex ante* in grado di realizzare) pure quello dell'Ente.

Siffatta ricostruzione del criterio di imputazione oggettivo è stata posta in forte dubbio a seguito dell'inserimento, tra i reati-presupposto, delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), risalente alla legge delega 123/2007, attuata tramite il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). L'incertezza risiede, evidentemente, nella difficoltà di rinvenire,

in un infortunio sul lavoro o in una malattia professionale, un interesse o vantaggio, trattandosi di eventi in sé dannosi anche per l'Ente. Dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a risolvere la questione e hanno via via chiarito che, in tema di responsabilità degli Enti derivante da reati colposi, i criteri di imputazione della responsabilità da reato vanno riferiti alla condotta anziché all'evento lesivo. Di conseguenza, il requisito dell'interesse ricorre qualora l'autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'Ente; mentre il vantaggio sussiste allorché la persona fisica abbia realizzato una politica d'impresa disattenta alla salute e sicurezza sul lavoro e, dunque, si sia concretizzata una sistematica riduzione dei costi nella prospettiva della massimizzazione del profitto⁵.

Resta, comunque, la difficoltà di ravvisare un effettivo risparmio in moltissimi casi: anche quando l'infortunio si verifica in un ambiente di lavoro complessivamente non sicuro, la morte o le lesioni del lavoratore, di norma, sono dovute alla violazione di una o più regole cautelari, la cui attuazione, di per sé, non avrebbe determinato un costo economico apprezzabile (es.: lavoratore che, cade da un'impalcatura, mentre la sta installando senza far uso della cintura di sicurezza che gli era stata fornita dal datore di lavoro, in assenza di un'inidonea azione di sorveglianza sull'uso dei d.p.i. da parte dei lavoratori). Considerazioni analoghe avvincono l'introduzione delle fattispecie di reato in materia di ambiente, ad opera del D. Lgs. 121/2011 e della L. 68/2015, nell'art. 25-*undecies*.

1.7 (segue) C) la “colpa” dell'Ente

L'ente non è responsabile per il sol fatto che il reato sia stato commesso nel suo interesse o ne abbia comunque ricavato un vantaggio: un'automatica affermazione di responsabilità, lungi dal favorire comportamenti virtuosi, avrebbe portato a forme di disimpegno su fronti caldi e sensibili, come quello dei reati contro la Pubblica Amministrazione, della sicurezza sul lavoro, ecc.

⁵ Tale impostazione è stata avallata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel noto caso “Thyssenkrupp” (sent. n. 38343/2014) e confermata più di recente da una serie di arresti delle sezioni semplici. In particolare, in una sentenza (n. 23089/2017), i Giudici hanno confermato la condanna di una società per l'infortunio occorso a un lavoratore addetto a una pressa piegatrice, ravvisando l'interesse nel mancato rallentamento dei tempi di produzione e il vantaggio nel risparmio dei costi che sarebbero derivati dall'allestimento dei necessari presidi antinfortunistici. Così anche un'altra pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 16713/2018), laddove il vantaggio è stato identificato nel risparmio dei costi derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quali la nomina del RSPP, la valutazione del rischio specifico, la messa in sicurezza del luogo di lavoro e la formazione dei lavoratori.

Pertanto, la legge richiede che all'ente possa attribuirsi una sorta di "colpa" per la commissione del reato, che non può che consistere in una colpa "di organizzazione". In altre parole, l'Ente è chiamato a rispondere quando lacune o manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito la commissione del reato o dell'illecito amministrativo.

Precisamente, l'Ente può essere esonerato da responsabilità qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello commesso. Sennonché, tale causa di esonero dalla responsabilità dell'Ente – come si è anticipato – opera diversamente a seconda che il reato o l'illecito amministrativo sia stato commesso da un apicale o da un sottoposto.

Per il reato o l'illecito amministrativo commesso da un soggetto apicale, la disciplina è assai rigorosa, in quanto pone a carico dell'Ente l'onere di provare di non essere responsabile dell'accaduto: si presume che i vertici dell'Ente ne esprimano la politica, per cui l'illecito da essi commesso non può che ritenersi commesso dall'ente stesso, salvo che questo dimostri, appunto, che il reato esula dalla sua politica.

A tal fine, l'Ente dovrà dimostrare (art. 6 Decreto 231):

- di aver adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a impedire la commissione di reati di quel tipo;
- che il funzionamento e l'osservanza di tale modello siano stati adeguatamente vigilati da un apposito organismo, creato all'interno dell'Ente, dotato di piena autonomia e di idonei poteri di iniziativa e controllo;
- che l'autore ha commesso l'illecito eludendo fraudolentemente il ridetto modello, cioè con artifici o raggiri.

Pertanto, non basta all'ente dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo: deve altresì provare che l'illecito è stato commesso eludendo fraudolentemente tale modello.

Per il reato commesso dal sottoposto, l'Ente è invece responsabile se la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali – ed è il pubblico ministero a doverlo provare (art. 7 Decreto 231).

La legge, tuttavia, esclude tale inosservanza se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati di quel tipo (art. 7 cit.).

In buona sostanza, quindi, se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato efficacemente un idoneo modello di organizzativo non risponderà del reato commesso dal suo sottoposto.

Ma anche quando non abbia adottato o attuato un tale modello, l'Ente non risponderà comunque del reato se la pubblica accusa non riesce a dimostrare che la sua commissione è stata resa possibile dalla violazione dei generici doveri di direzione e vigilanza da parte degli apicali.

In definitiva, non sussiste un obbligo per l'Ente di dotarsi di (e, ovviamente, attuare) un modello organizzativo idoneo ad impedire la commissione di reati nello svolgimento della sua attività; però, se l'Ente non se ne dota, sarà automaticamente ritenuto responsabile del reato che sia commesso dai suoi vertici nel suo interesse o a suo vantaggio; e troverà maggiori difficoltà nella difesa qualora il reato sia stato commesso da un sottoposto.

1.8 I Modelli Organizzativi

Il fulcro intorno al quale ruota il sistema della responsabilità degli Enti è perciò costituito dai c.d. “modelli organizzativi”.

Il Decreto 231 ne determina il contenuto attraverso, da un lato, l'enucleazione di specifiche componenti, dall'altro, l'individuazione della funzione che essi devono perseguire (artt. 6 e 7 Decreto 231).

In buona sostanza, il modello organizzativo a fini 231 si articola, come un tipico sistema di gestione dei rischi (c.d. *risk management*), in due fasi:

- la mappatura dei rischi: consiste nell'analisi realistica ed economica dei fenomeni aziendali, al fine di individuare le aree e i settori di attività in cui più facilmente possono essere commessi reati (es.: per i delitti contro la P.A., si tratterà di identificare le aree che mantengano rapporti con la stessa e le funzioni interessate [es.: alla richiesta ed alla gestione delle erogazioni pubbliche]) e le possibili modalità attuative degli stessi (es.: distrazione delle somme ricevute dalla P.A. per opere di pubblico interesse, tramite fatture passive per operazioni inesistenti). In questa analisi, deve necessariamente tenersi conto della storia dell'Ente, cioè delle sue vicende

passate, anche giudiziarie, e pure delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore e degli illeciti da questi commessi. L'obiettivo è quindi quello di una rappresentazione esaustiva di come i reati possano essere commessi rispetto al contesto operativo interno ed esterno all'Ente;

- la predisposizione, per ogni area di rischio così individuata, di specifici protocolli idonei a eliminare o quanto meno a ridurre tale rischio, attraverso la regolamentazione delle attività pericolose, con la previsione di opportuni punti di controllo (es.: quadrature). Tali protocolli dovranno riguardare sia la fase della formazione e che quella dell'attuazione della volontà dell'Ente, compreso il momento meramente esecutivo. Inoltre, dovranno essere tanto più precisi e stringenti quanto più alto sia il rischio di commissione di un reato nello svolgimento della relativa attività, specie se in passato quel reato sia già stato commesso.

Nella regolamentazione delle attività pericolose andrebbero applicati, tra gli altri, i seguenti principi di controllo:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- separazione di funzioni nei processi a rischio (es. tra funzione commerciale e funzione finanziaria);
- documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Un'accurata regolamentazione si impone, particolarmente, per la gestione delle risorse finanziarie, allo scopo di impedire la commissione di quei reati che presuppongono o generano flussi di circolazione illegale di denaro. In quest'ambito, il controllo procedurale si avvarrà di strumenti consolidati nella pratica amministrativa (es.: abbinamento di firme, riconciliazioni frequenti, ecc.).

I protocolli e le procedure, naturalmente, devono inserirsi in un sistema organizzativo formalizzato, adeguato alla realtà aziendale, coerente e chiaro in ordine a compiti, poteri e responsabilità di ciascuno, e sulle linee di dipendenza gerarchica. Di conseguenza, vanno definiti i poteri autorizzativi e di firma, con l'eventuale previsione di soglie (es.: limiti di spesa).

Essenziale si rivela, inoltre, un sistema di controllo di gestione, in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di rischio elevato, attraverso l'individuazione di appropriati indicatori di criticità (es.: accordi di intermediazione che prevedano pagamenti *off-shore*) e meccanismi di eliminazione delle situazioni stesse.

Nello stesso ambito, benché non espressamente previsto dal Decreto 231, si colloca l'istituzione di un Codice Etico, cioè di un complesso di principi che – all'interno o fuori dai protocolli – possa orientare i comportamenti dei diversi soggetti dell'Ente e non (es.: consulenti, fornitori) verso la legalità e altri valori assunti dall'impresa (correttezza, trasparenza, sicurezza, ecc.).

L'efficace attuazione del modello, peraltro, richiede che il rispetto dei protocolli e delle procedure previste sia sottoposto all'azione di controllo di un apposito organismo (di vigilanza), al quale devono essere perciò assicurati adeguati flussi informativi, e che le procedure stesse siano presidiate da specifiche sanzioni disciplinari per le violazioni, in grado di fungere da deterrente effettivo.

Ancor prima, un buon funzionamento del modello presuppone un'adeguata formazione del personale delle aree a rischio, tarata in funzione dei diversi livelli, sui protocolli relativi alle attività che li riguardano e sull'importanza delle regole da seguire e delle possibili conseguenze dell'inosservanza delle stesse, nonché una comunicazione capillare, autorevole, chiara, dettagliata e periodica su codice etico, poteri autorizzativi, linee di dipendenza gerarchica, ecc.

È ovvio che l'idoneità del modello organizzativo presuppone che esso sia sempre aderente alla realtà aziendale, per cui deve essere verificato periodicamente ed aggiornato ad ogni modifica dell'organizzazione o dell'attività dell'Ente (es.: ampliamento dell'attività), oltre che, naturalmente, quando siano scoperte significative violazioni delle regole da esso stabilite – a ciò pure è deputato l'Organismo di Vigilanza, cui, anche a tal fine, devono essere assicurati adeguati flussi informativi.

Spetterà al giudice valutare l'idoneità del modello e la sua efficace attuazione, cioè se siano state correttamente individuate le aree a rischio di reato di quella specifica realtà aziendale, se, di conseguenza, siano stati previsti protocolli comportamentali idonei ad impedire la commissione di reati del tipo di quelli per cui si procede, se il sistema sanzionatorio sia efficace, se sia stata svolta un'adeguata formazione del personale, se l'Organismo di Vigilanza abbia esercitato correttamente le sue funzioni, ecc.

In questo giudizio, il magistrato non dovrebbe farsi condizionare dal reato verificatosi, altrimenti il modello organizzativo risulterebbe sempre inidoneo per il solo fatto che un reato è stato comunque commesso e, quindi, non potrebbe mai esonerare l'Ente dalla responsabilità per il reato; piuttosto, il giudice deve valutare l'idoneità del modello ponendosi idealmente prima della commissione del reato. Per contro, nessuna presunzione di idoneità potrà derivare dal fatto che l'Ente si sia conformato, secondo quanto previsto dall'art. 6, ai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e "certificati" dal Ministero della giustizia: anche in tal caso, il controllo ultimo sull'idoneità del modello è rimesso alla prudente valutazione del giudice penale, anche perché i modelli "ministeriali" sono schemi generali che non hanno alcuna pretesa di essere immediatamente applicabili ai singoli enti. In particolare, Confindustria ha adottato delle linee guida ("Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", approvate da Confindustria e dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002, recentemente aggiornate nel giugno 2021) che forniscono alle associazioni e alle imprese delle indicazioni di tipo metodologico, tratte dalla pratica aziendale, per la predisposizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati per cui è prevista la responsabilità degli Enti collettivi. Le stesse Linee Guida pretendono di essere, appunto, soltanto delle indicazioni, che la singola impresa dovrà sviluppare in base alla propria complessità organizzativa, al settore economico di appartenenza e pure all'area geografica in cui opera.

Nella definizione del Modello, il documento prevede le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale finalizzata ad individuare le aree di attività e le potenziali modalità di attuazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo finalizzato alla prevenzione dei rischi di reato identificati nella fase precedente, mediante la valutazione del sistema di controllo esistente e la sua adeguatezza in relazione ai requisiti di cui al Decreto.

Al fine di garantire l'efficacia del modello, Le Linee Guida delineano, come le più rilevanti, le seguenti componenti del sistema di controllo:

- la previsione di principi etici e di regole di comportamento in un Codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza

gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;

- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuiti dall'Ente, prevedendo, ove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le suddette componenti del sistema, secondo le Linee Guida, devono inoltre conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui principalmente:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione delle attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

In senso analogo sono stati di recente predisposti i "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231", pubblicati nel febbraio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili unitamente ad ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.

In particolare, quest'ultimo documento ha esplicitato i seguenti principi di carattere generale per l'elaborazione del modello, cui anche SINLOC intende uniformarsi:

- specificità, nel senso che le attività di analisi e i meccanismi di gestione del rischio devono essere elaborati e integrati secondo un approccio peculiare per l'organizzazione, avendo riguardo al sistema di controllo interno esistente, nonché alle aree e ai processi sensibili;
- adeguatezza, ossia la capacità di prevenire i comportamenti non voluti, nonché le prerogative individuate dalla giurisprudenza tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: espressa indicazione delle fattispecie illecite rispetto alle quali l'esposizione della società risulti particolarmente sensibile e quelle per le quali si ritiene trascurabile; opportuno bilanciamento tra presidi

esplicitati nel Modello e rinvio all'impianto documentale esistente, al fine di garantire un idoneo livello di dettaglio nell'illustrazione delle cautele adottate dall'ente al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto; protocolli/divieti presenti nel MOG e richiamo a procedure e regolamenti; coordinamento, con riferimento ai reati previsti nel modello, tra i controlli di linea di primo livello (insiti nelle procedure operative), di secondo livello (*compliance*, *risk management*, antiriciclaggio, ove applicabile) e di terzo livello (Internal Audit o Revisione Interna) previsti dal Modello e le procedure cui lo stesso rinvia; coordinamento e integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione e controllo aziendale, con conseguente adeguamento dei suoi contenuti alla specifica realtà operativa di riferimento ai fini della loro concreta applicabilità;

- attuabilità e condivisione, nel senso che protocolli e le misure organizzative siano effettivamente e concretamente attuabili in riferimento alla struttura dell'Ente e ai suoi processi operativi;
- efficienza, inteso come coerenza tra le caratteristiche dell'Ente e la complessità del modello, con particolare riferimento alla sostenibilità in termini economico-finanziari e operativi;
- dinamicità, nel senso che il modello deve essere oggetto di una costante attività di verifica e aggiornamento, che si concretizza in un'analisi periodica e/o continuativa dell'efficacia e dell'efficienza del disegno dei controlli interni e dell'effettiva operatività degli stessi, al fine di accertare che operino secondo gli obiettivi prefissati e che siano adeguati rispetto a eventuali cambiamenti della realtà operativa;
- unità, ossia il Modello deve essere sviluppato procedendo a una valutazione dei rischi e dei processi sensibili che abbracci l'intera organizzazione dell'Ente, nella consapevolezza che, pur nell'analisi particolare delle singole aree di rischio, è necessario che l'organizzazione nella sua interezza sia coinvolta, anche al fine della creazione di una cultura fondata su valori condivisi, che trovano, poi, formalizzazione nel Codice Etico;
- coerenza, ossia il Modello deve mostrare una coerenza di fondo fra i risultati dell'attività di *risk assessment*, i protocolli di prevenzione stabiliti, i principi enunciati nel Codice Etico, le sanzioni previste dal sistema disciplinare e la documentazione predisposta;

- neutralità, ossia imparzialità, ragionevolezza e verificabilità del Modello. A tal proposito, è necessario che i soggetti incaricati della definizione delle procedure di controllo (siano essi interni e/o esterni all'ente) abbiano un adeguato grado di indipendenza, soprattutto nel rilevare eventuali carenze organizzative e le aree di rischio su cui intervenire strutturando gli opportuni meccanismi preventivi.

Quanto ai principi specifici, invece, il documento indica i seguenti:

- interazione tra Modello 231 e altri sistemi di gestione e controllo, quali, ad es., quelli adottati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente, di anticorruzione o di privacy e data protection;
- individuazione delle attività sensibili, secondo i seguenti step: aree/funzioni coinvolte, al fine dell'individuazione del *process owner* e dei soggetti che intervengono nello svolgimento delle diverse attività; modalità di attuazione dell'illecito, con approfondimento relativo non solo ai reati direttamente realizzabili, ma anche ai reati e alle attività "strumentali"; sistema di controllo interno e presidi di prevenzione esistenti; livello di rischio in relazione alla possibile commissione di reati-presupposto; eventuale introduzione di nuove procedure di controllo e di mitigazione del rischio per indurre lo stesso alla condizione di "accettabile";
- continuità, congruità e integrazione dei controlli: al fine di favorire un approccio unitario nella gestione del rischio di non conformità, non si aggiunge in maniera aprioristica e irrazionale a tutte le altre strutture di conformità e controllo esistenti, ma, ove possibile, realizza una sinergica sovrapposizione e coincidenza con le procedure e i protocolli già adottati nell'ambito del complessivo sistema di controllo aziendale, garantendo inoltre una continuità d'azione;
- trasparenza e tracciabilità: nel rispetto del principio generale di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi. A tal fine, fermo restando il principio di proporzionalità in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'Ente, è opportuno costruire procedure formalizzate grazie alle quali le azioni, operazioni, transazioni, maggiormente esposte al rischio-reato siano adeguatamente riscontrabili e documentate, con particolare riferimento ai meccanismi autorizzativi e di verifica dei diversi processi operativi;

- segregazione delle funzioni: nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto al fine di limitare il rischio-reato le diverse attività che lo compongono non devono essere assegnate a un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo, la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di decisione, autorizzazione, esecuzione, controllo, registrazione e archiviazione delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili;
- trasparente gestione delle risorse finanziarie: lo specifico *focus* su questo tema è imposto dalla possibilità che una cattiva gestione delle risorse finanziarie possa rappresentare un elemento strumentale (ad esempio attraverso la creazione di fondi occulti) alla commissione di alcuni reati presupposto caratterizzati anche da sanzioni molto incisive, quali riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, ecc. Di conseguenza, è opportuno che il modello preveda apposite procedure tese a stabilire soglie di importo, meccanismi di firme incrociate, deleghe formali per i rapporti bancari e i pagamenti e tutti i presidi necessari alla riduzione dei rischi in quest'ambito.

Con specifico riguardo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali, il modello dovrà stabilire delle procedure che assicurino la “tenuta” di protocolli già esistenti.

Infatti, la peculiarità della nostra legislazione antinfortunistica (compendiata nel TUSL) e ambientale (compendiata nel D. Lgs. 152/2006, Testo Unico in materia ambientale, nel prosieguo anche TUA) è quella di prevedere non solo specifici adempimenti, ma anche, tra l'altro, la predisposizione, da parte dell'Ente, di un complesso di procedure volte all'attuazione di misure di prevenzione e protezione finalizzate all'eliminazione o almeno alla riduzione al minimo dei rischi – per i lavoratori e per l'ambiente – connessi alla specifica attività.

A tal fine, l'impresa dovrà procedere con modalità analoghe a quelle di elaborazione del modello organizzativo, e cioè attraverso la valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o a ridurre al minimo quei rischi, nonché la predisposizione delle procedure per l'attuazione delle stesse. In definitiva, il modello organizzativo è destinato a integrare il documento di valutazione dei rischi e il sistema di gestione ambientale, prevedendo procedure “di secondo grado”, volte ad assicurare, oltre

agli specifici adempimenti previsti dalla legislazione speciale, la predisposizione ed il funzionamento, all'interno dell'Ente, di un sistema-sicurezza sul lavoro e ambiente conforme a legge – in tale prospettiva, verosimilmente, assume rilevanza centrale la previsione di obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

Tant'è che il TUSSL (art. 30) prevede che l'Ente che voglia esimersi da responsabilità per i reati di omicidio e lesioni colpose (gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ha l'onere di dotarsi di un modello organizzativo che assicuri anzitutto un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. all'attività di vigilanza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Malgrado l'apparenza, la norma non stabilisce un contenuto legale obbligatorio della sezione antinfortunistica dei modelli organizzativi – così escludendo l'autonomia dell'Ente nella costruzione di questa parte del proprio modello e lo stesso potere del giudice di valutarne l'idoneità – ma delle semplici indicazioni per l'operatore; è anche vero, però, che un modello organizzativo di questo settore non potrà prescindere dai contenuti tecnici sopraindicati⁶.

⁶ Peraltro, evidentemente al fine di attutire l'impatto della riforma sulle imprese, la stessa disposizione stabilisce che, per un imprecisato primo periodo, si presumeranno – ovviamente, fino a prova contraria – conformi ai suddetti requisiti i modelli organizzativi costruiti secondo le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 20 settembre 2001 o il British Standard OHSAS 18001:2007, oltre ad eventuali ulteriori modelli che saranno indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale presunzione vale però

Da ultimo, il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 in tema di “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, meglio nota come “legge sul *whistleblowing*”. Tale normativa ha inciso su talune previsioni dedicate ai modelli organizzativi, soprattutto nella parte relativa alle segnalazioni, anche anonime, che possono essere trasmesse all’organismo che è deputato a riceverle.

In particolare, l’art. 2 l. n. 179/2017 dispone quanto segue: *“All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;*
- c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato

solo, ovviamente, per le parti corrispondenti, dal momento che, pur costituendo la best practice italiana e internazionale in materia di prevenzione degli incidenti e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, né il SGSL né il BS OHSAS 18001 contemplano importantissimi aspetti del modello organizzativo, quali l’Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare, per cui dovranno essere necessariamente integrati di questi contenuti. D’altra parte, mentre la BS OHSAS 18001 definisce dei veri e propri requisiti di un idoneo sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui è pure possibile ottenere una certificazione di conformità da parte di organismi terzi e indipendenti accreditati, le Linee Guida delineano solo indirizzi applicativi di supporto all’implementazione di un tale sistema.

nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa»".

1.9 L'Organismo di Vigilanza

L'ente deve dunque costituire, al suo interno, un organismo (l'«Organismo di Vigilanza» – artt. 6 e 7 Decreto 231) cui siano affidati i compiti di:

- verificare l'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati per cui è stato predisposto;
- vigilare sul rispetto dei protocolli da esso previsti, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, e rilevare i comportamenti difformi che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi, da controlli di iniziativa e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, comunicando tali comportamenti all'organo dirigente, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari;
- verificare che il modello si mantenga idoneo nel tempo, attraverso una verifica periodica della funzionalità dello stesso, l'analisi dei flussi informativi (es.: ampliamento dell'attività) e la generale attività di controllo (es.: a seguito della scoperta di significative violazioni);
- curare l'aggiornamento del modello, vale a dire:
 - proporre eventualmente correttivi, quando necessario od opportuno, direttamente agli organi/funzioni interessati o, nei casi più importanti, all'organo amministrativo;
 - verificare l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

All'organismo vanno assicurate nel modello o anche nell'apposito statuto, ovviamente secondo le specifiche esigenze della singola realtà:

- la professionalità, nel senso che l'OdV deve convogliare le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie attribuzioni, e quindi in materia legale, economica, di organizzazione aziendale nonché di gestione e controllo;
- l'effettività dei poteri ispettivi e di accesso alle informazioni di rilievo, che non possono essere soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva; inoltre, perché l'OdV possa venire a conoscenza di quegli eventi in dipendenza dei quali divengono operativi i suoi obblighi di attivazione (es.: richiesta alla Pubblica Amministrazione di un'autorizzazione o di una erogazione pubblica; adozione di nuove tecnologie, ecc.), il Modello Organizzativo deve predisporre adeguati flussi informativi verso lo stesso;
- l'autonomia e l'indipendenza rispetto a qualsiasi componente dell'Ente: perciò, l'OdV deve essere collocato al vertice dell'organizzazione gerarchica con "riporto" al massimo vertice operativo; e, per quanto riguarda i suoi componenti, gli eventuali soggetti interni all'ente devono rivestire una posizione sufficientemente elevata (es.: amministratore privo di poteri operativi, sindaco), senza tuttavia svolgere funzioni operative, mentre i soggetti esterni all'ente non possono essere legati all'ente da rapporti consulenza. Per queste ragioni, ad esempio, è esclusa la partecipazione all'OdV del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: malgrado possa ritenersi dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, esso può rendersi corresponsabile dell'omicidio colposo o delle lesioni colpose (gravi o gravissime) di un lavoratore e impegnare così la responsabilità dell'Ente; piuttosto il RSPP potrà essere chiamato ad assolvere le proprie funzioni di consulenza nei confronti dell'OdV. L'indipendenza presuppone infine che l'OdV sia dotato di risorse economiche adeguate, da gestire liberamente, e possa avvalersi di tutte le funzioni dell'Ente (es.: servizi legali; responsabile del servizio di prevenzione e protezione), di cui deve essere assicurata la massima collaborazione, oltre che di consulenti esterni;
- continuità d'azione, nel senso che deve essere assicurato un funzionamento costante nel tempo; pertanto, quantomeno negli Enti medio-grandi, si rende necessaria una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'attività di controllo, deve prevedersi tra l'altro che:

- l'OdV si doti, senza la necessità di alcuna approvazione, di un proprio regolamento che la disciplini, seppur con la necessaria flessibilità

(determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.);

- ogni seduta e tutte le attività di controllo condotte siano verbalizzate;
- i risultati del controllo confluiscono nella relazione periodica (almeno annuale) all'organo dirigente, nonché in eventuali rapporti straordinari richiesti da quest'ultimo o da altri organi di controllo, o proposti dallo stesso OdV, in dipendenza di eventi di particolare rilievo (es.: infortunio sul lavoro senza conseguenze).

Circa i flussi informativi che devono essere assicurati all'ente, da parte delle diverse funzioni a rischio, questi devono riguardare:

- le risultanze periodiche dell'attività da esse svolta (es.: report sui pagamenti da parte del responsabile della funzione finanziaria);
- le anomalie o atipicità riscontrate, in base alle informazioni disponibili (es.: il riconoscimento al professionista di un compenso superiore ai valori di mercato);
- altre informazioni rilevanti (es.: ampliamento dell'attività, richiesta di un finanziamento statale, ecc.).

SEZIONE SECONDA: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SINLOC

S.P.A.

2.1 Finalità e destinatari del Modello

SINLOC ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti leciti, corretti, trasparenti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento. In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, SINLOC intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle in cui, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, nonché in sanzioni (penali e amministrative) comminabili nei confronti della Società oltre che di loro stessi;
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto o che siano propedeutici alle stesse;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne un interesse o vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di protocolli e procedure e ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di prevenire/contrastare ovvero intervenire tempestivamente sulla commissione degli illeciti e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

Le disposizioni del Modello di SINLOC sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono nella Società o in una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, funzioni di rappresentanza, amministrazione e

direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) e per tutti i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della società (di seguito i destinatari).

I destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione e di informazione sui contenuti del Modello.

I fornitori, i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali e finanziari di SINLOC sono tenuti al rispetto della normativa in materia di responsabilità da reato degli Enti e dei principi etici che la ispirano, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico di SINLOC. Ad essi si estendono altresì le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nella documentazione correlata, in relazione alla specifica area di attività. SINLOC richiede ai fornitori ed ai partner il rispetto delle prescrizioni in materia di responsabilità degli Enti, tramite apposite clausole contrattuali, secondo quanto di seguito esposto.

2.2 La predisposizione del Modello

Come anticipato in precedenza (rif. sez. 1, par. 1.8), il D. Lgs. 231/2001 prevede che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

SINLOC, nella predisposizione del presente Modello, si è pertanto ispirata alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e aggiornate al giugno 2021, nonché ai “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicati nel febbraio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili unitamente ad ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.

Il percorso seguito per l’elaborazione del Modello di SINLOC può essere schematizzato, secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 6 del Decreto, attraverso i seguenti passi fondamentali:

1. individuazione delle *aree a rischio* e, cioè, degli ambiti di attività aziendale in relazione ai quali potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto;
2. predisposizione di un sistema di controllo finalizzato a ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. A supporto di tale sistema si pone

l'insieme coordinato di strutture organizzative interne, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità proprie di un buon sistema di controllo interno le cui componenti più rilevanti sono individuabili nella predisposizione di:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- protocolli e procedure operative manuali e informatiche a presidio delle attività sensibili;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, poi, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - documentazione dei controlli;
3. introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
 4. individuazione di un Organismo di Vigilanza ed attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza e controllo in ordine all'efficace e corretto funzionamento del Modello;
 5. individuazione di una persona di riferimento responsabile di gestire tutte le comunicazioni con l'OdV e di supportare lo stesso nelle attività operative;
 6. obbligo da parte delle funzioni aziendali, e in particolare di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità comunque riscontrate nell'esercizio della propria attività in ambito aziendale (in quest'ultimo caso l'obbligo deve intendersi esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Per quanto detto, nell'attività di redazione del Modello di organizzazione gestione e controllo SINLOC ha effettuato un'attività di verifica delle attività "sensibili", volta alla mappatura ed al censimento dei profili di rischio rispetto alle stesse. Inoltre, la Società ha provveduto a costituire e definire la composizione dell'Organismo di

Vigilanza, al fine di identificare una struttura che verifichi l'adeguatezza del Modello ed effettui il monitoraggio e l'aggiornamento sul funzionamento del Modello stesso.

Nella definizione del presente Modello, SINLOC ha quindi proceduto secondo le fasi sopra elencate, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del Decreto.

2.3 Mappatura delle attività a rischio-reato-processi strumentali-protocolli

Il Decreto prevede espressamente, all'art. 6, 2° comma, lett. a), che il Modello individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. SINLOC ha pertanto proceduto a sviluppare:

- la raccolta e l'analisi della documentazione della Società (statuto, procedure, poteri e deleghe, ecc.), al fine di individuarne il contesto normativo e operativo interno di riferimento;
- l'analisi della struttura organizzativa, documentata nell'*organigramma* che individua la Direzione e le Funzioni aziendali, evidenziando ruoli e linee gerarchiche;
- l'analisi delle attività e dei processi societari, mediante raccolta di dati e informazioni presso i referenti societari (Direzione e Responsabili Funzione), che, in virtù del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore societario di propria competenza;
- la scheda di mappatura delle attività a Rischio-Reato (*Matrice di risk assessment*) che reca in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di SINLOC.

Il Modello Organizzativo e tutta la documentazione allegata o richiamata sono custoditi presso la sede legale della Società, a cura del referente interno per i controlli ed i rapporti con l'OdV, e sono disponibili per eventuale consultazione agli amministratori, ai Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

La Matrice di *risk assessment* rappresenta le aree societarie a rischio di possibile commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto (dette attività sensibili), le fattispecie associabili, gli esempi di possibili modalità e

finalità di realizzazione degli illeciti, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (detti processi strumentali).

Stante l'area di attività e la natura di SINLOC di cui alla Premessa del Modello, il *risk assessment* ha messo in evidenza che le categorie di reato e di illecito amministrativo previste fino ad oggi dal Decreto che possono potenzialmente riguardare la Società sono le seguenti (rif. cap. 1 par. 1.4):

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- delitti in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*);
- reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* e art. 187-*quinqües* D. Lgs. 58/1998);
- reati transnazionali (L. 146/2006);
- delitti colposi commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);

- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

In ragione delle attività di SINLOC, non si sono invece ravvisati profili di rischio specifico rispetto alla commissione dei reati di cui all'art. 25-*quater*.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), all'art. 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia) e all'art. 25-*quaterdecies* (frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Si ritiene che i principi di comportamento e tutte le previsioni contenute nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e, più in generale, nel sistema di controllo interno di SINLOC siano pertanto idonei ad escludere il rischio di commissione di detti reati.

La mappatura delle attività a rischio-reato, ossia di tutte quelle nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto, ha messo in evidenza, anzitutto, le seguenti aree/processi strumentali:

- A) Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee;
- B) Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica;
- C) Amministrazione, Facility Management & Real estate, Finanza e Controllo;
- D) Processo commerciale;
- E) Gestione della comunicazione verso l'esterno;
- F) Pubblicazioni e gestione di convegni/eventi;
- G) Erogazione dei servizi (advisory);
- H) Processo di equity investment;
- I) Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari;
- J) Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;
- K) Gestione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- L) Gestione dati e sistemi informatici;
- M) Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le attività sensibili nell'ambito delle aree/processi strumentali sono risultate le seguenti (l'enumerazione coincide con quella riportata in matrice):

- A) Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee:

1. relazioni con referenti della PA o dell'UE prima e durante la fase di gara e di aggiudicazione;
2. predisposizione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica per la partecipazione alla procedura (es. atti finalizzati alla costituzione di ATI, comunicazioni, dichiarazioni e offerte tecnico-metodologiche)/presentazione societaria;
3. gestione flussi informativi elettronici con la PA o con l'UE/gestione documentazione con finalità probatoria;
4. ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori ai fini della partecipazione alla procedura;

B) Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica:

5. gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi-sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, ecc.) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ISPEL, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, MEF, Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, ecc.);
6. richiesta e ottenimento di atti pubblici (autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, iscrizioni, ecc.) funzionali all'esecuzione delle attività della Società;
7. richiesta, acquisizione e gestione amministrativa di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici nazionali ed europei (ad es. finanziamenti per corsi di formazione, ecc.);
8. gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, ecc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi;
9. gestione flussi informativi elettronici/utilizzo software e banche dati/gestione e monitoraggio sistema informativo societario/gestione contenuti sito internet societario;

C) Amministrazione, Facility Management & Real estate, Finanza e Controllo:

10. relazioni con referenti della PA nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi e amministrativi (ad es., comunicazioni ad Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, comunicazioni e adempimenti per la gestione del personale - retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali), adempimenti fiscali e tributari, gestione della sede aziendale, ecc.;

11. gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali/rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, ecc.)/predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili/predisposizione delle dichiarazioni fiscali e attività collaterali/conservazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria;
12. gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
13. gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer, smartphone, carte prepagate, autovetture, ecc.)/gestione delle trasferte;
14. gestione dei rapporti e delle operazioni con le società controllate/partecipate (extra investimento – SINLOC MC);
15. gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio sindacale e con la società di Revisione legale;
16. gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve/gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale/gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.);
17. gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;

D) Processo commerciale:

18. relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della società e l'acquisizione di commesse;
19. gestione dell'offerta-contratto e delle trattative contrattuali;
20. ricerca e selezione dei partner di progetto e dei subappaltatori;
21. gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;

E) Gestione della comunicazione verso l'esterno:

22. gestione dei rapporti con la stampa e con gli organi di informazione/gestione flussi informativi elettronici/gestione sito web della società;

F) Pubblicazione e gestione di convegni/eventi:

23. redazione di pubblicazioni/presentazioni a convegni/eventi;

G) Erogazione dei servizi (advisory):

24. relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati per l'esecuzione della commessa e la gestione del rapporto contrattuale

(sviluppo ed erogazione del servizio, controlli e verifiche del servizio, consegne intermedie e consegna definitiva finale del servizio, assistenza, gestione delle modifiche contrattuali);

25. gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e collaudo di commesse/utilizzo software e banche dati;
26. sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.);
27. gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;

H) Processo equity investment:

28. scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.);
29. ricerca e selezione dei partner ai fini della partecipazione alle operazioni di investimento;
30. deliberazione delle operazioni di investimento o disinvestimento;
31. due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi;
32. sviluppo dell'attività di investimento/monitoraggio e gestione del portafoglio investimenti ("core" e "non core")/nomina di rappresentanti negli organi sociali-amministrativi degli enti partecipati-controllati;
33. relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione degli investimenti;
34. gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione dei progetti di investimento/utilizzo di software e banche dati;
35. gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;

I) Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari:

36. selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di beni (es. cancelleria, telefonia, componenti hardware, software, mobili ufficio) e servizi (utenze,

assicurazioni, servizi di pulizia, manutenzione e gestione degli immobili), ivi comprese le consulenze o le prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.);

37. gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico;

38. esecuzione della fornitura;

39. relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante la fase di esecuzione della fornitura, ivi compresa la gestione delle non conformità-difformità-segnalazioni;

J) Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale:

40. selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;

K) Gestione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

41. individuazione degli obblighi di legge, delle figure chiave e delle risorse necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività;

42. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

43. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

44. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

45. attività di sorveglianza sanitaria;

46. attività di informazione e formazione dei lavoratori;

47. gestione delle attività in appalto;

48. attività di vigilanza interna con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

L) Gestione dati e sistemi informatici:

49. gestione degli accessi (fisici e logici) e dei profili;

50. gestione degli applicativi e dei sistemi hardware e software;

51. gestione dati e archiviazione documenti;

M) Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza:

52. relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.

A seguito della mappatura delle attività a rischio-reato e dei relativi processi strumentali, SINLOC, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di liceità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha integrato il corpo procedurale esistente con la predisposizione di un'apposita Parte Speciale e la definizione di Protocolli e Procedure operative a presidio delle aree di rischio individuate di seguito elencati:

- I. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 D. Lgs. 231/2001) e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* D. Lgs. 231/2001)
- II. Reati societari (art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001) e Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001)
- III. Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/2001)
- IV. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001), Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 D. Lgs. 231/2001), Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*) e riciclaggio di beni culturali (art. 25-*duodevicies*)
- V. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001)
- VI. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001) e Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001)
- VII. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001)
- VIII. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001)
- IX. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001), Delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001), Reati ambientali (art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001), Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001), Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006), altri Delitti in materia di patrimonio culturale (art. 25-

septiesdecies), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)

- X. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs 231/2001) e Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D. Lgs 231/2001).

I Protocolli della Parte Speciale sono strutturati secondo i seguenti contenuti:

- individuazione delle fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevanti per la Società;
- individuazione delle attività sensibili;
- individuazione dei principi e delle regole di comportamento generali per la prevenzione delle fattispecie;
- individuazione Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, ivi compresi i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Tali documenti richiamano quindi documenti societari relativi allo specifico ambito da essi regolato, rinviando alle modalità operative di maggior dettaglio negli stessi contenuti, che consentono un miglior presidio del sistema di controllo interno di SINLOC e delle aree di rischio identificate.

I Protocolli della Parte Speciale e la documentazione allegata o richiamata costituiscono regola di condotta aziendale e formano parte essenziale del presente Modello.

2.4 Il sistema di controllo interno

Nella predisposizione del Modello, SINLOC ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, tra l'altro riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

SINLOC ha in particolare definito in sistema di controllo basato sulle regole comportamentali previste nel Modello ed anche sugli elementi sotto elencati:

- il Codice Etico;

- i Protocolli;
- il corpo di procedure operative societarie;
- la struttura gerarchico funzionale (organigramma societario);
- il sistema di deleghe e procure;
- sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni ed alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento ai sistemi gestionali ed ai sistemi a supporto delle attività operative;
- la definizione delle funzioni con responsabilità di gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali.

Il sistema di controllo di SINLOC, inteso come processo della Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale lecita, corretta, trasparente e sana, è in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi seguenti:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base del succitato sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi, ripresi e quindi declinati anche nei Protocolli sopra elencati:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessun referente aziendale può gestire in autonomia un'intera area strumentale o un intero processo strumentale);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- preindividuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, in particolare:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

L'attuazione dei principi sopra riportati si realizza mediante:

- la mappatura delle aree, dei processi e delle attività a rischio;

- l'attribuzione di poteri-doveri coerenti con la struttura e le responsabilità organizzative della Società (sistema di deleghe e procure);
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni (è indispensabile la separazione tra colui che decide e che attua le decisioni, e colui che esercita il controllo sull'attuazione delle decisioni e sui risultati conseguenti);
- la diffusione di regole comportamentali e di procedure, istituite a tutti i livelli, e il coinvolgimento delle funzioni interessate nell'attuazione delle stesse;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante, individuata nell'ambito dei processi sensibili;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica *ex post* dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico, nei casi in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società, ovvero delle norme di riferimento.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa alla Direzione ed ai Responsabili delle Funzioni.

2.5 I principi e le regole di comportamento di SINLOC

Nello svolgimento delle attività e dei servizi, SINLOC si ispira a valori di legalità, autonomia, trasparenza, responsabilità e obiettività secondo canoni di buona condotta. A tal fine tutti i componenti degli organi statutari, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori devono mettere in atto i seguenti principi e regole comportamento generali più dettagliatamente enunciati all'interno del Codice Etico:

- rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, eventuali violazioni di leggi o regolamenti non possono essere in nessun caso giustificate dalla realizzazione o dal conseguimento di interessi o vantaggi per la Società. Ogni persona si impegna a acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti. Inoltre, ogni persona osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 cod. civ., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi di riferimento;

- garantire un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo verso le Pubbliche Amministrazioni e le Autorità in genere;
- agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando i propri rapporti con gli interlocutori interni ed esterni (es. colleghi, collaboratori, fornitori, committenza, ecc.) alla massima trasparenza. Il perseguimento dell'interesse per la Società non può in nessun caso giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà. Per questi motivi i componenti degli organi, dipendenti e collaboratori devono rifiutare qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto o offerto, che possa essere inteso come strumento volto a influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte;
- agire nel pieno rispetto delle regole standard di selezione, assunzione, cessazione e gestione del personale, che devono fondarsi su criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- agire con dignità ed uguaglianza, ossia riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata e i diritti della personalità di qualsiasi individuo, evitando qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l'origine etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali e garantendo, allo stesso tempo, pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori;
- svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnati e assumendosi le responsabilità riconosciute in ragione delle mansioni svolte;
- evitare i conflitti di interesse tra la sfera lavorativa-professionale e quella personale; ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o, comunque, a pregiudicare la capacità del soggetto ad assumere decisioni nel migliore interesse della società deve essere immediatamente comunicata dal soggetto all'Organismo di Vigilanza e determina, per il soggetto in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione;
- conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche

dell'operazione nelle fasi di autorizzazione, esecuzione, registrazione e controllo dell'operazione stessa. SINLOC garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso: è fatto, quindi, divieto di utilizzare informazioni riservate o privilegiate, per scopi non connessi all'esercizio delle proprie attività operative, prima che queste vengano formalizzate, autorizzate o comunicate alle parti interessate;

- garantire la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell'ambiente lavorativo. Le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

All'interno del Codice Etico di SINLOC, sono stati quindi dettagliati i principi etici di riferimento e le norme di comportamento specifici della società.

I soggetti chiamati al rispetto dei suddetti principi generali di comportamento che, nell'esercizio delle loro funzioni, entrino in contatto con terzi sono tenuti a:

- informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso;
- informare l'Organismo di Vigilanza riguardo qualsiasi comportamento di terzi, del quale siano venuti a conoscenza, che violi i principi etici sanciti dal Modello.

I soggetti che vengano a conoscenza di violazioni a tali principi di comportamento e/o alle procedure operative a cui gli stessi si richiamano o di altri eventi suscettibili di alterare la valenza e l'efficacia di tali principi di comportamento sono tenuti a segnalarlo prontamente all'Organismo di Vigilanza. A seguito delle segnalazioni ricevute l'Organismo di Vigilanza effettua i relativi accertamenti, anche avvalendosi delle competenti strutture aziendali. L'Organismo di Vigilanza provvede quindi a informare gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in ordine alle violazioni accertate (cfr. Parte Generale Sezione Quarta – Sistema disciplinare e

sanzionatorio a presidio delle prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico).

SEZIONE TERZA: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L'Organismo di Vigilanza: premessa

L'art. 6, 1° comma del Decreto richiede, quale condizione imprescindibile per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV) che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia e nell'indipendenza dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza e godere di garanzie tali da impedire che l'OdV possa essere rimosso o penalizzato in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di SINLOC ha pertanto istituito – con delibera in data 26/06/2012 – l'Organismo di Vigilanza e Controllo al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento. SINLOC, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel D. Lgs. 231/2001 nonché in forza delle indicazioni delle principali associazioni di categoria, si è orientata nella scelta di un organismo monocratico (unipersonale).

L'OdV è stato quindi individuato in un esperto esterno in modo da garantire i seguenti requisiti (di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto):

- autonomia e indipendenza: è assicurato dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione e da un'adeguata dotazione di risorse finanziarie della quale l'OdV può disporre su sua proposta per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. All'Organismo non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, in ordine allo svolgimento delle attività della Società;
- professionalità: requisito garantito dalle competenze e conoscenze professionali, tecniche e pratiche dell'OdV stesso in ambito legale, contabile,

ispettivo e di controllo e monitoraggio interno. L'OdV prescelto inoltre garantisce idonea conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei principali processi societari;

- continuità d'azione: in relazione a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento.

L'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo: si colloca come organo permanente di SINLOC in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione e ha come referente ordinario l'Amministratore Delegato.

L'OdV percepisce un compenso per l'attività prestata ed è dotato di un autonomo budget idoneo a consentirgli di adempiere adeguatamente alle funzioni che gli sono demandate.

L'OdV sopra individuato, anche in occasione della sua partecipazione alle sedute del C.d.A., riferisce sul proprio operato, fornisce pareri, espone le proprie conclusioni e formula le richieste che reputi necessarie all'adempimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza si avvale, inoltre, nell'espletamento dell'incarico, delle competenze e conoscenze tecniche dei responsabili e dei soggetti coinvolti, a qualsiasi livello, nella gestione dei processi dell'Ente.

3.2 Durata in carica, onorabilità, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia e sostituzione

La nomina dell'OdV deve essere resa nota dal CdA al componente designato e da questi formalmente accettata. In seguito all'accettazione, la nomina deve essere comunicata dal CdA a tutto il personale della Società mediante apposito comunicato interno.

L'OdV resta in carica per tre anni e la sua nomina può essere rinnovata. In ogni caso, il componente monocratico continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del successore, tranne che nell'ipotesi di revoca o decadenza dall'incarico per le cause di seguito indicate.

Il membro dell'Organismo è scelto tra soggetti di alto profilo etico particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, tecniche e nelle procedure di controllo.

Non può essere membro dell'Organismo di Vigilanza colui che:

- intrattiene, direttamente o indirettamente, rapporti economici con la Società o con i membri del Consiglio di Amministrazione, o comunque si trova con l'Ente in una situazione di conflitto di interesse anche soltanto potenziale;
- è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- svolge compiti operativi all'interno della Società (ivi compreso quello di responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Costituiscono cause di ineleggibilità del componente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero di decadenza, nel caso in cui sia stato designato:

- le situazioni di incompatibilità sopra evidenziate: ove il componente monocratico dell'Organismo incorra in una delle cause di incompatibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il predetto termine, senza che siffatta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare la decadenza dall'incarico e procedere alla nomina di un sostituto;
- qualsiasi sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per aver commesso un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 o comunque tale da incidere sulla sua moralità professionale;
- qualsiasi sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per un reato commesso durante l'esecuzione dell'incarico ovvero a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nelle due ipotesi che precedono, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare la decadenza dell'incarico del componente dell'Organismo di Vigilanza e, entro i successivi sette giorni, deve provvedere alla nomina di un sostituto.

La revoca dell'OdV può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa e, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai doveri di aggiornamento del Modello;
- irrogazione di sanzioni interdittive alla Società a causa di inattività dell'OdV e/o di inadeguatezza del Modello;

- mancato aggiornamento e adeguamento del Modello in caso di sua violazione da parte di soggetti obbligati ad osservarlo;
- intervento di provvedimento di rinvio a giudizio per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
- dichiarazione di sua interdizione, di sua inabilitazione, sua dichiarazione di fallimento ovvero condanna con sentenza definitiva che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di possedere i suddetti requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o di revoca sopra evidenziate, o in condizioni di incompatibilità determinate da eventuali altri incarichi affidati dalla Società (ad esempio di consulenza legale, fiscale o tributaria). La rinuncia da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, morte, revoca o decadenza del membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione procede immediatamente a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV di SINLOC consistono in generale nel:

- curare l'attuazione del Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, vigilare sulla corretta introduzione e applicazione dei protocolli e delle procedure operative;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e vigilare sulla sua osservanza, sul suo funzionamento e sul suo aggiornamento;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in occasione di modifiche normative eventualmente intervenute o nell'ipotesi in cui si verificano sostanziali mutamenti delle condizioni aziendali;

- curare altresì l'interpretazione delle disposizioni del Modello e dei protocolli, dei regolamenti, degli ordini di servizio e delle procedure aziendali (istruzioni operative) previste in sua attuazione;
- controllare, infine, il rispetto della normativa di riferimento, del Modello da parte di tutti i destinatari.

La totalità delle componenti aziendali deve collaborare attivamente ed in concreto con l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire una gestione efficace delle attività di vigilanza e controllo che competono all'OdV, la Società ha individuato un referente per i controlli interni responsabile di gestire tutte le comunicazioni con l'OdV e di supportare lo stesso nelle attività operative.

Considerando il piano più operativo e tecnico, è affidato all'OdV di SINLOC il compito di verificare periodicamente la "mappa" delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di adeguarla agli eventuali mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale.

A tal fine, gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono tempestivamente segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato.

Tutte le comunicazioni devono avvenire per iscritto (anche via e-mail) e, in nessun caso, possono essere anonime.

Con riferimento all'attività di controllo, l'OdV, nell'espletamento dei compiti di vigilanza dovrà:

- raccogliere e armonizzare tutti i protocolli e le procedure operative interne, comportanti un preciso obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello, in particolare effettuare il monitoraggio del sistema di deleghe e di procure conferite dalla Società e delle procedure interne, nonché esercitare il controllo sul rispetto, anche da parte di collaboratori esterni, dei principi del Codice Etico;
- condurre ricognizioni dell'attività dell'Ente;
- effettuare periodicamente verifiche, anche a sorpresa, mirate su determinate operazioni o atti specifici;
- esprimere il proprio parere ai responsabili di funzione, in relazione ad attività sensibili, a rischio-reato, così come individuate nella sezione precedente del presente Modello;

- esprimere il proprio parere anche in relazione a programmi di formazione del personale, diretti a diffondere nel contesto dell'Ente la conoscenza e la comprensione del Modello e del Codice Etico;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché predisporre la documentazione interna, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti ai fini della verifica dell'osservanza del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- ricevere le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello e esaminare la loro correttezza e il loro contenuto;
- esaminare la reportistica gestionale trasmessa periodicamente;
- coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
- esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto delle attività rilevanti a norma del Decreto;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti, responsabili di funzione, consiglieri delegati, soggetti esterni alla Società, o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni anonime e non in forma scritta saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;
- raccogliere e conservare le segnalazioni di violazioni del Modello;
- compiere gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie;

- provvedere a interagire, per la materia di competenza, con l'Autorità Giudiziaria o con ogni Autorità di vigilanza o controllo.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

In particolare, ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati nei punti precedenti, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti poteri:

- emanare disposizioni interne, intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- compiere ispezioni e verifiche anche a sorpresa;
- accedere a ogni documento di SINLOC, nonché acquisire informazioni da e verso ogni livello e settore della Società;
- ricorrere a professionisti/consulenti esterni, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i responsabili di funzione sopra individuati forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività, rilevanti ai sensi del Modello, e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative dell'Ente;
- attivare gli organi preposti per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari, in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- adottare un proprio regolamento che ne disciplini l'attività, il funzionamento e l'organizzazione interna.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

All'esito di ogni attività, l'Organismo di Vigilanza redige verbale analitico, il quale viene riportato nell'apposito libro dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- comunicare e relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi) al Consiglio di Amministrazione, in ordine ai controlli svolti, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
- trasmettere annualmente una relazione riepilogativa contenente i seguenti elementi:
 - l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
 - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
 - il dettaglio delle attività che si prevedono per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Si rinvia all'apposita procedura "Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza" allegata al presente Modello.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni e informazioni, anche provenienti da terzi, circa l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reati. A tal fine la Società istituisce uno specifico canale informativo "dedicato", diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo stesso. Esso è costituito da una casella di posta elettronica riservata dell'Organismo di Vigilanza (odv231@sinloc.com).

Tutti i destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita segnalazione – in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai destinatari del Modello in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- notizie in ordine alla commissione o alla tentata commissione dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- variazioni al sistema di deleghe e procure adottato dalla Società.

In linea con l'art. 6, co. 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura "Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza" allegata al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SINLOC sulla base di quanto stabilito dall'apposita "procedura *Whistleblowing*".

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di informazioni sistematiche riguardanti lo svolgimento delle attività individuate come critiche nell'analisi dei rischi e descritte nel Modello Organizzativo.

A tale scopo l'OdV può chiedere ai responsabili di funzione di inviare report sulle attività da loro svolte.

3.6 Adeguamento alla normativa in materia di *whistleblowing*

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023, le cui disposizioni hanno fortemente impattato – se non ampiamente riscritto – la normativa in materia di Whistleblowing. Il Legislatore ha concesso, per determinate categorie di persone

giuridiche, un periodo di adeguamento alle nuove disposizioni, ponendo come termine ultimo dicembre 2023. Sinloc S.p.a. rientra all'interno di quest'ultima platea di destinatari e la Società si è adeguata su più versanti, alla nuova normativa.

Di seguito elencate le principali novità:

i. L'ambito oggettivo della violazione

Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

ii. L'ampliamento della categoria dei segnalanti

La nuova disciplina ha ampliato la platea dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni: queste possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto.

Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

iii. Il canale interno di segnalazione

La novità più importante introdotta dalla nuova normativa attiene all'attivazione, da parte dei soggetti destinatari, di un canale di segnalazione interno attraverso cui possono essere trasmesse le informazioni da parte dei segnalanti.

Nella previgente disciplina, infatti, le comunicazioni potevano essere effettuate o attraverso una semplice e-mail, oppure mediante comunicazione scritta indirizzata all'indirizzo della sede legale della Società.

L'articolo 6, co. 2 bis, d.lgs. n. 231/2001 prevede che la Società implementi i canali di segnalazione interna di cui al d.lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

SINLOC ha implementato canali di segnalazione interni la cui operatività è regolata nell'apposita policy di Gruppo.

La disciplina mira a garantire la riservatezza e la tutela del soggetto segnalante da

condotte discriminatorie o ritorsive per motivi collegati alla segnalazione.

Ai fini della policy, le violazioni che potranno essere oggetto di segnalazione sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici;
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d. sicurezza dei trasporti;
 - e. tutela dell'ambiente;
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h. salute pubblica;
 - i. protezione dei consumatori;
 - j. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le disposizioni non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Nello specifico, le segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, presentando una chiara e completa descrizione dei fatti integranti la presunta violazione sulla base delle informazioni a disposizione del segnalante.

La Società non tollera nessun tipo di abuso degli strumenti di segnalazione. Nello specifico, il segnalante deve essere consapevole che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante stesso sappia essere false e che, in generale, la segnalazione non deve essere utilizzata al fine di offendere e/o arrecare un pregiudizio ingiusto al segnalato;
- le segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante sono fonte di responsabilità disciplinare;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui quest'ultimo abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazioni inviate in malafede o con colpa grave, segnalazioni opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato; ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione è passibile di sanzioni disciplinari;
- le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale, rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa applicabile nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato.

La gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing all'interno di SINLOC è disciplinata in maniera organica e strutturata all'interno dalla relativa policy di Gruppo che prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica idonea a garantire, mediante strumenti di crittografia, la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

All'Organismo di Vigilanza sono trasmesse le segnalazioni potenzialmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, affinché possa valutarle ed espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni coinvolgendo, qualora necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, la gestione delle segnalazioni avviene in modo da garantire che i soggetti coinvolti (segnalante/segnalato) non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, dirette o indirette, assicurando sempre, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e del segnalato, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa.

Le previsioni in materia di whistleblowing sono da ritenersi vincolanti e assoggettate alle apposite sanzioni previste all'interno del sistema disciplinare parte integrante del presente Modello e della policy di Gruppo.

3.7 Coordinamento con gli organi di controllo delle società partecipate

Spetta a ciascuna società partecipata o controllata da SINLOC provvedere in forma autonoma alla valutazione dei rischi di reato e all'adozione e all'attuazione del Modello Organizzativo, sulla base delle esigenze tipiche della singola attività e organizzazione (in questo senso anche l'ultima versione delle Linee Guida di Confindustria e i Principi emanati da CNDCEC, ABI, Confindustria e CNF, oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale).

L'Organismo di Vigilanza di SINLOC provvede a istituire scambi comunicativi con gli organismi/organi di controllo (Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, ecc.) delle società partecipate o controllate al fine del migliore presidio, pur nel rigoroso rispetto dell'autonomia e indipendenza tra Enti e singoli organismi/organi, sulle attività destinate ad incidere sul rischio-reato, con particolare riguardo quelle potenzialmente idonee a generare un interesse o vantaggio per SINLOC.

In particolare, tali flussi comunicativi dovranno riguardare la definizione delle attività programmate e compiute, le iniziative assunte, le misure predisposte in concreto e le eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza. Di conseguenza, l'OdV di SINLOC può richiedere, in via esemplificativa, l'inoltro delle seguenti informazioni:

- piani delle attività e delle riunioni degli organi di controllo;
- relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione;
- informative in ordine a eventuali criticità riscontrate nelle attività di vigilanza e nell'attuazione del Modello Organizzativo.

Inoltre, l'OdV di SINLOC valuta l'opportunità in merito all'organizzazione di riunioni congiunte con eventuale cadenza annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai Modelli Organizzativi, come la creazione di un repository di raccolta e aggiornamento dei Modelli Organizzativi delle varie società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative, indicazioni giurisprudenziali, ecc.).

3.8 Riservatezza e applicazione della normativa in materia di privacy e data protection

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto alla massima riservatezza in ordine ai dati, alle notizie e alle informazioni acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni.

Egli assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso e si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/2001.

É garantita la massima riservatezza in ordine alle segnalazioni, anonime e non, che dovessero pervenire all'Organismo di Vigilanza, sulla base di quanto previsto dai precedenti paragrafi e dall'apposita "Procedura *Whistleblowing*".

In ogni caso, tutti i dati e le informazioni in possesso dell'Organismo sono trattati in conformità della legislazione vigente in materia e, in particolare, del Regolamento UE (n. 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e del D. Lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice privacy al GDPR.

SEZIONE QUARTA: IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

4.1 Principi generali

La predisposizione e l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per il caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico sono condizione essenziale per assicurarne l'effettività.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, 2° comma, lettera e) e 7, 4° comma, lett. b) del Decreto (nonché l'art. 30 D. Lgs. 81/2008) prevedono che i modelli di organizzazione e gestione debbano introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

SINLOC ha quindi adottato un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio volto a rendere precettive le regole di condotta e le procedure interne del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'insaturazione e dagli esiti di un eventuale procedimento penale, amministrativo-sanzionatorio o civile, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne previste dal Modello e dal Codice Etico sono assunte da SINLOC in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni possano determinare. In questa prospettiva, il sistema riguarda, in ottica precauzionale, condotte anche soltanto irregolari, prodromiche o preparatorie e comunque situate ad un livello più arretrato del tentativo di reato, già perseguibile ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 231/2001. Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento in sede civile qualora dai comportamenti in violazione delle regole e dei principi di comportamento di cui al presente Modello e al Codice Etico derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle sanzioni e delle altre misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

La presente disciplina sanzionatoria è, altresì, generalizzata, ossia estesa, indistintamente, a tutti i soggetti apicali e alle varie figure comunque riconducibili alla categoria di "sottoposto".

In particolare, sono soggetti al sistema disciplinare e sanzionatorio i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i dirigenti, i lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni che operano a qualunque titolo nell'ambito della Società, nonché i membri del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio tiene in debita considerazione le differenti qualificazioni giuridiche dei soggetti destinatari e, in particolare, le peculiarità dei rapporti che legano alla Società i membri degli organi sociali e i soggetti che possono agire per conto della Società medesima, nonché la disciplina giuslavoristica applicabile ai lavoratori subordinati e le clausole contrattuali stabilite per i collaboratori esterni.

L'Organismo di Vigilanza, al quale è normativamente attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, ha il compito di rilevare ogni infrazione alle previsioni ivi contenute, indipendentemente dal soggetto che l'ha posta in essere, nonché di vigilare affinché nei confronti dei soggetti sopra individuati siano adottate, sin dal momento in cui sorge il rapporto con la Società, specifiche procedure informative, aventi a oggetto l'esistenza e il contenuto del sistema disciplinare e sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza deve dare atto delle rilevazioni eseguite direttamente e le deve documentare. Ad esso devono essere indirizzate segnalazioni da parte di tutti i destinatari del Modello e del Codice Etico su eventuali infrazioni agli stessi.

Una volta rilevate le infrazioni (direttamente o mediante segnalazione), l'Organismo di Vigilanza svolge un'istruttoria adeguata, nell'ambito della quale può richiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti destinatari del sistema disciplinare e sanzionatorio, al fine di poter disporre di dati, elementi e, in generale, di tutto quanto all'uopo necessario.

A conclusione degli accertamenti, può assumere le proprie valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell'infrazione segnalata, alle cause della stessa, a eventuali necessità di apportare interventi correttivi al Modello o al Codice Etico ovvero a qualunque ulteriore iniziativa che si riveli necessaria a prevenire il rischio di reato o di illecito presupposto.

Nel caso sia accertata l'infrazione o, comunque, sia rilevata la necessità di un aggiornamento del Modello o del Codice Etico, al fine di evitare il ripetersi di analoghi comportamenti, l'Organismo di Vigilanza trasmette la documentazione, corredata da un parere scritto, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato/Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nell'ipotesi di inosservanze che incidano sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, anche fornendo indicazioni per l'azione correttiva.

Ove sia necessario attivare la procedura disciplinare, trasmette gli atti al soggetto competente, specificamente individuato in considerazione del ruolo che riveste

nell'ambito della Società il soggetto che ha commesso l'infrazione e sulla base dei poteri conferiti dallo Statuto o da atti o regolamenti interni all'Ente.

L'accertamento delle eventuali responsabilità in ordine ad infrazioni delle modalità di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, dei principi della contestazione dell'illecito (per iscritto, salvo richiamo verbale), del contraddittorio con l'interessato e di tempestività e immediatezza delle sanzioni rispetto alla scoperta della violazione, nonché dei principi e delle disposizioni in materia di privacy e data protection, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Costituiscono, in generale, illeciti disciplinari sanzionati dal presente sistema, in via dolosa o anche solo colposa, attiva od omissiva, oltre a quelli autonomamente integranti reato o illecito-presupposto o tentativo di reato o illecito presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001:

- l'inosservanza dei principi prescritti dal Modello e dal Codice Etico;
- l'inosservanza di protocolli/procedure per la formazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale;
- l'inosservanza di protocolli/procedure di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale;
- l'inosservanza di protocolli/procedure per l'acquisizione e la gestione delle risorse finanziarie previste nel Modello;
- l'inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da protocolli/procedure nei processi a rischio;
- il comportamento di ostacolo o elusione ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, nonché di ingiustificato impedimento dell'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli sull'osservanza delle disposizioni del Modello;
- l'omessa segnalazione di inosservanza e irregolarità, commesse anche da soggetti apicali;
- l'omessa vigilanza in merito al rispetto dei principi o dei protocolli/procedure del Modello e del Codice Etico;
- l'occultamento, la distruzione o la sottrazione della documentazione prevista da protocolli/procedure del Modello o del Codice Etico;

- la predisposizione di documentazione mendace, alterata o non veritiera;
- l'omessa valutazione e tempestiva assunzione di provvedimenti in merito a segnalazioni e richiami per interventi rilevati dall'Organismo di Vigilanza, pure nelle attività di competenza dei soggetti apicali;
- la violazione delle misure a tutela del *whistleblower*, nonché l'esecuzione – con dolo o colpa grave – di segnalazioni infondate.

In applicazione del criterio di correlazione tra le mancanze dei soggetti e i provvedimenti disciplinari e del principio di proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, nell'irrogazione delle sanzioni e nell'eventuale richiesta di risarcimento dei danni sono osservati, fermo restando il principio di tipicità e specificità nell'indicazione delle violazioni e delle sanzioni all'interno dei prossimi paragrafi, i seguenti criteri generali:

a) il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione:

- alla gravità della violazione, tenuto conto della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione;
- all'intensità del dolo o al grado della colpa;
- all'entità del danno cagionato all'Ente e ai suoi *stakeholder*;
- al grado di prossimità con il reato o l'illecito presupposto (se, cioè, si tratta di violazione formale o comportamento tale da esporre l'Ente al rischio di applicazione di sanzioni o di misure cautelari);
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alla posizione del soggetto rispetto all'ente (se esterno o interno e se, in quest'ultimo caso, in posizione apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza);
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente e al grado di autonomia goduto dal medesimo;
- al concorso nella violazione di più lavoratori in accordo o cooperazione tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, avuto particolare riguardo all'intenzionalità del medesimo, nonché alla gravità e all'eventuale recidiva nella commissione di illeciti disciplinari;
- al comportamento antecedente e successivo alla violazione.

b) al soggetto che abbia commesso violazioni della stessa natura, già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità;

c) al soggetto responsabile di più violazioni compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate e accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità;

d) la commissione di un illecito contemplato dal D. Lgs. 231/2001 è sempre considerata violazione grave suscettibile di determinare l'applicazione della sanzione massima.

Per i soggetti legati da un rapporto di dipendenza, sono inoltre osservate le seguenti disposizioni generali in materia giuslavoristica:

- recesso: ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.);
- forma scritta e pubblicità: fatta salva la contrarietà alla legge penale o amministrativo-sanzionatoria, le norme disciplinari concernenti le sanzioni, le infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e le procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono essere conformi a quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove esistenti;
- obbligo di affissione: ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 St. lav., le disposizioni contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7 St. lav. o di quelle previste dal C.C.N.L. di settore;

- provvedimento disciplinare: l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di trenta giorni, purché l'Ente ne dia preventiva comunicazione al lavoratore interessato;
- licenziamento: il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile o per giustificato motivo (art. 1 L. 604/1966);
- forma scritta: il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro (art. 2 L. 604/1966);
- licenziamento per giustificato motivo: il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (art. 3 L. 604/1966);
- impugnazione: il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, pure extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (art. 6 L. 604/1966).

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

4.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

4.2.1 Quadri, Impiegati, Operai

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme di legge, delle regole di normale diligenza e/o prudenza e/o convivenza civile nonché delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello (integralmente considerato, ivi compresi i suoi allegati) e nel Codice Etico sono definiti come *illeciti disciplinari* e, come tali, sanzionabili attraverso un sistema di misure disciplinari coerente con quello previsto dal vigente CCNL del Commercio, applicabile a SINLOC, e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) e delle eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, SINLOC irrognerà al rispettivo dipendente la sanzione disciplinare più appropriata fra quelle qui di seguito elencate, tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dal dipendente e dei criteri generali specificamente indicati nel precedente paragrafo:

- a. **BIASIMO VERBALE** nelle ipotesi di lieve inosservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, per tale intendendosi la condotta non connotata da dolo o colpa grave, che non determina un rischio di sanzione o danno per la Società e non è meritevole dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e).
- b. **BIASIMO SCRITTO** nelle ipotesi di:
 - i. inosservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, per tale intendendosi la condotta non connotata da dolo o colpa grave che tuttavia determina un rischio di sanzione o danno per la Società e che, pur essendo di maggiore gravità e rilievo rispetto a quanto previsto nella lettera a), non è meritevole dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere c), d) ed e);
 - ii. assenza ingiustificata o mancata partecipazione alle attività formative in merito al D. Lgs. 231/2001, al Modello, al Codice Etico o ad altri temi correlati;
 - iii. violazione degli obblighi di informazione, comunicazione e segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - iv. recidiva in violazioni sanzionate con il biasimo verbale;
- c. **MULTA IN MISURA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DALLA NORMALE RETRIBUZIONE** nelle ipotesi di:

- i. inosservanza media delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, per tale intendendosi la condotta connotata da colpa grave, che determina un rischio di sanzione o danno per la Società e che, pur essendo di maggiore gravità e rilievo rispetto a quanto previsto nelle lettere a) e b), non è meritevole dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere d) ed e);
 - ii. violazione delle norme a tutela della riservatezza dell'identità del *whistleblower* ovvero inoltro di segnalazioni infondate in qualità di *whistleblower* connotati da colpa grave;
 - iii. recidiva in violazioni sanzionate con il biasimo scritto;
- d. **SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI GIORNI 10** nelle ipotesi di:
- i. inosservanza grave delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, per tale intendendosi la condotta connotata da dolo o colpa grave, che determina un rischio di sanzione o danno per la Società e, pur essendo di maggiore gravità e rilievo rispetto a quanto previsto nelle lettere a), b) e c), non è meritevole dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera e);
 - ii. recidiva in violazioni sanzionate con la multa;
- e. **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON O SENZA PREAVVISO** nelle ipotesi di violazione con dolo o colpa grave di rilievo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno in via provvisoria, in quanto suscettibile di ledere l'elemento fiduciario tra l'azienda e il dipendente, nonché di maggiore gravità e rilievo rispetto a quanto previsto nelle lettere a), b), c) e d).

Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nelle ipotesi di:

- comportamento posto in essere al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- infrazione dolosa alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico che abbia esposto l'Ente a procedimento penale, amministrativo-sanzionatorio o civile;
- occultamento, distruzione o sottrazione della documentazione prevista da protocolli/procedure del Modello o del Codice Etico;

- dolosa predisposizione di documentazione mendace, alterata o non veritiera;
- ostacolo ai controlli e/o impedimento all'accesso di informazioni e documentazione da parte dei soggetti preposti a controlli o decisioni;
- violazione delle norme a tutela della riservatezza dell'identità del *whistleblower* ovvero inoltro di segnalazioni infondate in qualità di *whistleblower* connotati da dolo;
- recidiva in violazioni sanzionate con la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui al succitato art. 7 Legge 300/1970 ed in particolare:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il rimprovero verbale - che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni).

Quanto all'accertamento delle infrazioni, ai procedimenti disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni, si considerano i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Amministratore Delegato/Direttore Generale e ad altri referenti della Società.

4.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle normali regole di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, delle normali regole di convivenza civile, delle norme di legge e/o delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, ivi compreso il licenziamento con o senza preavviso in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello e nel Codice Etico o a seguito, da parte dell'OdV medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio ad una procedura disciplinare d'accertamento. Tale procedura sarà

condotta dall'OdV, di concerto con l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, in conformità a quanto previsto dal CCNL di riferimento e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

In seguito alla commissione delle citate violazioni da parte del personale dirigente è applicabile la sanzione costituita dal licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni statutarie, in esito a procedura condotta secondo le regole dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi di comportamento, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito e al grado di autonomia riconosciuto.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera integrativa, sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello che possono comportare l'applicazione di sanzioni, sulla base del paragrafo che precede.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole suindicate.

In relazione alla gravità della mancanza commessa dal dirigente, visto l'art. 2106 c.c., ove non sia giustificata l'adozione di un provvedimento espulsivo, potranno essere valutate misure alternative alla sanzione disciplinare, quali la variazione di mansioni e/o incarico, fermo il limite di cui all'art. 2103 c.c. e il principio di cui all'art. 7, comma 4, legge 300/1970.

Il Dirigente è comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati alla Società.

4.3 Misure nei confronti del Direttore Generale

Nel caso in cui il Direttore Generale di SINLOC abbia posto in essere un comportamento non conforme o non adeguato alle regole e ai principi di

comportamento sanciti dal Modello e dal Codice Etico, sarà passibile dei provvedimenti previsti dal sistema disciplinare a carico dei Dirigenti (cfr. 4.2.2), qualora egli sia legato a SINLOC da un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui il Direttore Generale di SINLOC non risulti essere un dipendente della struttura, l'Organismo di Vigilanza, accertata l'esistenza di un illecito disciplinare, provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione, che adotterà gli opportuni provvedimenti, che potranno consistere nel rimprovero verbale, nel rimprovero scritto e, nei casi più gravi, nella risoluzione del contratto, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nel contratto di collaborazione sulla base di quanto stabilito per il personale con qualifica dirigenziale, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole suindicate.

4.4 Misure nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dell'OdV

Le violazioni rilevanti delle prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione della Società sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata.

L'Assemblea dei soci è l'organo cui compete, con la collaborazione dell'OdV, l'attività istruttoria e la decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni.

L'Assemblea, una volta esaminata la segnalazione, deve formulare per iscritto l'eventuale contestazione nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, delegandone la materiale comunicazione all'interessato e all'Organismo di Vigilanza da parte del Collegio Sindacale.

Sempre l'Assemblea, in successiva seduta, nel rispetto del termine a difesa e disposta l'audizione dell'interessato con la partecipazione dell'OdV e del Collegio sindacale, deve decidere circa l'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione, nel rispetto dei principi generali di cui al paragrafo 4.1, sentito l'OdV e il Collegio sindacale.

Le sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono consistere:

- a. nel richiamo formale scritto, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e contenga l'intimazione a conformarsi alle disposizioni degli stessi, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.2.1;
- b. nella sospensione dalla carica e dall'eventuale compenso per un periodo massimo di 10 giorni, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici, nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 4.2.1;
- c. revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, nelle ipotesi di cui alla lettera e) del paragrafo 4.2.1.

Nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione che violino le disposizioni del Modello o del Codice Etico è comunque fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria, in base alle norme del codice civile.

Il potere disciplinare nei confronti del Collegio Sindacale o di un membro dello stesso compete all'Assemblea dei soci, che già è chiamata a decidere in merito all'eventuale revoca o azione di responsabilità ai sensi della disciplina civilistica e dello Statuto.

Le infrazioni al Modello o del Codice Etico, rilevanti sotto il profilo disciplinare, devono essere accertate dall'Organismo di Vigilanza che, con urgenza, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a convocare l'Assemblea per l'adozione delle conseguenti decisioni.

Sempre l'Assemblea, in successiva seduta, nel rispetto del termine a difesa e disposta l'audizione dell'interessato con la partecipazione dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione, comunica al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti che ritiene di adottare in riferimento alle contestazioni di inosservanza della disciplina del Modello, sentito l'OdV; successivamente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla comunicazione della decisione.

Anche per i membri del Collegio Sindacale le sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono consistere:

- a. nel richiamo formale scritto, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e contenga l'intimazione a conformarsi alle disposizioni degli stessi, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.2.1;

- b. nella sospensione dalla carica e dall'eventuale compenso per un periodo massimo di 10 giorni, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici, nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 4.2.1;
- c. revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, nelle ipotesi di cui alla lettera e) del paragrafo 4.2.1.

Nei confronti del membro del Collegio sindacale che violi le disposizioni del Modello o del Codice Etico è comunque fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale richiesta risarcitoria, in base alle norme del codice civile. In caso di violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico da parte dell'OdV, spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, l'assunzione degli opportuni provvedimenti in merito, analogamente a quanto previsto sopra per gli Amministratori e i Sindaci, sino alla revoca dell'incarico.

4.5 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società (collaboratori, fornitori, consulenti e professionisti, partner, ecc.) in contrasto con prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico, può determinare, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali e a seconda della gravità della condotta posta in essere:

- a. il richiamo e intimazione a conformarsi, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.2.1;
- b. nella comminazione di una penale ex art. 1382 c.c., per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici, nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 4.2.1;
- c. nella risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c., in caso di violazioni di eccezionale gravità o reiterate tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, nelle ipotesi di cui alla lettera e) del paragrafo 4.2.1.

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte.

Il soggetto esterno è comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati alla Società dall'illecito commesso (come nell'ipotesi di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente).

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole suindicate.

SEZIONE QUINTA: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

5.1 Comunicazione e diffusione del Modello

Il regime della responsabilità previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di SINLOC formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo, dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (le finalità del Modello, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, ecc.) e dal Codice Etico. Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Con questa consapevolezza è stato strutturato il piano di comunicazione interna e formazione, rivolto a tutto il personale, che ha l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

5.2 Comunicazione interna

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è comunicata da SINLOC a tutto il personale con allegata copia del Modello, dei relativi allegati e del Codice Etico.

Copia cartacea del Codice Etico e del Modello, dei documenti a esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede di SINLOC, a disposizione di chiunque intervenga – a qualsiasi titolo – nello svolgimento dell'attività della Società.

I predetti documenti sono inoltre pubblicati e resi disponibili per la consultazione sul server di rete della Società.

I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che intervengono nell'ambito della normativa di legge e del modello organizzativo. I neoassunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico.

La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

5.3 Formazione del personale

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, è obiettivo generale di SINLOC garantire a tutti i Destinatari dei medesimi Modello e Codice Etico la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello ed il Codice Etico, sia delle modalità attraverso le quali SINLOC ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e le ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse di SINLOC, nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

In forza di ciò, SINLOC ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.

Per tale ragione sono previsti interventi formativi indirizzati a tutto il personale di SINLOC volti ad illustrare i seguenti argomenti di carattere generale:

- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti all'Ente dall'eventuale commissione dei reati e illeciti Amministrativi previsti dal D. Lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali degli illeciti e funzione che il Modello svolge in tale contesto);

- Codice Etico;
- Parte generale del Modello Organizzativo.

Ulteriori interventi formativi di carattere specifico sono invece previsti nei confronti del personale impegnato nelle attività sensibili, affinché questi abbiano consapevolezza dei rischi rilevanti, dei meccanismi di controllo e di tutti i protocolli e procedure applicabili.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e viene documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti. Per quanto concerne i neoassunti ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzate attività specifiche, previo accordo con il responsabile. Periodicamente si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello e del Codice Etico da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi e alle prescrizioni di cui al Modello e al Codice Etico medesimi.

5.4 Informativa ai soggetti esterni

SINLOC promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello Organizzativo e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, la Committenza ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che SINLOC ha adottato sulla base del presente Modello e del Codice Etico, mediante l'elaborazione di appositi testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società e di cui verrà chiesta espressa accettazione.

5.5 Conferma applicazione e adeguatezza del Modello

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1. attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso);
2. attività di controllo delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso

dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società.

5.6 Adozione e aggiornamento del Modello

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto. Pertanto, così come la sua adozione (frutto di un'apposita delibera di C.d.A. in data 16/11/2012), anche le successive modifiche ed integrazioni devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione di SINLOC.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di SINLOC di integrare e aggiornare il presente Modello anche attraverso ulteriori sezioni di Parte Speciale, Policy, Protocolli o Procedure operative relative alle aree di attività – rilevanti ai sensi del Decreto – che si presentino "a rischio", nonché in conformità e nel rispetto delle indicazioni che periodicamente perverranno dall'Organismo di Vigilanza e Controllo, sulla scorta delle verifiche periodiche effettuate e dell'esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno dunque realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al Decreto 231 e ai reati-presupposto rilevanti ai fini della medesima normativa;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente e delle attività svolte dallo stesso, con particolare riguardo all'assunzione di nuove tipologie di partecipazioni o di servizi.

Ulteriori interventi di adeguamento del Modello potranno essere valutati, altresì, al verificarsi di violazioni e/o di rilievi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo. L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione. La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera

sollecitazione in tal senso verso il vertice della Società, anche per il tramite di proposte concrete, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

– PARTE SPECIALE –

- I. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 D. Lgs. 231/2001) e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* D. Lgs. 231/2001)
- II. Reati societari (art. 25-*ter* D. Lgs. 231/2001) e Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001)
- III. Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/2001)
- IV. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D. Lgs. 231/2001), reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1. D. Lgs. 231/2001), delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*) e riciclaggio di beni culturali (art. 25-*duodevicies*)
- V. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001)
- VI. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001) e Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001)
- VII. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001)
- VIII. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001)
- IX. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001), Delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001), Reati ambientali (art. 25-*undecies* D. Lgs. 231/2001), Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001), reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006), altri delitti in materia di patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*)
- X. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001) e Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* D. Lgs. 231/2001)

I - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24-25 D. LGS. 231/2001) E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D. LGS. 231/2001)

1.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di tutte le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24, 25 e 25-decies D. Lgs. 231/2001.

La presente Sezione è aggiornata alle modifiche da ultimo intervenute per mezzo del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, da l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha inserito i reati di cui agli artt. 353 («Turbata libertà degli incanti») e 353 bis c.p. («Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente») all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui con lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea (artt. 314 e 316 c.p.)

Commette il reato di peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (art. 314 c.p.), oppure, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità (art. 316 c.p.).

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il delitto potrebbe ricorrere, ad esempio, nell'ipotesi in cui il personale della Società, attraverso l'attività di advisory, concorra nel peculato commesso dal soggetto appartenente ad un ente terzo e qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 110 c.p.), anche se non formalmente incardinato nella Pubblica Amministrazione.

Al di là delle ipotesi di concorso nel reato, l'unica alternativa verosimilmente rilevante sarebbe quella in cui il personale della Società assumesse esso stesso la qualifica di incaricato di pubblico servizio e SINLOC quella di concessionario privato.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Commette il reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, distraetta dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, ma agevolato) ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

La condotta, pertanto, è costituita dalla “distrazione”, cioè dalla destinazione di risorse a fini diversi da quelli cui erano destinate.

Ricorre, ad esempio, la fattispecie quando, ottenuto un finanziamento pubblico per determinate attività di pubblico interesse, esso venga destinato per fini diversi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Questa ipotesi di reato si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa ex art. 640-bis c.p. – taluno conseguua, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. L'illecito penale si configura nel caso in cui le erogazioni ottenute siano di ammontare superiore a euro 3.999,96.

La condotta dell'agente si deve inserire, ovviamente, in un procedimento amministrativo, volto a ottenere le erogazioni suddette.

Integra, ad esempio, il reato in esame l'indebito conseguimento di un finanziamento sulla base di documentazione attestante cose non vere, da parte del soggetto richiedente.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private

per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».

Il reato si può configurare nel caso in cui la PA proceda alla individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il *nomen iuris* conferito alla procedura e anche in assenza di formalità. La nozione di gara è da individuarsi in rapporto al concetto di competizione, ovvero sia al fatto che la PA fa dipendere l'esito dell'aggiudicazione di opere, forniture e servizi dall'esito di contatti avuti con i soggetti interessati, ciascuno dei quali, consapevole della concorrenza ad opera di terzi, avanza la propria offerta, nel tentativo di presentare condizioni più convenienti e di ottenere l'aggiudicazione del contratto.

L'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata, rimanendo essa deserta, mentre l'allontanamento si concreta con il distogliere gli offerenti dalla stessa ovvero con il farli desistere o con l'impedire che si presentino. Il turbamento, invece, consiste nell'alterazione del normale svolgimento della gara che, comunque, non viene impedita.

Affinché la turbativa possa assumere i caratteri dell'illecito penale è necessario che l'agente adoperi i mezzi tassativamente previsti dall'art. 353 c.p. ossia violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. In particolare, per collusione deve intendersi ogni accordo clandestino diretto a influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il mezzo fraudolento consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idonei a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica

amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

I fatti tipizzati dall'art. 353 c.p. non devono necessariamente trovare attuazione durante lo svolgimento della gara, potendosi verificare in qualunque momento dell'iter procedimentale che conduce alla stessa e anche fuori di essa. Pertanto, il tentativo ex art. 353 c.p. risulta configurabile anche prima dell'inizio della gara, giacché quest'ultima è assunta solo come termine finalistico della condotta. A tal proposito, si è ritenuto che la gara, nell'art. 353 c.p., costituisca un presupposto oggettivo, tale da escludere la sussistenza del reato, anche nella forma del tentativo, prima della pubblicazione del bando di gara, attraverso cui la PA regola il procedimento e assume un impegno de *contrahendo* con i concorrenti, attivando la fase partecipativa e competitiva. Pertanto, l'assenza di tutela penale della fase preparatoria della gara viene colmata dall'art. 353 bis c.p., chiamato a operare nella fase procedimentale a monte della scelta del contraente, sanzionando ogni turbamento destinato a riflettersi sul contenuto del bando. Gli artt. 353 e 353 bis c.p. coprono dunque spazi cronologici contigui, rispettivamente successivi e precedenti l'avvio della gara. In conclusione, il reato è stato inserito dal legislatore al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Questa ipotesi di reato sanziona chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., ossia quelli derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione a cose od opere che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Il termine "fornitura" si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche ai servizi. Secondo l'orientamento recentemente avallato dalla Suprema Corte, la norma incriminatrice richiede, quanto alla frode, una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o

ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. pen., sez. VI, n. 29374/2020).

La fattispecie potrebbe ad esempio rilevare nell'esecuzione di un servizio di advisory nei confronti di un ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o di un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

Questa ipotesi di reato si realizza nei casi in cui – mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa ex art. 640-*bis* c.p. – taluno consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'illecito penale si configura nel caso in cui le erogazioni ottenute siano di ammontare superiore a euro 5.000,00.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

La fattispecie potrebbe ad esempio rilevare nell'ipotesi di esecuzione di un servizio di advisory volto a far ottenere al cliente un'erogazione a carico di uno dei fondi in questione, tramite esposizione di dati o notizie falsi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

In generale, affinché ricorra il delitto di truffa (art. 640 c.p.) sono necessari i seguenti elementi:

- una particolare condotta fraudolenta, posta in essere dal soggetto agente mediante artifici o raggiri;
- l'induzione in errore della vittima del reato, come conseguenza dei detti artifici o raggiri;
- il compimento, da parte della vittima, di un atto di disposizione patrimoniale a seguito dell'induzione in errore;
- un danno patrimoniale, derivato alla vittima, con ingiusto profitto per il soggetto agente o per altra persona.

La fattispecie illecita di cui all'art. 640-*bis* c.p. sussiste nell'ipotesi in cui il reato di truffa riguardi contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Detto reato si differenzia da quello di "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" (mediante esposizione di dati o notizie false) di cui all'art. 316-*ter* c.p., in quanto i fatti di truffa risultano connotati da più gravi elementi di frode, occorrendo un "di più" rispetto al semplice mendacio o all'omissione di informazioni.

L'illecito in esame si può realizzare, ad esempio, nel caso in cui, ponendo in essere artifici o raggiri – quali la formazione di documentazione falsa (non è, dunque, sufficiente la mera presentazione della stessa) – si ottengano finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni con induzione in errore dei soggetti pubblici sopra indicati.

Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

L'illecito può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui – nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di una licenza o di un permesso a costruire – il soggetto che agisca nell'interesse o a vantaggio della Società, fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta, mediante le quali ottenga il titolo abilitativo richiesto. Oppure, si veda aggiudicare una gara d'appalto nell'assenza dei requisiti previsti dal bando.

La fattispecie riveste oggi un ruolo di minor rilievo applicativo a seguito dell'introduzione dell'art. 640-*bis*, con particolare riguardo alle condotte afferenti le erogazioni pubbliche, nonché dei reati tributari e doganali all'interno del Decreto 231.

Da segnalare, comunque, l'orientamento giurisprudenziale che tende ad ammettere la sussistenza del reato di truffa anche nelle ipotesi in cui il danno, seppur a fronte di una diminuzione patrimoniale da parte dell'ente pubblico, sia in definitiva sopportato da un privato, cosa che induce a ritenere a rischio i casi in cui l'inganno all'ufficio PA si ripercuota su altri soggetti coinvolti (per es., il diniego di una licenza che invece viene concessa alla società che ha manomesso i documenti).

Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-ter, co. 2, c.p.)

La fattispecie di reato in esame si configura allorquando il soggetto agente, mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione dei dati in esso contenuti o a esso pertinenti, ottenga un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il reato può essere integrato, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- laddove, ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico o telematico al fine di inserire un importo superiore a quello conseguito legittimamente;
- in caso di alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze (iscrizioni in albi, ecc.), ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

Il reato di frode informatica individua una tipologia di illecito in via di progressiva espansione, che assume rilievo, ai fini della normativa di cui al Decreto 231, solo se realizzato a danno di una Pubblica Amministrazione. L'illecito presuppone che l'alterazione dei dati "immagazzinati" nel sistema avvenga al fine della percezione di un ingiusto profitto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il delitto di concussione è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Si tratta di un reato che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio: il privato costretto alla dazione o alla promessa indebita è vittima del reato; un altro privato potrebbe, tuttavia, concorrere nella concussione, mediante un contributo materiale o morale (art. 110 c.p.) e qui potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell'ente soggetto alla responsabilità 231.

Perché sussista il delitto di concussione, sono necessari i seguenti elementi:

- una condotta di costrizione, ossia di violenza o minaccia;

- l'abuso della qualità, indipendentemente dalla correlazione con i propri poteri, o dei poteri stessi, da parte dell'autore;
- la corresponsione o l'impegno a corrispondere denaro o qualsiasi altra utilità, non dovuta per legge all'autore come soggetto pubblico, da parte del privato all'autore medesimo o ad altra persona.

La fattispecie può rilevare, ad esempio, nell'ipotesi in cui alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale presso un ente partecipato o controllato, con il concorso di un soggetto interno alla Società, costringano il Presidente a corrispondere loro una somma di denaro, facendo leva sulla minaccia – più o meno esplicita – che, diversamente, la verifica verrebbe prolungata a tempo indeterminato, pur in mancanza della necessità di svolgere ulteriori accertamenti. Al di là delle ipotesi di concorso nel reato, l'unica alternativa verosimilmente rilevante sarebbe quella in cui il personale della Società assumesse esso stesso la qualifica di incaricato di pubblico servizio e SINLOC quella di concessionario privato.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Commette il delitto di induzione indebita il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Perché sussista il delitto di induzione indebita sono necessari i seguenti elementi:

- una condotta di induzione, consistente in un'attività dialettica dell'autore, che si avvalga della propria autorità e ricorra a varie argomentazioni, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità;
- l'abuso della qualità, indipendentemente dalla correlazione con i propri poteri, o dei poteri stessi, da parte dell'autore;
- la corresponsione o l'impegno a corrispondere denaro o qualsiasi altra utilità, non dovuta per legge all'autore come soggetto pubblico, da parte del privato all'autore medesimo o ad altra persona.

Si tratta di un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ma pure il privato indotto alla dazione o alla promessa indebita viene punito, seppur meno severamente. Di conseguenza, anche l'area del rischio-reato si amplia rispetto alla corruzione, potendosi prescindere dall'accordo tra ente e funzionario.

In giurisprudenza si è riconosciuto il delitto di induzione indebita nella condotta di un sottufficiale della Guardia di Finanza che, nell'esercizio di attività di verifica,

aveva prospettato al titolare di un'azienda il rilievo di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e si era, quindi, fatto promettere una consistente somma di danaro per non procedere oltre.

Corruzione (artt. 318-322 c.p.)

In generale, la corruzione si può definire come un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un corrispettivo non dovuto.

Di questo reato rispondono sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), sia il privato (art. 321 c.p.).

Il delitto di corruzione, in effetti, si differenzia da quelli di concussione e di induzione indebita per la posizione in cui si trovano le parti: nei primi è caratteristica la posizione di preminenza del funzionario pubblico rispetto al privato; nella corruzione, invece, entrambi i soggetti – pubblico e privato – si trovano in una situazione di sostanziale parità.

Il codice distingue tra:

- corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. "corruzione impropria");
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. "corruzione propria").

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Commette il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Nella corruzione impropria, oggetto dell'accordo criminoso è l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del funzionario pubblico, che ha sostituito il precedente – e meno esteso – riferimento all'atto.

Della corruzione impropria il privato risponde anche se l'accordo illecito segue l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico funzionario (c.d. "corruzione susseguente").

Scomparso il previgente riferimento alla «retribuzione», la fattispecie riguarda potenzialmente anche i donativi di modico valore (es.: bottiglia di liquore), di solito offerti in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), rimanendo comunque l'onere, per l'accusa, di dimostrare il collegamento causale del regalo col mercimonio della funzione da parte del pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Commette il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Nella corruzione propria, oggetto dell'accordo illecito può essere:

- l'omissione di un atto dell'ufficio (es.: la contestazione di illeciti tributari);
- il ritardo di un atto dell'ufficio (es.: la stessa contestazione di illeciti tributari, per far spirare il termine di prescrizione degli stessi);
- l'emaneazione di atto contrario ai doveri d'ufficio, cioè in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o, comunque, al dovere di fedeltà, imparzialità ed onestà del pubblico funzionario (es.: il rilascio di un permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia).

Per la configurazione del reato non è necessario che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia compiuto (es.: che la contestazione degli illeciti tributari sia omessa o ritardata).

Anche per la corruzione propria c.d. susseguente è necessaria l'effettiva dazione del compenso al pubblico funzionario.

Il delitto – del quale risponde anche il privato (art. 321 c.p.) – è aggravato se il fatto corruttivo ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis c.p.).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Commette il delitto di istigazione alla corruzione:

- chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- chiunque offra denaro o altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 2);

- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (comma 3);
- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri (comma 4).

Si tratta – com'è evidente – di un tentativo unilaterale di corruzione, propria o impropria.

La responsabilità dell'ente consegue, ovviamente, ai delitti di istigazione commessi dal privato (commi 1 e 2).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Ricorre tale reato qualora i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il corrotto non deve necessariamente essere un magistrato (può infatti trattarsi, per es., di un cancelliere) e costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (sicché rileva, per es., sia la corruzione di un magistrato per ottenere una sentenza favorevole in un processo civile, sia quella di un testimone affinché renda una deposizione favorevole).

Destinatario del favore o del danno è la parte processuale, cioè chi ha proposto la domanda e colui contro il quale la domanda è proposta (es.: la controparte di un procedimento civile per il recupero di un credito).

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone sopra indicate;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone sopraindicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione (impropria, propria o in atti giudiziari), sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il soggetto per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La fattispecie, riformata e inserita nel catalogo 231 dalla L. 3/2019 (c.d. legge "spazzacorrotti"), è figura sussidiaria rispetto a quelle di corruzione e mira a punire condotte prodromiche alla consumazione di tali delitti.

Con la riforma del 2019, il nuovo art. 346-bis c.p. sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito: infatti, non viene punito soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti nazionali o stranieri, comunitari e internazionali citati.

Il reato si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, che può anche prescindere da un valore patrimoniale (ad es., la prestazione sessuale). Viene punito sia l'intermediario, sia il privato che promette o dà il denaro o l'utilità.

Per esempio, va affermata la sussistenza del delitto di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui un dipendente della società prometta o consegni denaro ad un terzo soggetto come prezzo della sua mediazione illecita per ottenere un trattamento di favore da parte del funzionario incaricato della gestione di una pratica pubblica.

Abuso d'ufficio con lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 c.p.)

Commette il reato di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La fattispecie assume rilevanza ai fini del Decreto 231 solamente nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il delitto potrebbe ricorrere, ad esempio, nell'ipotesi in cui il personale della Società, attraverso l'attività di advisory o la partecipazione a gare pubbliche, concorra nell'abuso d'ufficio commesso dal soggetto appartenente ad un ente terzo e qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 110 c.p.).

Al di là delle ipotesi di concorso nel reato, l'unica alternativa verosimilmente rilevante sarebbe quella in cui il personale della Società assumesse esso stesso la qualifica di incaricato di pubblico servizio e SINLOC quella di concessionario privato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La fattispecie è integrata dalla condotta di chi induce la persona chiamata a rispondere dall'Autorità Giudiziaria a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni non corrette.

Si pensi al caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale di SINLOC, al fine di perseguire un interesse o vantaggio della Società, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in giudizio.

Ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006, la fattispecie rileva anche quale reato di tipo transnazionale (si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).

1.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione (R1):
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (A): 1) relazioni con referenti della PA o dell'UE prima e durante la fase di gara e di aggiudicazione; 2) predisposizione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica per la partecipazione alla procedura (es. atti finalizzati alla costituzione di ATI, comunicazioni, dichiarazioni e offerte tecnico-metodologiche)/presentazione societaria; 3) gestione flussi informativi elettronici con la PA o con l'UE/gestione documentazione con finalità probatoria; 4) ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori ai fini della partecipazione alla procedura;
 - Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 5) gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi-sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, ecc.) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ISPEL, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, MEF, Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, ecc.); 6) richiesta e ottenimento di atti pubblici (autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, iscrizioni, ecc.) funzionali all'esecuzione delle attività della Società; 7) richiesta, acquisizione e gestione amministrativa di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici nazionali ed europei (ad es. finanziamenti per corsi di formazione, ecc.); 8) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, ecc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi; 9) gestione flussi informativi elettronici/utilizzo software e banche dati/gestione e monitoraggio sistema informativo societario/gestione contenuti sito internet societario;
 - Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 10) relazioni con referenti della PA nell'ambito della

gestione degli adempimenti normativi e amministrativi (ad es., comunicazioni ad Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, comunicazioni e adempimenti per la gestione del personale - retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali), adempimenti fiscali e tributari, adempimenti in materia di privacy e data protection, salute e sicurezza sul lavoro, gestione della sede aziendale, ecc.; 12) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita; 13) gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer, smartphone, carte prepagate, autovetture, ecc.)/gestione delle trasferte;

- Processo commerciale (D): 18) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della società e l'acquisizione di commesse; 19) gestione dell'offerta-contratto e delle trattative contrattuali; 20) ricerca e selezione dei partner di progetto e dei subappaltatori;
- Erogazione dei servizi (advisory) (G): 24) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati per l'esecuzione della commessa e la gestione del rapporto contrattuale (sviluppo ed erogazione del servizio, controlli e verifiche del servizio, consegne intermedie e consegna definitiva finale del servizio, assistenza, gestione delle modifiche contrattuali); 25) gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e collaudo di commesse/utilizzo software e banche dati; 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.);
- Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 29) ricerca e selezione dei partner ai fini della partecipazione alle operazioni di investimento; 31) due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi; 33) relazioni con soggetti apicali o sottoposti

- di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione degli investimenti; 34) gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione dei progetti di investimento/utilizzo di software e banche dati;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 36) selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di beni (es. cancelleria, telefonia, componenti hardware, software, mobili ufficio) e servizi (utenze, assicurazioni, servizi di pulizia, manutenzione e gestione degli immobili), ivi comprese le consulenze o le prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.); 37) gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico; 39) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante la fase di esecuzione della fornitura, ivi compresa la gestione delle non conformità-difformità-segnalazioni;
 - Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale (J): 40) selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;
 - Gestione dati e sistemi informatici (L): 49) gestione degli accessi (fisici e logici) e dei profili; 50) gestione degli applicativi e dei sistemi hardware e software; 51) gestione dati e archiviazione documenti;
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza (M): 52) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (R15):
- Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 5) gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi-sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, ecc.) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ISPEL, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, MEF, Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, ecc.); 8)

gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, ecc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi;

- Erogazione dei servizi (advisory) (G): 24) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati per l'esecuzione della commessa e la gestione del rapporto contrattuale (sviluppo ed erogazione del servizio, controlli e verifiche del servizio, consegne intermedie e consegna definitiva finale del servizio, assistenza, gestione delle modifiche contrattuali);
- Processo equity investment (H): 33) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione degli investimenti;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 39) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante la fase di esecuzione della fornitura, ivi compresa la gestione delle non conformità-difformità-segnalazioni.

1.3 Principi generali di prevenzione e controllo

1.3.1. Nozione di Pubblica Amministrazione

Ai fini della presente Parte Speciale, per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici nazionali e sovranazionali (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Istituzioni Comunitarie, Stati membri dell'Unione Europea, ecc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società in controllo pubblico, società miste, ecc.) che svolgono qualsiasi pubblica funzione o servizio, oltre alle persone fisiche alle dipendenze degli stessi o agli stessi comunque riconducibili.

Sono pubblica funzione le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali, territoriali o sovranazionali, Forze dell'Ordine, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per pubblico servizio si intendono invece le attività disciplinate da norme di diritto pubblico caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Ad esempio, si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali, territoriali o sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività disciplinate da norme di diritto pubblico finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico o alla tutela di un interesse pubblico.

Ad esempio, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

1.3.2. Principi generali di prevenzione e controllo

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e delle previsioni del Modello Organizzativo che disciplinano tutti i processi e le attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* D. Lgs. 231/2001.

In generale, vige il divieto di porre in essere, concorrere, cooperare o comunque dare causa:

- alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, anche in via meramente potenziale o tentata, le fattispecie di reato da cui può dipendere la responsabilità dell'ente ex artt. 24, 25 e 25-*decies* D. Lgs. 231/2001;
- alla realizzazione di comportamenti incompatibili con i principi espressi dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo e dalle procedure e documenti allegati o richiamati;
- a qualsiasi violazione di leggi, regolamenti, autorizzazioni, istruzioni o altri provvedimenti delle autorità competenti, nonché di tutte le procedure interne che regolamentano i processi e le attività sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- alla realizzazione di comportamenti che integrano situazioni di conflitto di interesse con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* D. Lgs. 231/2001;
- promettere, offrire, consegnare o ricevere, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, denaro, beni, altre utilità oppure promettere, offrire, accordare o ricevere vantaggi di qualsivoglia natura (anche immateriale, come per esempio la promessa di assunzione, ovvero di carattere non patrimoniale, come per esempio la prestazione sessuale), in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, secondo la nozione estensiva sopra delineata;
- promettere, offrire, consegnare o ricevere denaro, beni o altre utilità oppure promettere, offrire, accordare o ricevere vantaggi di qualsivoglia natura, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, in favore del coniuge, di parenti entro il quarto grado, ovvero ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, di esponenti della Pubblica Amministrazione;
- distribuire loro omaggi o regalie, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, salvo che si tratti di doni di assai modico valore, che non eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia, e sempre che non possano essere intesi come volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsivoglia attività di SINLOC. In ogni caso, non sono ammessi omaggi o regalie di valore superiore a euro 150,00, o comunque in

violazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e della normativa vigente in materia. L'erogazione di tutti gli omaggi/regalie consentiti è autorizzata e documentata per iscritto, onde consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;

- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- sollecitare, prendere parte a o avvalersi di qualsiasi forma di mediazione illecita o di indebita remunerazione finalizzate alla corruzione di esponenti della Pubblica Amministrazione, comprese le ipotesi in cui l'intermediario interno o esterno all'azienda sfrutti o vanti relazioni esistenti o asserite con questi ultimi;
- indebitamente farsi dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all'art. 322-bis c.p. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È fatto, altresì, divieto:

- a chi agisce, anche per interposta persona, per conto della Società e/o di soggetti terzi, nei rapporti con rappresentanti, funzionari o dipendenti di qualsiasi Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno, o comunque di agire in conflitto di interesse anche solo potenziale;
- di assumere alle dipendenze della Società o ingaggiare fornitori/professionisti/collaboratori esterni ex rappresentanti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, in violazione delle previsioni di cui al D. Lgs. 165/2001 ("TU pubblico impiego", con particolare riguardo al divieto di "pantouflage") e delle altre normative applicabili;
- di presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali (operanti anche a livello locale) o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, sovvenzioni, contributi o finanziamenti agevolati;

- di destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali (operanti anche a livello locale) o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- di presentare a enti pubblici, nazionali o comunitari, dichiarazioni o documenti non veritieri, al fine di ottenere licenze, concessioni, autorizzazioni in genere;
- in generale, di presentare a enti pubblici, nazionali o comunitari, dichiarazioni non veritiere;
- di erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo;
- di favorire illecitamente e/o indebitamente gli interessi della Società inducendo – tramite qualsiasi forma – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- di impedire o turbare gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- di turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di altro atto equipollente, mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Inoltre, SINLOC predispone:

- un efficace sistema di deleghe di funzioni, che consenta una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:
 - svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;

- comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 1.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
- interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;
- un sistema che garantisca massima tracciabilità, trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie, con particolare riguardo a tutti gli esborsi, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, nei confronti di soggetti o enti pubblici;
- un sistema che garantisca: a) la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato o, comunque, di quelle attività che implicano, anche per interposta persona e/o per conto di soggetti terzi, rapporti con enti pubblici; b) la segregazione dei compiti, nel rispetto di livelli autorizzativi predefiniti, e la predisposizione di attività di verifica mirate sui processi a "rischio strumentale", overosia quelli che possono agevolare la commissione di condotte corruttive o di mediazione illecita.

La Società, mediante i soggetti appositamente designati nel Modello, predispone la reportistica necessaria (così come individuata nel presente Modello), che dovrà essere messa a disposizione dei singoli responsabili di funzione, coinvolti nell'esecuzione dell'attività sensibili.

Ciascuna struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente Parte Speciale e nelle apposite procedure operative, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

SINLOC provvede in particolare all'archiviazione e alla conservazione:

- di tutti gli atti adottati dalla Pubblica Amministrazione, il cui contenuto è destinato a incidere sull'attività della Società;
- di tutti gli atti della Società, il cui contenuto è destinato a incidere sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- delle relazioni in cui si rende conto dell'attuazione delle delibere dell'organo amministrativo;
- dei reports, anche via email, trasmessi dai singoli responsabili di funzione, in adempimento degli specifici obblighi informativi previsti nell'ambito delle varie procedure;
- di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo erogativo a fronte di progetti propri e di terzi, ivi inclusi i contratti/lettere di incarico con i consulenti e/o i *referee* e simili coinvolti nel processo stesso;
- di tutta la documentazione prodotta per la partecipazione a gare pubbliche o comunque a procedure finalizzate all'ottenimento di commesse o finanziamenti/contributi pubblici;
- degli atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni *et similia* relativi alla gestione degli affari legali e fiscali oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
- dei verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
- degli atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.

Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, SINLOC fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

Con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili all'ordinaria operatività di SINLOC, copia di tutta la corrispondenza inerente rilievi o eccezioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere sottoposta preventivamente all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza.

Tutti gli atti sopra indicati rimangono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che, in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta, potrà prenderne visione ed estrarne copia.

Tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione dei predetti atti rimarranno a completa disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che potrà anche disporre l'audizione – dietro semplice richiesta – nell'espletamento dei controlli di competenza.

Da ultimo, ferma restando la dettagliata procedimentalizzazione dei processi-aree/attività/funzioni a rischio, la Società si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione:

- nessun tipo di pagamento è effettuato in contanti o in natura – sono consentiti limitati pagamenti in contanti, adeguatamente documentati, relativi ad anticipi per viaggi e trasferte per personale non dotato di carta di credito aziendale o a spese di modesta entità che si rendano necessarie nel limite di euro 150,00 per ciascun pagamento;
- i pagamenti nei confronti di soggetti o enti pubblici sono sempre autorizzati dai soggetti muniti di delega ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché, prima dell'erogazione, vagliati nei loro presupposti dal personale dell'ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo;
- delle erogazioni pubbliche conseguite deve essere rilasciato apposito rendiconto all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamenti, destinazione dei finanziamenti pubblici, ecc.) pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati. Riferiscono, altresì, all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i destinatari del presente Modello non possono dare seguito e sono tenuti a segnalare immediatamente al proprio superiore gerarchico, al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e all'Organismo di Vigilanza qualunque situazione ritenuta anomala o condotta – consumata o anche solo tentata – di ricatto, costrizione, induzione o corruzione di cui dovesse assistere o comunque avere conoscenza;
- i rapporti con esponenti riconducibili alla Pubblica Amministrazione richiedono tendenzialmente la presenza di almeno due soggetti. È in ogni caso obbligatoria la presenza di almeno due soggetti nei rapporti derivanti da visite ispettive;
- gli incontri ristretti tra rappresentanti di SINLOC e soggetti in rappresentanza della Pubblica Amministrazione sono registrati nell'ambito delle agende personali delle funzioni interessate mediante indicazione di data, oggetto dell'incontro e amministrazione partecipante. Viste le dimensioni della struttura societaria è cura dei singoli tenere le proprie

agende in modo corretto riportando le informazioni sopra elencate e custodire eventuali minute/verbali delle riunioni/incontri;

- le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività, qualunque sia il ruolo o la funzione svolta, devono sempre intendersi "riservate e confidenziali" e, pertanto, mai essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere od ottenere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle prescrizioni del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- le comunicazioni e i versamenti disposti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio: INPS, INAIL), devono essere veritieri e corretti. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie;
- i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione, già adottata e attuata dalla Società;
- gli incarichi conferiti ai professionisti/collaboratori esterni sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dall'amministratore delegato o da altro procuratore espressamente autorizzato e controfirmati dal Responsabile di processo che ha direttamente contrattato con il professionista esterno/collaboratore o che è interessato alla prestazione;
- l'assunzione di personale o l'incarico di collaboratori a qualunque titolo dipende esclusivamente da valutazioni di conformità ai principi etici della Società, professionalità, attitudine e competenza. La retribuzione complessiva deve allinearsi a quanto in essere verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando qualsiasi forma di privilegio nei confronti

di soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli comunque legati alla Pubblica Amministrazione;

- la scelta dei fornitori deve rispettare le previsioni del Codice Etico e basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri di efficienza e di mercato: ciò al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o al proposito di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- l'eventuale erogazione di servizi o investimenti da parte di SINLOC deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione di tutti i potenziali destinatari;
- la selezione dei referenti interni incaricati della gestione delle procedure di evidenza pubblica e degli altri rapporti con la Pubblica Amministrazione è preceduta da accurata verifica in ordine all'assenza di conflitti di interesse;
- la selezione dei partner ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica e delle altre attività dipende esclusivamente da valutazioni di conformità ai principi etici della Società, professionalità, affidabilità, attitudine e competenza.

È cura della Società provvedere alla continua formazione del personale che si rapporta con la Pubblica Amministrazione, attraverso ogni attività aziendale che sia ritenuta utile allo scopo di prevenire che si possa sostenere, a scusa della condotta tenuta, l'ignoranza della normativa vigente.

È escluso che chiunque intrattenga a qualsiasi titolo rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione abbia accesso diretto ai conti correnti e alle disponibilità finanziarie della Società.

1.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 1.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Gestione attività investimento
- Policy aziendale in materia di comportamenti dei consiglieri destinati nelle società partecipate
- Policy dei costi societari
- Selezione risorse umane, contrattualizzazione e inserimento in azienda - policy e procedura operativa
- Policy aziendale ruoli, inquadramenti e percorsi di carriera del personale
- Policy aziendale per la definizione ed erogazione dei bonus individuali
- Gestione delle procedure di evidenza pubblica
- Protocollo per l'attuazione della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
- Gestione procedure di iscrizione ad Albi Fornitori
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Procedura per la gestione delle attività inerenti la proposizione o l'inoltro di istanze/ricieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo Esecuzione Pagamenti
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione documentazione e archiviazione
- Regolamento Comitato di Direzione
- Regolamento Comitato Investimenti
- Gestione adempimenti in materia di privacy e data protection

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte

Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- nuovi progetti/erogazioni/rapporti che prevedono il coinvolgimento di controparti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, individuati sulla base delle caratteristiche definite dall'Organismo di Vigilanza;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili, a mero titolo esemplificativo: richieste/rinnovi di licenze, autorizzazioni e simili che siano stati negati ed il relativo motivo, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive e relative sanzioni comminate alla società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, ecc.;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

II – REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS. 231/2001) E ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D. LGS. 231/2001)

2.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di quasi tutte le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-ter e dall'art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001. Inoltre, le condotte che inficiano la genuinità e la trasparenza del bilancio, la regolare tenuta della documentazione contabile e il corretto funzionamento degli organi sociali possono determinare o agevolare la commissione di altre fattispecie di reato rilevanti (quali, ad esempio, la corruzione pubblica o privata, i reati tributari e il riciclaggio o l'autoriciclaggio).

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Per "Relazioni" si intende qualsiasi rapporto in forma scritta o orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta.

Costituisce "Comunicazione sociale" qualsiasi comunicazione che non rientra nelle categorie delle relazioni e i bilanci, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali, mentre sono invece estranee alla fattispecie le comunicazioni interorganiche.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite della

Cassazione n. 22474/2016, si è consolidato l'orientamento a mente del quale il reato sussiste laddove si sia verificato in concreto che le valutazioni espresse sono difformi dal vero legale e che l'autore di tali valutazioni non abbia rispettato i criteri legali «consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa». Non è pertanto rilevante penalmente la posta valutativa di bilancio che si discosta dai canoni fissati dal codice civile o dai principi contabili, purché se ne faccia menzione nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione e se ne illustrino le ragioni che hanno portato a disattendere i principi legali.

Residua indubbiamente, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite, un'area più problematica di valutazioni per le quali non esistono criteri normativamente predeterminati e principi consolidati riconosciuti nella prassi. Ci si riferisce a tutte le valutazioni prospettiche sull'andamento della gestione societaria o sull'impatto di un'operazione: si pensi alle valutazioni espresse dagli amministratori in prossimità di un aumento di capitale, di un'operazione di risanamento ovvero di ristrutturazione aziendale. In tali ipotesi, sarà necessario verificare, innanzitutto, se i documenti sottostanti le operazioni – da redigersi questi sì secondo criteri legali – siano rispondenti al vero legale e, in un secondo tempo, se le valutazioni formulate siano rispetto ad essi coerenti⁷.

La fattispecie ricorre anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto.

Si tratta di un'ipotesi delittuosa per integrare la quale non è necessario un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale fattispecie potrebbe rilevare, per esempio, laddove gli amministratori, nel bilancio, indicando costi fittizi supportati da false fatture, creino delle “riserve occulte”, di cui appropriarsi o da utilizzare per scopi illeciti.

⁷ E, nel caso di riscontrata divergenza, non si può comunque prescindere dal successivo accertamento della concreta idoneità della condotta a fronte della già avvenuta divulgazione dei documenti societari a cui tale valutazione si riferisce. È evidente, infatti, che in tale ipotesi i destinatari della valutazione sono stati messi in condizione di rendersi conto della discrasia esistente tra il giudizio e il documento sottostante.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del delitto di impedito controllo gli amministratori che impediscono o anche solo ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali (quanto alle S.p.A., il Collegio sindacale), mediante occultazione di documenti (es.: scritture contabili) od altri artifici idonei, qualora siffatta condotta abbia cagionato un danno (patrimoniale o non patrimoniale) ai soci. In mancanza del danno, il fatto costituisce un semplice illecito amministrativo, che non comporta la responsabilità dell'ente. È comunque richiesta la querela da parte della persona offesa.

Sussiste il reato in questione, per esempio, nell'ipotesi in cui, di fronte alla puntuale richiesta del Collegio sindacale, di un documento della Società, nell'esercizio dei suoi poteri-doveri di controllo, il Presidente opponga falsamente che il predetto documento è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie sanziona gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La norma si riferisce esclusivamente ai conferimenti che per natura integrano il capitale sociale, in sede di costituzione o di aumento, con esclusione, quindi, dei conferimenti al patrimonio.

Il reato si realizza sia allorquando difetti la deliberazione assembleare di riferimento, con equiparazione dei casi di nullità o di inesistenza giuridica della medesima, sia allorquando, in presenza di una delibera assembleare, questa si allontani dai prescritti canoni contenutistici e così risulti negativamente segnata da irregolarità *contra legem*, con connessa annullabilità. Il delitto non è comunque integrato dalle restituzioni o dalle liberazioni dall'obbligo di conferimenti che vengano effettuate dietro corrispettivo, mancando, rispettivamente, la possibilità di offesa all'interesse protetto ovvero la stessa tipicità del fatto.

La condotta non deve essere necessariamente diretta verso tutti i soci, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie la direzione verso alcuni o anche verso un solo

socio beneficiario, che possegga però tale qualità al momento in cui la condotta viene posta in essere⁸.

Fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione può avvenire in qualsiasi forma, diretta od indiretta, palese o simulata, integrale o parziale⁹. Per realizzarsi detta condotta, i conferimenti dovranno essere in tutto od in parte ancora inadempiti; sembra dunque rientrare nella definizione ogni comportamento diretto a svincolare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, a prescindere dalla forma, che potrà spaziare dalla dichiarazione unilaterale di volontà di rinuncia al rapporto negoziale.

La modalità comportamentale della liberazione è concretizzabile esclusivamente nella forma attiva, considerata l'impossibilità di estendere il paradigma punitivo anche alla volontaria inerzia dei soggetti qualificati nel richiedere al socio l'adempimento, non reperendosi, a tutt'oggi, nella sistematica civilistica di riferimento, un tale obbligo d'azione.

Sussiste il reato in questione, per esempio, nell'ipotesi in cui, gli amministratori restituiscano conferimenti ai soci attraverso il pagamento di onorari professionali per prestazioni inesistenti.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La norma sanziona, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il termine "ripartizione" viene inteso come effettivo pagamento del corrispettivo, quale concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento.

Nell'economia della fattispecie, per "utile" sembra corretto intendere il risultato economico positivo dell'attività appunto prefissata come oggetto sociale, nell'accezione di utile di bilancio, enucleabile, secondo una formula a contenuto contabile, in un qualsiasi incremento comunque conseguito dal patrimonio sociale

⁸ Non verrà quindi in rilievo lo scioglimento dell'ex socio dall'obbligo solidale con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti sulle azioni o sulle quote alienate, così come non potrà assumere rilievo l'eventuale trasferimento di beni sociali ad estranei.

⁹ Normalmente, la restituzione sarà, però, simulata e così compiuta con mezzi sofisticati e fantasiosi, attraverso una molteplicità di espedienti e schemi negoziali. Anche la liberazione, pur nel silenzio normativo, potrà avvenire in forma simulata, essendo ad esempio con certezza penalmente rilevante la compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società.

netto, seppur non immediatamente e direttamente riferibile all'esercizio dell'attività economica, comprensivo quindi anche degli utili accantonati e delle perdite accumulate in esercizi anteriori, con relativo peso positivo e negativo, quale risultato riferito all'intera gestione fino al momento operata e in un contesto di qualificazione di carattere economico: vanno quindi ricompresi nella fattispecie tutti gli incrementi patrimoniali della società, a nulla rilevando la provenienza degli stessi¹⁰.

Non sembrano sorgere particolari problemi sulla nozione di "acconti sugli utili", che rimane desumibile nei suoi contenuti sostanziali dalla disciplina civilistica dettata dall'art. 2433-*bis* c.c.¹¹

Il valore degli utili non effettivamente conseguiti è equiparato dalla dottrina a quello degli utili che la precedente fattispecie chiamava fittizi: e cioè quelli non realmente acquisiti o per effetto della gestione sociale o per altro titolo, così ragionevolmente ritenendosi al contrario che l'utile sia effettivamente conseguito allorquando la società abbia definitivamente acquistato l'incremento patrimoniale, non dipendendo l'effettività di cui è causa dalla sua liquidità. Il problema delicato continua a radicarsi nell'accertamento in concreto della non effettività del conseguimento, in un contesto di individuazione dei modi e dei mezzi di qualificazione che se richiamano un'attività almeno in parte simulatoria, non implicano necessariamente un'attività artificiosa; laddove il parametro di riferimento rimarrà il bilancio¹². Sotto la nuova disciplina non dovrebbero integrare il fatto di reato le ripartizioni di utili tratte dalle riserve facoltative a norma di statuto o per deliberazione assembleare né dalle riserve occulte.

Diverso è il concetto di "utili o acconti destinati per legge a riserva". Al riguardo, in prima istanza occorre ricordare come si tratti di utili od acconti effettivamente conseguiti, che in quanto tali fanno definitivamente parte del patrimonio della

¹⁰ A condizione però della relativa liceità, con la quantizzazione costituita quindi sia dai positivi risultati della gestione economica, sia dagli altri proventi, quali ad esempio il sovrapprezzo sulla vendita delle azioni, le eredità, i legati, le donazioni.

¹¹ L'operazione di distribuzione – lecita soltanto in società per legge sottoposte a certificazione del bilancio – deve essere contemplata dallo statuto e deliberata dagli amministratori solo dopo l'avvenuta certificazione ed approvazione del bilancio del precedente esercizio e non è consentita se il bilancio abbia rivelato perdite di esercizio. Il limite della somma complessiva destinata al riparto di acconti non può superare la minor somma tra gli utili conseguiti alla chiusura dell'esercizio precedente, previa deduzione delle quote destinate per legge alla riserva legale e per statuto a quella statutaria, ed il complesso delle riserve disponibili in quel momento. La deliberazione relativa al riparto deve essere preceduta da un prospetto contabile (da depositarsi nella sede della società per la presa visione da parte dei soci, sino alla approvazione del bilancio di esercizio), accompagnato da una relazione esplicativa diretta a documentare l'esistenza delle condizioni per procedere alla distribuzione, da ritenersi vietata allorquando la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società non lo consenta.

¹² Rilevando il riscontro non già ai risultati del singolo esercizio annuale, bensì al bilancio dell'intera gestione sociale, cosicché alla distribuzione del dividendo annuale potrà ad esempio concorrere anche l'utile accantonato in precedenti esercizi.

società, attenendo la non distribuibilità ad un momento diverso da quello della acquisizione.

Divengono in questo contesto centrali le enucleazioni delle fonti dei divieti di distribuzione, con limitazione alla ricerca delle fonti normative; ed è di immediata evidenza il legame con la disciplina civilistica, alla quale si rinvia per completezza.

In relazione del terzo oggetto materiale, le “riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite”, in generale queste consistono in accantonamenti di quote all’attivo ulteriori rispetto al capitale, le quali attraverso una indicazione contabile con inserimento in bilancio di corrispondenti poste ideali del passivo, ai sensi dell’art. 2424, vengono sottratte alla distribuzione al fine di evitare che il capitale stesso subisca l’immediato impatto delle eventuali congiunture sfavorevoli e di dotare la società di maggiori mezzi finanziari.

Malgrado si tratti di una contravvenzione, che è di regola punibile anche per colpa, la fattispecie in esame, per struttura, parrebbe richiedere il dolo dell’autore.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma sanziona gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali oppure della società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Ad integrare la fattispecie non basta la mera inosservanza delle relative disposizioni civilistiche, ma occorre l’effettiva determinazione causalmente collegata di un evento negativo, lesivo della sfera patrimoniale tutelata, incidente sull’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si può rilevare come, nonostante la disciplina degli acquisti di azioni o quote proprie appaia fondamentalmente dettata con riferimento all’ipotesi della compravendita, essa debba venire estesa a tutte le altre figure contrattuali, come ad esempio la permuta od il riporto, che abbiano come effetto l’acquisto nei termini di cui al dato normativo.

Il termine viene così assunto in una accezione ampia, costituendo appunto acquisto qualsiasi negozio che valga a trasferire alla società la proprietà di azioni o quote dalla stessa emesse.

La sottoscrizione di azioni o quote individua l’altra forma di condotta punibile: coerentemente con la struttura di reato di evento della fattispecie, vale qui a

caratterizzare l'effettivo versamento dei relativi decimi, e non della semplice sottoscrizione, che potrà integrare la figura del tentativo.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma sanziona a querela della persona offesa gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. L'evento naturalistico del danno ai creditori rappresenta il *discrimen* tra l'operatività dell'art. 2626 c.c. e l'operatività della più gravemente sanzionata fattispecie di cui all'art. 2629 c.c. Troverà dunque applicazione l'art. 2626 non solo quando gli amministratori abbiano agito di propria iniziativa, senza alcuna previa deliberazione dell'assemblea, ma anche quando la restituzione dei conferimenti o la liberazione dall'obbligo di eseguirli siano avvenuti sulla base di una deliberazione assembleare di riduzione del capitale affetta da invalidità, ma senza cagionare danno ad alcuno dei creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma sanziona gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma intende colpire determinate operazioni che incidono, inquinandolo, sul processo "genetico" del nucleo patrimoniale protetto, nei due momenti della costituzione della società e dell'aumento del capitale sociale.

La formula normativa risulta dunque caratterizzata dall'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, in linea con la ridefinizione contenutistica delle norme civili relative nello specifico alle azioni, alle quote, ai conferimenti, sia in punto emissione, sia in punto attribuzione, sia in punto contenuti, sia, ancora, in punto valore.

Tramite la seconda ipotesi di condotta, descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il legislatore ha inteso subordinare alla costituzione o all'incremento del capitale un reale apporto esterno di ricchezza, evitando così che una medesima somma di denaro possa consentire la costituzione di due società aventi entrambe un capitale corrispondente a quella somma ovvero possa essere utilizzata da parte di due società per effettuare ciascuna un corrispondente aumento del proprio capitale, con possibilità di lievitazione all'infinito, tutto risolvendosi sempre in un fittizio giro di denaro.

La terza ipotesi concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione da cui derivi l'evento negativo di fattispecie.

Il legislatore ha ritenuto punibile non soltanto la totale fittizia formazione o il totale fittizio aumento del capitale, ma pure la fittizia parziale formazione od il fittizio parziale aumento dello stesso.

Circa l'oggetto materiale della condotta, si può osservare come con la locuzione conferimenti si individuino generalmente gli apporti dei soci conferenti alla costituzione dei mezzi per lo svolgimento dell'attività sociale, con indicazione normativa delle eventuali esclusioni in punto conferibilità di peculiari beni in particolari tipologie societarie.

Per conferimenti di beni in natura si intendono quelli concernenti beni diversi dal denaro o dai crediti, ivi compresi i beni immateriali, la problematicità della cui stima non può certo costituire la ragione logica e giuridica per la loro estromissione dall'economia della fattispecie, prestandosi al contrario proprio detti beni all'attività di rilevante sopravvalutazione e così obbligatoriamente da prendere in considerazione, in un quadro di logica punitiva.

Per ciò che concerne l'oggetto materiale patrimonio della società nel caso di trasformazione, la dottrina continua a fissarne la limitazione al patrimonio netto della società che si trasforma, onde il delitto potrà commettersi sia sovrastimando le componenti attive, sia ipovalutando le componenti passive.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La norma sanziona a querela della persona offesa i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 25-ter, lett. s-bis), D. Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità dell'ente cui appartiene il soggetto che, anche per interposta persona e salvo che il fatto costituisca più grave reato, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci i liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Integra la fattispecie in esame, per esempio, la condotta del soggetto delegato alla gestione degli acquisti che, al fine di "spuntare" un prezzo più basso nella fornitura di beni o servizi, corrompe il direttore vendite della società controparte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

L'art. 25-ter, lett. s-bis), D. Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità dell'ente cui appartiene il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci i liquidatori, di società o enti privati, nonché a soggetti sottoposti alla vigilanza di questi, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma sanziona la condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La condotta è descritta (e circoscritta) mediante il riferimento ad una specifica modalità attuativa consistente, appunto, nell'impiego di atti simulati o fraudolenti, «cioè tali da far apparire una realtà diversa o da trarre in inganno con pregiudizio altrui» (es.: socio, che si avvalga di azioni o quote non collocate; amministratore che simuli la vendita delle proprie azioni, per aggirare il divieto di voto).

Si ritiene che gli atti simulati siano quelli riconducibili, *lato sensu*, al meccanismo delineato dall'art. 1414 c.c., che evidentemente acquistano penale rilevanza non in quanto tali ma in quanto abbiano determinato una maggioranza non genuina; e ciò a prescindere dalle azioni civilmente esperibili per far valere la simulazione.

Nella nozione di atti fraudolenti, invece, si tende a farvi riconfluire sia le altre condotte prima espressamente tipizzate, e cioè l'avvalersi di quote non collocate e il fare esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, sia le rimanenti condotte prima qualificabili come "altri mezzi illeciti".

Ad esempio, commette il reato in questione l'amministratore che impedisce l'esercizio del diritto di voto al creditore pignoratizio che ne abbia diritto, omettendo le dovute comunicazioni finalizzate a consentirgli la partecipazione all'assemblea di approvazione del bilancio.

Tale comportamento dev'essere tenuto allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche non patrimoniale (es.: dall'amministratore, per evitare un'azione di responsabilità).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Risponde di aggioaggio chi compia una condotta fraudolenta che – in base a una valutazione rapportata al momento in cui è compiuta e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto – è suscettibile di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (es.: obbligazioni di società), o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. In particolare, detta manovra può realizzarsi attraverso:

- la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose (es.: della dimissione di un amministratore delegato);
- operazioni simulate (es.: vendite simulate di strumenti finanziari);
- altri artifici, comportamenti anche di per sé leciti, ma posti in essere con modalità tali da alterare il normale gioco della domanda e dell'offerta (es.: immissione di uno o più ordini di compravendita all'unico fine di influenzare il prezzo di uno strumento finanziario).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, esponcano, in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'ente, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto terzi.

Il reato si perfeziona, altresì, mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva (per es., omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità) che in concreto determini un consapevole ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle autorità di vigilanza.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

Il reato in questione sanziona chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie è integrata anche nei confronti di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopradescritte.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Il reato in questione sanziona chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Non è tuttavia punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita od operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)

La fattispecie ricorre laddove sia commessa nell'interesse o vantaggio dell'ente una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Secondo la prima norma del regolamento, non è consentito:

- a. abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b. raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- c. comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

La seconda norma del regolamento dispone invece che non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Reati societari (R6):
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (A): 4) ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori ai fini della partecipazione alla procedura;
 - Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 5) gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi-sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, ecc.) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ISPEL, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, MEF, Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, ecc.); 6) richiesta e ottenimento di atti pubblici (autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, iscrizioni, ecc.) funzionali all'esecuzione delle attività della Società; 7) richiesta, acquisizione e gestione amministrativa di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nei confronti dello Stato e di altri

- enti pubblici nazionali ed europei (ad es. finanziamenti per corsi di formazione, ecc.); 8) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, ecc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi;
- Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 10) relazioni con referenti della PA nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi e amministrativi (ad es., comunicazioni ad Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, comunicazioni e adempimenti per la gestione del personale - retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali), adempimenti fiscali e tributari, adempimenti in materia di privacy e data protection, salute e sicurezza sul lavoro, gestione della sede aziendale, ecc.; 11) gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali/rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, ecc.)/predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili/predisposizione delle dichiarazioni fiscali e attività collaterali/conservazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria; 12) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita; 13) gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer, smartphone, carte prepagate, autovetture, ecc.)/gestione delle trasferte; 14) gestione dei rapporti e delle operazioni con le società controllate/partecipate (extra investimento - SINLOC MC); 15) gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio sindacale e con la società di Revisione legale; 16) gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve/gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale/gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.); 17) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;
 - Processo commerciale (D): 18) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della società e l'acquisizione di commesse; 19) gestione dell'offerta-contratto e delle trattative contrattuali; 20) ricerca e selezione dei partner di progetto e

- dei subappaltatori; 21) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;
- Gestione della comunicazione verso l'esterno (E): 22) gestione dei rapporti con la stampa e con gli organi di informazione/gestione flussi informativi elettronici/gestione sito web della società;
 - Pubblicazioni e gestione di convegni/eventi (F): 23) redazione di pubblicazioni/presentazioni a convegni/eventi;
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 24) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati per l'esecuzione della commessa e la gestione del rapporto contrattuale (sviluppo ed erogazione del servizio, controlli e verifiche del servizio, consegne intermedie e consegna definitiva finale del servizio, assistenza, gestione delle modifiche contrattuali); 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.); 27) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;
 - Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 29) ricerca e selezione dei partner ai fini della partecipazione alle operazioni di investimento; 30) deliberazione delle operazioni di investimento e disinvestimento; 31) due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi; 32) sviluppo dell'attività di investimento/monitoraggio e gestione del portafoglio investimenti ("core" e "non core")/nomina di rappresentanti negli organi sociali-amministrativi degli enti partecipati-controllati; 33) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione degli investimenti; 35) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 36) selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di beni

- (es. cancelleria, telefonia, componenti hardware, software, mobili ufficio) e servizi (utenze, assicurazioni, servizi di pulizia, manutenzione e gestione degli immobili), ivi comprese le consulenze o le prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.); 37) gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico; 39) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante la fase di esecuzione della fornitura, ivi compresa la gestione delle non conformità-difformità-segnalazioni;
- Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale (J): 40) selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza (M): 52) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.
- Reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (R10):
- Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 14) gestione dei rapporti e delle operazioni con le società controllate/partecipate (extra investimento - SINLOC MC); 17) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;
 - Processo commerciale (D): 21) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;
 - Gestione della comunicazione verso l'esterno (E): 22) gestione dei rapporti con la stampa e con gli organi di informazione/gestione flussi informativi elettronici/gestione sito web della società;
 - Pubblicazioni e gestione di convegni/eventi (F): 23) redazione di pubblicazioni/presentazioni a convegni/eventi;
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.); 27) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;
 - Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione

degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 30) deliberazione delle operazioni di investimento e disinvestimento; 31) due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi; 32) sviluppo dell'attività di investimento/monitoraggio e gestione del portafoglio investimenti ("core" e "non core")/nomina di rappresentanti negli organi sociali-amministrativi degli enti partecipati-controllati; 35) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse.

2.3 Principi generali di prevenzione e controllo

2.3.1. Premessa

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e delle previsioni del Modello Organizzativo che disciplinano tutti i processi e le attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 25-ter e 25-sexies D. Lgs. 231/2001.

1.3.2. Principi generali di prevenzione e controllo in materia di false comunicazioni sociali

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nell'ottica di mantenere un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e la celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:
 - svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 2.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
 - interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;
- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- la massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- l'assoluta trasparenza del processo di fatturazione attiva e passiva;
- sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondenti a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- il divieto di corresponsione di compensi a collaboratori, professionisti/consulenti esterni o fornitori in genere in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;

- la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su clienti, partner e fornitori, sì da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la separazione funzionale tra coloro che selezionano o qualificano fornitori/clienti/partner e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

A garanzia della massima trasparenza, è previsto che gli accordi con i terzi (ad esempio con fornitori, consulenti e collaboratori esterni) siano sempre definiti per iscritto, con indicazione delle condizioni economiche concordate. I predetti accordi devono essere approvati da organi o soggetti muniti dei necessari poteri e verificati dal Collegio sindacale e dall'Organismo di Vigilanza.

È, inoltre, fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione del reato di false comunicazioni sociali;
- rappresentare – o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione – dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge, in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare prestazioni, anche nei confronti delle società partecipate e controllate, che non abbiano adeguata giustificazione, anche in considerazione del settore di operatività della Società;
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in riferimento al tipo di fornitura, servizio, o incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

La redazione del bilancio avviene sulla base dei seguenti principi:

- determinazione con chiarezza:
 - dei dati e delle notizie che ciascun soggetto responsabile deve fornire allo studio di consulenza esterno;
 - dei criteri per l'elaborazione dei dati da fornire;

- della tempistica della consegna dei dati da parte dei singoli responsabili;
- trasmissione di dati e informazioni allo studio di consulenza esterno attraverso il sistema informatico, in modo tale che sia consentita la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- rigoroso rispetto dei principi contabili e immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni di discostamento dagli stessi nella fase di predisposizione del bilancio;
- segregazione di funzioni e compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, la registrazione in contabilità della stessa e il relativo controllo;
- esecuzione di controlli periodici, da parte dei soggetti competenti, in ordine alla completezza, correttezza e accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- programma di informazione e formazione, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio;
- organizzazione di corsi di aggiornamento, per il caso di variazioni di disciplina;
- obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- tempestiva messa a disposizione della bozza di bilancio a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- confronto tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- istituzione e diffusione ai soggetti interessati di uno scadenziario in cui siano riportate le scadenze di tutti gli adempimenti di comunicazione e informazione.

1.3.3. Principi generali di prevenzione e controllo in materia di impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili o delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita

ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea e ostacolo alle Autorità pubbliche di Vigilanza

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme e procedure interne a tutela del capitale sociale, dei soci e dei creditori, nonché per la gestione dei rapporti con gli Organi di controllo (Collegio sindacale) e le Autorità pubbliche di vigilanza (MEF, Banca d'Italia, Consob, Autorità per la Concorrenza e il Mercato, Garante Privacy, ecc.).

Nell'ottica di garantire la corretta esecuzione dei controlli sulla Società da parte degli organi sociali e delle operazioni sul capitale sociale, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli, la celere individuazione delle responsabilità e l'immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di tutti gli atti e le decisioni afferenti il controllo sulla Società da parte degli organi sociali, la restituzione di conferimenti, la ripartizione degli utili o delle riserve o dei beni sociali, le operazioni su quote sociali o su azioni della controllante, di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione con altre società e la rappresentanza nell'Assemblea;
- la chiara e formale delimitazione dei ruoli, la celere individuazione delle responsabilità e l'immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di tutti gli atti e le decisioni afferenti le attività delle Autorità pubbliche di Vigilanza, quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura verso le Autorità, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte delle Autorità di Vigilanza, la predisposizione delle segnalazioni di vigilanza, ecc.;
- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza, tracciabilità e monitoraggio nella gestione delle operazioni a rilevante rischio-reato.

È, inoltre, fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote della società o azioni della controllante al di fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- effettuare operazioni che in qualsiasi modo determinino formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- in fase di liquidazione, ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

SINLOC assicura il regolare funzionamento degli organi sociali e la più assoluta correttezza e trasparenza nei rapporti tra gli stessi, consentendo e agevolando ogni forma di controllo previsto dalla legge sulla gestione sociale e la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

È pertanto fatto assoluto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano od ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuita agli organi sociali e, in particolare, al Collegio sindacale;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Le strutture/funzioni di SINLOC, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti nel presente protocollo, alle previsioni di legge esistenti in materia, nonché alle norme comportamentali richiamate all'interno del Modello Organizzativo e nella documentazione allegata o richiamata. In particolare:

- i membri degli Organi e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli Organi di Controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ciascuna struttura/funzione di SINLOC deve prevedere adeguate regole per la gestione e conservazione della documentazione ricevuta/prodotta (quali contratti, corrispondenza, comunicazioni da/verso SINLOC), anche prevedendo, ove opportuno, la protocollatura della corrispondenza e regole per la protezione della documentazione (quali l'obbligo, per specifiche tipologie di documenti, della conservazione in archivi protetti).

Inoltre, è fatto divieto di:

- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Organi di Controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro a membri degli Organi di Controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi di SINLOC, anche a seguito di illecite pressioni.

I rapporti con le Autorità di Vigilanza devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme

comportamentali richiamate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché nel presente protocollo, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti. In ogni caso è fatto divieto di:

- esibire documenti e dati incompleti, falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole od omissiva che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore o comunque ostacolarne lo svolgimento delle funzioni;
- promettere o versare somme di denaro ai Funzionari delle Autorità di Vigilanza a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi di SINLOC, anche a seguito di illecite pressioni.

I rapporti con le Autorità di Vigilanza devono essere gestiti esclusivamente da soggetti preventivamente designati e i relativi incontri tracciati all'interno di appositi documenti di registrazione, contenenti data, motivo e partecipanti all'incontro, gestito e alimentato da SINLOC. Tali documenti sono custoditi negli archivi societari.

Nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, il personale deve immediatamente segnalare la situazione al proprio diretto superiore e al Legale Rappresentante per le azioni del caso, nonché all'Organismo di Vigilanza.

Gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e la predisposizione della relativa documentazione devono essere espletati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nella presente Parte Speciale.

Gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza devono essere altresì effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo.

Tutte le comunicazioni inviate alle Autorità di Vigilanza devono essere verificate e sottoscritte da parte del responsabile competente e autorizzate da un soggetto avente i necessari poteri. Ciascuna struttura/funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'attività disciplinata nel presente protocollo, ivi inclusa quella

trasmissa alle Autorità di Vigilanza in via telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:

- atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni *et similia* relativi alla gestione degli affari legali e fiscali oppure alla gestione amministrativa;
- verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili.

Con riferimento alla gestione dei rapporti non riconducibili all'ordinaria operatività di SINLOC, la corrispondenza inerente rilievi o eccezioni nei rapporti con le Autorità di Vigilanza deve essere sottoposta preventivamente al Legale Rappresentante e all'Organismo di Vigilanza.

1.3.4. Principi generali di prevenzione e controllo in materia di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme e procedure interne che disciplinano i rapporti con gli altri enti privati.

In generale, è fatto comunque divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- promettere o accordare vantaggi di qualsivoglia natura (anche immateriale, come per es. la promessa di assunzione), in favore di esponenti di enti privati;
- promettere, offrire o consegnare denaro, beni o altra utilità, anche per interposta persona, al coniuge, ai parenti fino al quarto grado, ovvero ad ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, di esponenti di enti privati con cui SINLOC intrattenga rapporti economici;
- ricevere o distribuire omaggi o regalie, anche per interposta persona, ai soggetti di cui al punto che precede, salvo che si tratti di doni di assai modico valore, che non eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia, e sempre che non possano essere intesi come volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsivoglia attività di SINLOC. In ogni caso, non sono ammessi omaggi o regalie di ogni genere, di valore superiore a euro 150,00. L'erogazione di tutti gli omaggi/regalie consentiti è autorizzata e

documentata per iscritto, onde consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;

- tenere comportamenti che integrano situazioni di conflitto di interesse con soggetti riconducibili ad enti privati.

È fatto, altresì, divieto:

- a chi agisce per conto di SINLOC, nei rapporti con esponenti di enti privati, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno, ovvero di agire in conflitto di interessi anche solo potenziale;
- di assumere alle dipendenze di SINLOC o comunque conferire incarichi a qualunque titolo ad ex rappresentanti o dipendenti di enti privati con cui SINLOC intrattenga o abbia intrattenuto rapporti economici, nei due anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società.

Inoltre, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e la celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, nella gestione con gli enti privati è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:
 - svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 2.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
 - interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute

nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;

- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- la massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie, con particolare riguardo a tutti gli esborsi nei confronti di enti privati;
- sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondenti a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la non corresponsione di compensi a collaboratori, professionisti/consulenti esterni o fornitori in genere in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;
- la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su clienti, partner e fornitori, sì da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la separazione funzionale tra coloro che selezionano o qualificano fornitori/clienti/partner e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato o, comunque, di quelle attività che implicano rapporti con enti privati.

SINLOC, mediante i soggetti appositamente designati nel Modello, predispone la reportistica necessaria (così come individuata nel presente Modello), che dovrà essere messa a disposizione dei singoli responsabili di funzione, coinvolti nell'esecuzione dell'attività sensibili.

Provvede altresì all'archiviazione e alla conservazione:

- di tutti gli atti adottati da enti privati, il cui contenuto è destinato a incidere sull'attività della Società;

- di tutti gli atti adottati da SINLOC, il cui contenuto è destinato a incidere sui rapporti con enti privati;
- delle relazioni in cui si rende conto dell'attuazione delle delibere del C.d.A.;
- dei reports, anche via email, trasmessi dai singoli responsabili di funzione, in adempimento degli specifici obblighi informativi previsti nell'ambito delle varie procedure.

Tutti gli atti sopra indicati rimangono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che, in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta, potrà prenderne visione ed estrarne copia. Tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione dei predetti atti rimarranno a completa disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che potrà anche disporre l'audizione – dietro semplice richiesta – nell'espletamento dei controlli di competenza.

Ferma restando la dettagliata procedimentalizzazione dei processi sensibili e delle attività a rischio di cui alla prossima sezione, SINLOC si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione specifici:

- i professionisti/collaboratori esterni sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- gli incarichi conferiti ai professionisti/collaboratori esterni sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dall'amministratore delegato o da altro procuratore espressamente autorizzato e controfirmati dal Responsabile di processo che ha direttamente contrattato con il professionista esterno/collaboratore o che è interessato alla prestazione;
- nessun tipo di pagamento è effettuato in contanti o in natura – sono consentiti limitati pagamenti in contanti, adeguatamente documentati, relativi ad anticipi per viaggi e trasferte per personale non dotato di carta di credito aziendale o a spese di modesta entità che si rendano necessarie nel limite di euro 150,00 per ciascun pagamento;
- i pagamenti nei confronti di soggetti o enti privati sono sempre autorizzati dai soggetti muniti di delega, nonché, prima dell'erogazione, vagliati nei loro presupposti dal personale dell'ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (attribuzioni

di incarichi, pagamenti, ecc.) pongono particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati. Riferiscono, altresì, all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- i destinatari del presente Modello non possono dare seguito e sono tenuti a segnalare immediatamente al loro responsabile e all'Organismo di Vigilanza qualunque condotta – consumata o anche solo tentata – di ricatto, costrizione, induzione o corruzione di cui dovesse assistere o comunque avere conoscenza;
- i rapporti con esponenti riconducibili al vertice di enti privati che intrattengono rapporti economici anche solo in via potenziale con la Società richiedono tendenzialmente la presenza di almeno due soggetti;
- le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività, qualunque sia il ruolo o la funzione svolta, devono sempre intendersi “riservate e confidenziali” e, pertanto, mai essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente a enti privati) al fine di concedere od ottenere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l'assunzione di personale o collaboratori dipende esclusivamente da valutazioni di conformità ai principi etici di SINLOC, professionalità, attitudine e competenza; la retribuzione complessiva deve allinearsi a quanto in essere verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando qualsiasi forma di privilegio nei confronti di soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli comunque legati ad enti privati con cui SINLOC intrattiene rapporti di tipo economico;
- la scelta dei fornitori deve rispettare le previsioni del Codice Etico e basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri di efficienza e di mercato: ciò al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o al proposito di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori “vicini” a soggetti legati ad enti privati, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- l'eventuale erogazione di servizi o investimenti da parte di SINLOC deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione di tutti i potenziali destinatari;

- è cura di SINLOC provvedere alla continua formazione dei soggetti che si rapportano con gli enti privati, attraverso ogni attività che sia ritenuta utile allo scopo di prevenire che si possa sostenere, a scusa della condotta tenuta, l'ignoranza della normativa vigente.

1.3.5. Principi generali di prevenzione e controllo in materia di abusi di mercato e agiotaggio

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme e procedure interne che disciplinano la prevenzione degli abusi di mercato e le comunicazioni all'esterno.

Ai fini di cui al presente paragrafo, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e la celere individuazione delle responsabilità;
- la comunicazione tra i vari soggetti e verso l'esterno secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- la massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle comunicazioni verso l'esterno e delle informazioni privilegiate;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato o, comunque, di quelle attività che implicano l'utilizzo a qualunque titolo di informazioni privilegiate o la diffusione di notizie sensibili;
- la gestione delle attività di advisory e investimento secondo principi di correttezza, trasparenza, accuratezza e completezza.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione degli illeciti di cui al presente paragrafo;
- utilizzare informazioni privilegiate per negoziare, per trarne vantaggio personale così come per favorire soggetti terzi o la Società;
- rivelare a terzi le informazioni privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da

specifici accorsi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto che precede;
- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- compiere taluna delle azioni sopradescritte, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose;
- diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
- effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

La comunicazione all'esterno di documenti e informazioni suscettibili di integrare la commissione degli illeciti di cui al presente paragrafo deve essere preceduta dalla predisposizione di una bozza dei contenuti con il coinvolgimento sia delle funzioni aziendali coinvolte nell'operazione oggetto della comunicazione, sia dell'Ufficio comunicazione esterna, mentre la comunicazione è riservata al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, previa verifica dei contenuti da parte delle funzioni aziendali coinvolte nell'operazione e dell'Ufficio comunicazione esterna, nonché apposita informativa all'Organismo di Vigilanza.

Dette attività devono essere comunque improntate alla più rigorosa deontologia professionale e, in ogni caso, la diffusione delle notizie destinate al pubblico degli investitori e degli altri operatori del mercato essere attuata con completezza, tempestività, adeguatezza e non selettività dei dati da comunicare.

2.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 2.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Gestione attività investimento
- Policy aziendale in materia di comportamenti dei consiglieri destinati nelle società partecipate
- Policy dei costi societari
- Selezione risorse umane, contrattualizzazione e inserimento in azienda - policy e procedura operativa
- Policy aziendale ruoli, inquadramenti e percorsi di carriera del personale
- Policy aziendale per la definizione ed erogazione dei bonus individuali
- Protocollo per l'attuazione della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo Esecuzione Pagamenti
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali

- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione archiviazione e documentazione
- Regolamento Comitato di Direzione
- Regolamento Comitato Investimenti
- Gestione adempimenti in materia di privacy e data protection

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle in materia di gestione delle attività amministrativo-contabili, di tutela del capitale sociale e delle operazioni di carattere straordinario;
- gli atti e le decisioni afferenti il controllo sulla società da parte degli organi sociali, la restituzione di conferimenti, la ripartizione degli utili o delle riserve o dei beni sociali, le operazioni su quote sociali o su azioni della controllante, di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione con altre società e la rappresentanza nell'Assemblea;
- gli atti e le decisioni afferenti le attività delle Autorità pubbliche di Vigilanza, quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso le Autorità, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte delle Autorità di Vigilanza, la predisposizione delle segnalazioni di vigilanza;
- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte delle Autorità di Vigilanza e degli Organi di Controllo;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

III – REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001)

3.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di tutte le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*quiquiesdecies* D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie sanziona chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000 e;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero

- qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Inoltre, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte di occultamento o distruzione, anche parziale, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o dei volumi d'affari.

Le condotte sono penalmente rilevanti se commesse allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o se commesse allo scopo di consentire l'evasione a terzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 150.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È inoltre punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 150.000.

Reati tributari transfrontalieri: attuazione della direttiva PIF

A seguito dell'aggiornamento introdotto dal D. Lgs. 75/2020 relativo alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cd. "Direttiva PIF"), l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto ha individuato ulteriori reati-presupposto considerati applicabili in via meramente prudenziale a SINLOC.

La responsabilità dell'ente per tali fattispecie risulta infatti circoscritta nell'ambito dei sistemi fraudolenti transnazionali finalizzati ad evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore ad euro 10.000.000.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie sanziona chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 100.000 e
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione – anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti – è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro 2.000.000.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a euro 50.000, oppure chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto di imposta.

Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti.

3.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Reati tributari (R20):

- Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 5) Gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi-sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, ecc.) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ISPEL, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, MEF, Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, ecc.); 8) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, ecc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi;
- Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 11) gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali/rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, ecc.)/predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili/predisposizione delle dichiarazioni fiscali e attività collaterali/conservazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria; xii) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita; 13) gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer, smartphone, carte prepagate, autovetture, ecc.)/gestione delle trasferte; 14) gestione dei rapporti e delle operazioni con le società controllate/partecipate (extra investimento - SINLOC MC); 15) gestione dei rapporti con i Soci, con il Collegio sindacale e con la società di Revisione legale; 16) gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve/gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale/gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.); 17) gestione di informazioni privilegiate-riservate/gestione dei conflitti di interesse;

- Processo commerciale (D): 19) gestione dell'offerta-contratto e delle trattative contrattuali;
- Erogazione dei servizi (advisory) (G): 24) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati per l'esecuzione della commessa e la gestione del rapporto contrattuale (sviluppo ed erogazione del servizio, controlli e verifiche del servizio, consegne intermedie e consegna definitiva finale del servizio, assistenza, gestione delle modifiche contrattuali);
- Processo equity investment (H): 30) deliberazione delle operazioni di investimento e disinvestimento; 31) due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi; 32) sviluppo dell'attività di investimento/monitoraggio e gestione del portafoglio investimenti ("core" e "non core")/nomina di rappresentanti negli organi sociali-amministrativi degli enti partecipati-controllati;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 36) selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di beni (es. cancelleria, telefonia, componenti hardware, software, mobili ufficio) e servizi (utenze, assicurazioni, servizi di pulizia, manutenzione e gestione degli immobili), ivi comprese le consulenze o le prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.); 37) gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico; 38) esecuzione della fornitura;
- Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza (M): 52) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.

3.3 Principi generali di prevenzione e controllo

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e delle previsioni del Modello

Organizzativo che disciplinano tutti i processi e le attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui all'art. 25-*quinquidecies* D. Lgs. 231/2001; i medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività rilevanti ai fini della determinazione e del pagamento delle imposte, nonché della tenuta della relativa documentazione.

In particolare, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e la celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:
 - svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 3.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
 - interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;
- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- l'assoluta trasparenza del processo di selezione dei fornitori di beni e servizi, dei clienti e dei partner;

- l'assoluta trasparenza del processo di fatturazione attiva e passiva;
- sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondenti a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la non corresponsione di compensi a collaboratori, professionisti/consulenti esterni o fornitori in genere in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;
- la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su clienti, partner e fornitori, sì da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la separazione funzionale tra coloro che selezionano o qualificano fornitori/clienti/partner e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

A garanzia della massima trasparenza, è previsto che gli accordi con i terzi (ad esempio con fornitori, consulenti e collaboratori esterni) siano sempre definiti per iscritto, con indicazione delle condizioni economiche concordate. I predetti accordi devono essere approvati da organi o soggetti muniti dei necessari poteri e verificati dal Collegio sindacale e dall'Organismo di Vigilanza.

È, inoltre, fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- rappresentare – o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione – dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, in ordine alla determinazione e al pagamento delle imposte da parte della Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge, in ordine alla determinazione e al pagamento delle imposte da parte della Società;

- effettuare prestazioni, specialmente nei confronti delle società partecipate e controllate, che non abbiano adeguata giustificazione, anche in considerazione del settore di operatività della Società (ad esempio, ricevere od emettere fatture per prestazioni mai effettuate);
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo,
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in riferimento al tipo di fornitura, servizio, o incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale (ad esempio, riconoscere compensi per prestazioni di fatto mai avvenute, al solo fine di inserire in bilancio una voce aggiuntiva di costo e di ottenere, in tal modo, un risparmio fiscale);
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, oppure avvalersi di mezzi fraudolenti al fine di indicare nella dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere, anche solo parzialmente, le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o dei volumi degli affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società o di terzi al fine di sottrarre fraudolentemente la Società al pagamento delle imposte;
- partecipare i sistemi fraudolenti transnazionali finalizzati ad evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Più in particolare, fermo restando il rigoroso rispetto dei principi previsti nella Parte Speciale II in materia di reati societari, nelle operazioni di approvvigionamento di beni e servizi i soggetti preposti, nonché i soggetti responsabili dei controlli secondo le procedure interne, hanno l'obbligo di:

- confrontare il prezzo proposto con quello di mercato;
- verificare l'esistenza e l'operatività del fornitore, nonché la coerenza fra l'attività del fornitore e quanto oggetto della prestazione;

- curare con scrupolo la corrispondenza commerciale e, nello specifico, l'identificazione dei soggetti interlocutori;
- verificare sempre la corrispondenza fra le operazioni documentate e la realtà, sia sul profilo oggettivo sia su quello soggettivo;
- verificare la documentazione delle operazioni.

Con riferimento alle scritture contabili:

- esse verranno tenute diligentemente dai soggetti preposti;
- sono demandati all'OdV controlli specifici volti a prevenirne l'occultamento o la distruzione, ivi compresi fenomeni accidentali che potrebbero comportare il deterioramento dello stato di conservazione della documentazione.

3.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 3.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Policy degli investimenti partecipativi
- Policy aziendale in materia di comportamenti dei consiglieri destinati nelle società partecipate
- Policy dei costi societari
- Selezione risorse umane, contrattualizzazione e inserimento in azienda - policy e procedura operativa
- Policy aziendale ruoli, inquadramenti e percorsi di carriera del personale
- Policy aziendale per la definizione ed erogazione dei bonus individuali
- Gestione delle procedure di evidenza pubblica
- Protocollo per l'attuazione della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
- Gestione dell'iscrizione ad Albi Fornitori
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi

- Procedura per la gestione delle attività inerenti la proposizione o l'inoltro di istanze/richieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo Esecuzione Pagamenti
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione documentazione e archiviazione
- Regolamento Comitato di Direzione
- Regolamento Comitato Investimenti

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle in materia fiscale e tributaria;
- gli atti e le decisioni afferenti le attività ispettive e di verifica o vigilanza degli enti pubblici preposti (Agenzia delle Entrate e Riscossione, enti per la gestione e la riscossione dei tributi, Guardia, di Finanza, ecc.), quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso gli enti, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte degli enti, ecc.;
- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte degli enti predetti;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili, con particolare riguardo alle fasi di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori, dei clienti e dei partner;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte

Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

**IV – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES D. LGS. 231/2001), REATI
IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI
CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1. D. LGS. 231/2001),
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-
OCTIES.1. D. LGS. 231/2001), DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001) E
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 25-DUODEVICIES
D.LGS. 231/2001)**

4.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di tutte le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 25-octies e 25-octies.1. nonché di alcune fattispecie contenute agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies D. Lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Non è necessario che la sussistenza del reato presupposto sia stata accertata con sentenza di condanna passata in giudicato, bastando che il fatto costitutivo di tale reato non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. pen., sez. VI, n. 14800/2020).

Il dolo della ricettazione richiede la coscienza e volontà di ricevere, acquistare o occultare denaro o cose con la generica consapevolezza della loro provenienza

illecita o di intromettersi per farle ricevere, acquistare o occultare, sempre con tale consapevolezza; la quale deve essere accertata, contrariamente a quanto è solita fare la giurisprudenza, senza ricorrere a schemi astratti e presuntivi, confondendo la mera consapevolezza con la possibilità della stessa.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono peraltro pronunciate nel senso della configurabilità del dolo eventuale nel reato di ricettazione, quando vi sia una situazione fattuale dal significato inequivoco, che imponga all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire; sussiste dunque il dolo eventuale quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa (ad es., per la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni), non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza (Cass. pen., Sez. Un., n. 12433/2009).

Per tale reato è richiesta, altresì, la presenza del dolo specifico da parte di chi agisce, e, cioè, la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

La fattispecie di reato in questione si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, attraverso l'acquisto di beni di provenienza delittuosa (per es., in quanto provento di furto ovvero prodotti in violazione del titolo di proprietà industriale o del diritto d'autore).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del reato presupposto, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto oppure da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è necessario che il reato presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella

sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il reato di cui all'art. 648-*bis* ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. pen., sez. II, n. 32112/2020).

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte "dinamiche", atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Integrano il reato anche le operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Cass. pen., sez. II, n. 37606/2019).

Il dolo richiede la consapevolezza della provenienza illecita dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza (Cass. pen., sez. V, n. 25924/2017). Questa volontà serve a distinguere il riciclaggio dalla ricettazione, con la quale ha in comune l'elemento materiale della disponibilità della cosa. Non è necessario, comunque, che la condotta sia finalizzata ad impedire in modo definitivo l'accertamento circa la provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio essendo sufficiente, anche a livello oggettivo, che la stessa lo renda difficile (Cass. pen., sez. II, n. 3397/2013).

Il dolo eventuale, nel riciclaggio, si configura come rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da reato, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque (Cass. pen. n. 36893/2018).

La prova del dolo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (Cass. pen., sez. II, n. 27867/2019).

Tale fattispecie potrebbe configurarsi, ad esempio, tramite la redistribuzione di utili illecitamente conseguiti da una società controllata, nella consapevolezza della loro provenienza illecita quale risparmio di spesa derivante dal delitto di frode fiscale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. La clausola di sussidiarietà fra le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita determina la prevalenza di quest'ultimo delitto quando la condotta sia finalizzata ab origine all'impiego dei proventi illeciti e non sia il frutto di una distinta successiva attività successiva alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio (Cass. pen., sez. II, n. 4800/2009). Se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di riciclaggio; se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso viene, così, ripulito, il soggetto risponde del reato di cui all'art. 648-ter (Cass. pen., sez. II, n. 30429/2016).

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma, peraltro, esclude la punibilità di chi destini il denaro, i beni o le altre utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale: il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.

Le condotte non soltanto devono convergere nella direzione di attività economiche, finanziarie e speculative, quindi di attività oggettivamente delimitate e percepibili, ma devono sussistere anche con modalità di concreto ostacolo

quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività. È controverso se il reato presupposto dell'autoriciclaggio possa anche consistere in ipotesi estranee al catalogo del D. Lgs. 231/2001 (per esempio, l'estorsione), tuttavia l'interpretazione affermativa è senza dubbio da ritenersi la più prudentiale (conf. Circolare G.d.F. n. 1/2018; in senso contrario le Linee Guida Confindustria). Anche la giurisprudenza tende a non ravvisare incompatibilità strutturali tra il catalogo aperto e tendenzialmente generale dei reati presupposto dell'autoriciclaggio e la tipicità dei delitti presupposto della responsabilità da reato dell'ente.

Tale fattispecie potrebbe ad esempio configurarsi nel reimpiego in attività economiche di risorse derivanti da un reato commesso nell'ambito della Società (per esempio, in seguito a corruzione), sempreché le condotte ulteriori rispetto al reato base siano tali da creare un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista (per esempio, tramite artifici contabili).

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493-ter c.p.)

La norma sanziona chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente strumenti di cui non è titolare quali carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Altresì, la norma punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera oggetti in questione, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

La fattispecie criminosa in questione potrebbe essere integrata nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie qualora vengano utilizzati in maniera indebita sistemi di pagamento diversi dal denaro contante per portare un vantaggio alla Società.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti,

produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Tale fattispecie può avere rilevanza per SINLOC qualora, ad esempio, al fine di farne uso, la Società si procuri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere reati concernenti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Frode informatica (640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

La norma prevista nel c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie assume rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 solo se la commissione di tale reato è aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, qualora abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'art. 25-octies.1. prevede poi un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente qualora siano commessi altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono quest'ultimo, che sono previsti nel c.p. e che hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si ritiene che ai fini 231 la norma debba riferirsi esclusivamente a reati presenti nel d.lgs. 231/2001.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, da l. 9 ottobre 2023, n. 137, ha inserito il reato di cui all'art. 512 bis c.p. («Trasferimento fraudolento di valori») all'art. 25 octies.1 d.lgs. n. 231/2001.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il Decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, coordinato con la Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” ha modificato il testo dell’art. 512-bis c.p. con l’introduzione del secondo comma, il quale dispone che «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni». Il reato si configura come una fattispecie a forma libera e a consumazione anticipata in quanto il legislatore avrebbe inteso colpire condotte volte al favoreggiamento di reati di favoreggiamento. La condotta incriminata consiste infatti nella attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate e qualificata dalla finalizzazione ad eludere specifiche disposizioni di legge. La previsione normativa non intende formalizzare le modalità attraverso cui può realizzarsi l’attribuzione fittizia, né ricondurre la definizione dei concetti di “titolarità” o “disponibilità” entro schemi tipizzati di carattere civilistico. Essa si presta pertanto a ricomprendere qualsiasi meccanismo di attribuzione apparente, che consenta al soggetto di mantenere un rapporto di signoria col bene, anche al di là delle situazioni del proprietario e del possessore. Il disvalore della fattispecie ruota intorno alla finalità elusiva che consente di differenziare le condotte vietate da altri istituti, come la simulazione, di puro rilievo civilistico.

In relazione alla finalità di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, la fattispecie risulta configurabile soltanto ove l’operazione negoziale riguardi soggetti e beni suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale. La giurisprudenza consolidata non si spinge tuttavia fino a richiedere che la procedura di prevenzione sia già stata intrapresa, ritenendo sufficiente il fatto che l’interessato possa fondatamente presumerne l’inizio (Cass. pen. sez. III, n. 23097/2019). La norma non richiede invece che i beni oggetto di attribuzione derivino da proventi illeciti, ma soltanto che siano stati acquistati con risorse del soggetto che vuole schermare il suo investimento patrimoniale. Con riferimento al secondo scopo previsto dalla norma, occorre invece fare riferimento agli artt. 282-

301 bis, d.P.R., n. 43/1973 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»), che contengono la disciplina specifica in materia di contrabbando. Infine, la norma prevede come ulteriore scopo penalmente rilevante la volontà di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p. Secondo parte della dottrina, l'esigenza di mantenere un legame effettivo con i reati scopo postulerebbe che oggetto materiale della condotta possano essere soltanto beni di origine delittuosa (Cass. pen. sez. V n. 36870/2013). A questa tesi se ne contrappone tuttavia un'altra, che, argomentando sulla mancanza di una espressa previsione in merito, ritiene che la norma sia applicabile anche a tutti quei comportamenti. che siano stati realizzati nella ragionevole previsione della possibilità di realizzare le operazioni economiche utili ad effettuare i reati di riciclaggio, ricettazione e reimpiego, a prescindere dalla loro origine illecita.

Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Tale fattispecie può avere rilevanza in astratto per SINLOC qualora, ad esempio, nell'ambito del processo di approvvigionamento, vengano acquistati beni culturali di provenienza illecita per conseguire – o far conseguire ad altri – un profitto.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei concorsi nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitti non colposi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale fattispecie può avere astratta rilevanza per SINLOC, qualora, ad esempio, nell'ambito del processo di approvvigionamento, venga acquistato un bene culturale proveniente da delitto non colposo in modo tale da celarne l'origine delittuosa.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

La norma punisce chiunque aliena o immette sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione; chiunque non presenta, pur essendovi tenuto, la

denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, nel termine di trenta giorni; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

La fattispecie potrebbe assumere in astratto rilevanza per SINLOC, qualora, ad esempio, alieni beni culturali (ad esempio un bene immobile vincolato) di cui è proprietario senza rispettare la prescritta normativa.

4.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (R13):
 - Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 11) gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali/rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, ecc.)/predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili/predisposizione delle dichiarazioni fiscali e attività collaterali/conservazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria; 12) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita; 14) gestione dei rapporti e delle operazioni con le società controllate/partecipate (extra investimento - SINLOC MC); 16) gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve/gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale/gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.);
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.);
 - Processo equity investment (H): 30) deliberazione delle operazioni di investimento e disinvestimento; 31) due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e

- closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi;
- 32) sviluppo dell'attività di investimento/monitoraggio e gestione del portafoglio investimenti ("core" e "non core")/nomina di rappresentanti negli organi sociali-amministrativi degli enti partecipati-controllati;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 37) gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico; 38) esecuzione della fornitura; 39) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante la fase di esecuzione della fornitura, ivi compresa la gestione delle non conformità-difformità-segnalazioni;
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza (M): 52) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (R22):
 - Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 9) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad es. civile, giuslavoristico, penale, fiscale-tributario, amministrativo, ecc.), ivi compresi i solleciti di pagamento e gli accordi transattivi;
 - Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 13) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita; 14) gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer, smartphone, carte prepagate, autovetture, ecc.)/gestione delle trasferte; 15) gestione dei rapporti e delle operazioni con le società controllate/partecipate (extra investimento – SINLOC MC); 17) gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve/gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale/gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.);
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.);
 - Processo equity investment (H): 33) sviluppo dell'attività di investimento/monitoraggio e gestione del portafoglio investimenti

- ("core" e "non core")/nomina di rappresentanti negli organi sociali-amministrativi degli enti partecipati-controllati;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 38) gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico; 39) Esecuzione della fornitura;
 - Gestione dati e sistemi informatici (L): 50) gestione degli accessi (fisici e logici) e dei profili; 51) gestione degli applicativi e dei sistemi *hardware* e *software*;
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza (M): 53) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.
- Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali (R23):
- Amministrazione, Facility Management & Real estate, Finanza e Controllo (C): 12) gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali/rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (ad esempio, fondo rischi su crediti, ammortamenti, fatture da emettere, ecc.)/predisposizione del bilancio civilistico, delle relazioni periodiche e di altri documenti contabili/predisposizione delle dichiarazioni fiscali e attività collaterali/conservazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria; 13) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita; 17) gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve/gestione delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale/gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.);
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 39) esecuzione della fornitura;
 - Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza (M): 53) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.

4.3 Principi generali di prevenzione e controllo

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l’obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l’attività di SINLOC, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 25-*octies*, 25-*octies*.1., 25-*septiesdecies*, 25-*duodevicies* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- porre in essere operazioni che possono anche solo potenzialmente favorire la realizzazione di condotte di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio. In particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, SINLOC, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, si impegna al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 231/2007 e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento per le operazioni poste in essere con la Società, fatta eccezione per le spese di importo contenuto – gestite tramite cassa e rigorosamente rendicontate – il cui limite è, di norma, non superiore ad euro 150,00;
- effettuare transazioni finanziarie senza la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- disporre pagamenti nei confronti di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all’importo o al tipo di incarico svolto, oppure non adeguatamente identificati;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche commesso da personale riconducibile a SINLOC, o compiere qualunque attività che ne agevolino l’acquisto, la ricezione o l’occultamento;

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa e autoriciclaggio;
- acquistare o mettere comunque in circolazione beni di provenienza illecita o anche solo potenzialmente privi dei requisiti di legge posti, in particolare, a tutela della proprietà industriale o intellettuale, dell'industria o del commercio, del diritto d'autore;
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo,
- effettuare pagamenti utilizzando strumenti di pagamento diversi dal contante in violazione delle procedure previste e, in generale, in qualsiasi modalità indebita;
- ottenere, detenere e cedere, a qualsiasi titolo, apparecchiature, strumenti, *software* attraverso i quali è possibile commettere reati concernenti strumenti di pagamento diversi dal contante;
- acquistare beni culturali di cui non sia certa l'origine lecita.

Ferma restando la dettagliata procedimentalizzazione dei processi sensibili e delle attività a rischio, SINLOC si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione:

- i professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i fornitori in genere sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- gli incarichi conferiti ai professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i contratti con i fornitori in genere sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dall'amministratore delegato o da altro

procuratore espressamente autorizzato e controfirmati dal Responsabile di processo che ha direttamente contrattato con il professionista esterno/collaboratore o che è interessato alla prestazione;

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- non effettuare (e, all'occorrenza, impedire) operazioni in contrasto anche solo potenziale con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, quali:
 - pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
- instaurare rapporti solo con clienti, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza e comunque non si possa sospettare del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile, la cui cultura etica e reputazione sia comparabile a quella di SINLOC;
- la selezione di clienti, partner e fornitori deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione in ordine all'affidabilità e alla reputazione degli stessi, attraverso procedure tracciate;
- approfondire l'identificazione di clienti, partner e fornitori soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo/criminalità organizzata, o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adequatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con soggetti operanti in settori che presentino un profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dal presente paragrafo. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;
- in particolare, devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;

- predisporre immediata informativa all'Organismo di Vigilanza in presenza della conoscenza o del sospetto siano state o stiano per essere compiute o tentate operazioni di riciclaggio;
- il processo di erogazione dei servizi e il processo di *equity investment* si svolgono nel rispetto di quanto prescritto nelle apposite *policy* e procedure e nelle annesse istruzioni operative, assicurando la completa tracciabilità delle varie fasi;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, ecc.);
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- effettuare i pagamenti secondo modalità che garantiscano la completa tracciabilità delle transazioni.

Ai fini di cui ai punti che precedono, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:
 - svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 4.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;

- interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;
- la selezione dei fornitori secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la selezione dei clienti e dei partner secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondenti a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la non corresponsione di compensi a collaboratori, professionisti/consulenti esterni o fornitori in genere in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;
- la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su clienti, partner e fornitori, sì da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la separazione funzionale tra coloro che selezionano o qualificano gli appaltatori e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- il ricorso a intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- il costante monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

4.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 4.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Policy degli investimenti partecipativi
- Policy aziendale in materia di comportamenti dei consiglieri destinati nelle società partecipate
- Policy dei costi societari
- Selezione risorse umane, contrattualizzazione e inserimento in azienda - policy e procedura operativa
- Policy aziendale ruoli, inquadramenti e percorsi di carriera del personale
- Policy aziendale per la definizione ed erogazione dei bonus individuali
- Protocollo per l'attuazione della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Protocollo Esecuzione Pagamenti
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione documentazione e archiviazione
- Regolamento Comitato di Direzione
- Regolamento Comitato Investimenti

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle in materia di antiriciclaggio;
- gli atti e le decisioni afferenti le attività ispettive e di verifica o vigilanza degli enti pubblici preposti (Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate e Riscossione, Guardia di Finanza, ecc.), quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso gli enti, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte degli enti, ecc.;
- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte degli enti predetti;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili, con particolare riguardo alle fasi di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori, dei clienti e dei partner;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

V – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001)

5.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001.

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)

Commette omicidio colposo chi causa la morte di una o più persone con un comportamento negligente, imprudente o imperito, o che costituisce violazione di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline; può trattarsi anche di un comportamento omissivo, quando l'autore ha l'obbligo di impedire la morte del soggetto passivo – come nel caso del Datore di lavoro, cui la legge attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, in quanto deve tutelarne la vita e l'integrità fisica dagli eventi lesivi che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio, risponde di omicidio colposo, per la morte del proprio dipendente a seguito di caduta da un'impalcatura, il Datore di lavoro che non ha preventivamente predisposto adeguati dispositivi di protezione contro le cadute).

La fattispecie assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 quando la morte deriva dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e, in primo luogo, il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro); tra queste rientrano anche norme non direttamente o indirettamente previste a tutela della salute o della sicurezza sul lavoro, ma ricavabili dal principio generale dell'art. 2087 del codice civile, che obbliga il Datore di lavoro ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Non è necessario, peraltro, che vittima dell'infortunio sia un lavoratore o comunque un soggetto appartenente all'organizzazione dell'imprenditore: può trattarsi pure di un estraneo che si trovi nei luoghi di lavoro (come un cliente o un visitatore), se l'evento è legato a una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Da ultimo, è opportuno considerare che la normativa vigente equipara il contagio da COVID-19 sul lavoro all'infortunio, con la conseguenza che pure ai fini 231 l'imprenditore è tenuto all'adozione di misure funzionali ad assicurare la tutela dell'integrità psico-fisica dei collaboratori (per es., l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il distanziamento tra le postazioni, lo smart working, il presidio degli accessi ai locali aziendali, la digitalizzazione di riunioni e incontri, la limitazione e il controllo dei viaggi da e verso l'estero, ecc.).

Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.)

Commette il delitto di lesioni personali colpose chi causa a una o più persone una malattia con un comportamento negligente, imprudente o imperito, o che costituisce violazione di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline; come nell'omicidio colposo, anche tale reato può essere commesso con un comportamento omissivo. Secondo l'opinione della Corte di Cassazione, per malattia deve intendersi una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali; pertanto, pure un'ecchimosi può considerarsi come tale.

Tuttavia, perché l'ente possa essere chiamato a rispondere del reato, non solo la malattia deve essere stata causata dalla violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma deve trattarsi di una malattia di una certa gravità, tale da rendere le lesioni «gravi o gravissime».

La definizione di lesioni gravi e gravissime è data dall'art. 583 c.p., ai sensi del quale, la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In particolare:

- la malattia che mette in pericolo la vita della persona è quella che, in un qualsiasi momento del suo decorso, ne abbia reso molto probabile e imminente la morte;
- la durata della malattia si estende lungo tutto il tempo necessario per pervenire alla guarigione clinica, ma anche il tempo successivo, se sono necessari ulteriori terapie (per esempio: massaggi);
- l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, cioè di svolgere le normali attività della vita (di lavoro o di svago), può anche essere solo relativa, ossia tale da richiedere uno sforzo inconsueto e può comprendere pure la fase di convalescenza della malattia;
- il senso è il complesso di elementi e tessuti anatomici che consentono all'uomo di percepire gli stimoli della realtà esterna (vista, udito, olfatto, ecc.); l'organo, invece, è l'insieme delle parti del corpo che servono ad assicurare una data funzione (masticazione, deambulazione, ecc.);
- l'indebolimento di un senso o di un organo viene inteso come l'apprezzabile diminuzione delle percezioni sensoriali o della funzione, anche se già debilitate; esso è permanente quando è stabile, benché rimovibile con una protesi o un'operazione chirurgica;
- è insanabile la malattia che, a giudizio della scienza medica, non può guarire o guarisce solo in rari casi – in altre parole, è una malattia destinata a durare tutta la vita; ancora, la malattia deve ritenersi insanabile anche se può essere rimossa con un'operazione chirurgica;
- si ha perdita di un senso o dell'uso di un organo nel caso di annullamento della funzione da essi svolta;
- arto è uno dei quattro segmenti articolabili del corpo che si staccano dal tronco: braccio, avambraccio, mano (superiori); coscia, gamba, piede (inferiori);
- la perdita di un arto consiste nella sua amputazione, l'inservibilità nella soppressione della sua funzione essenziale (prensile per gli arti superiori, deambulatoria per quelli inferiori);

- la perdita della capacità di procreare consiste nell'impotenza (coeundi o generandi), e, nella donna, anche nell'incapacità al parto (per esempio: deformazione del bacino che renda impossibile l'uscita spontanea del feto);
- la perdita della favella consiste nell'impossibilità per la persona di comunicare con altri a parole;
- la deformazione è la modificazione della simmetria del volto, che produce sfiguramento; lo sfregio è un'alterazione che, senza determinare lo sfiguramento della persona, sia tale da turbarne in modo sensibile e permanente, per le caratteristiche delle lesioni (profondità, ubicazione, lunghezza, ecc.), l'armonia del volto, con effetto sgradevole, anche se non ripugnante.

Si comprende, pertanto, la facilità con cui le lesioni provocate da un infortunio sul lavoro o causative di una malattia professionale siano qualificabili come gravi o gravissime (può bastare, per esempio, la frattura del perone di una gamba a seguito di una banale caduta).

In ogni caso, perché il delitto di lesioni colpose possa ritenersi così aggravato, le particolari conseguenze lesive della condotta, descritte nell'art. 583 c.p., devono essere, oltre che riconducibili alla violazione della normativa, quantomeno prevedibili dal soggetto responsabile (art. 59 c.p.).

5.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Delitti colposi commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (R12):
 - Gestione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro (K): 41) individuazione degli obblighi di legge, delle figure chiave e delle risorse necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività; 42) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 43) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 44) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 45) attività di sorveglianza sanitaria; 46) attività di informazione e formazione dei lavoratori; 47) gestione delle attività in appalto; 48) attività di vigilanza interna con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

5.3 Principi generali di prevenzione e controllo

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale, e impone l'espresso e assoluto divieto di:

- porre in essere, concorrere, cooperare o comunque dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, anche in via meramente potenziale, le fattispecie di reato indicate all'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, concorrere, cooperare o comunque dare causa alla realizzazione di comportamenti incompatibili con i principi espressi dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo e dalla documentazione dallo stesso richiamata o allegata;
- porre in essere, concorrere, cooperare o comunque dare causa a qualsiasi violazione di leggi, regolamenti, autorizzazioni, istruzioni o altri provvedimenti delle autorità competenti, nonché di tutte le procedure interne che regolamentano i processi e le attività sensibili per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La presente Parte Speciale impone a tutti Destinatari del Modello Organizzativo l'espresso e assoluto obbligo di:

- mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni, istruzioni e autorizzazioni dell'Autorità, nonché di tutte le procedure interne che regolamentano i processi e le attività sensibili per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali a qualsiasi titolo collaborano con la Società attraverso una continua attività di formazione, informazione, addestramento e consultazione, al fine di consentire il graduale consolidarsi di un sistema di gestione, organizzazione e controllo tale da

assicurare il monitoraggio, la mitigazione e la tendenziale eliminazione del rischio-infortunio;

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso un impiego congruo, razionale ed efficiente delle stesse;
- garantire la sistematica valutazione delle *performances* di tutela dei lavoratori mediante un costante monitoraggio dei processi finalizzato a fornire le condizioni per il miglioramento delle prestazioni stesse;
- promuovere l'organizzazione di riunioni e verifiche periodiche che comprendano, tra l'altro, la predisposizione e la verifica di piani di miglioramento, nonché il monitoraggio della situazione infortuni;
- promuovere e sostenere il dialogo con il contesto sociale e le Autorità pubbliche sulle tematiche della salute e sicurezza;
- avvalersi di soggetti esterni (consulenti, fornitori, appaltatori) che condividano e assicurino il rispetto dei principi della Società, sì da instaurare con gli stessi un rapporto di costante collaborazione e confronto orientati al continuo miglioramento delle *performances* di salute e sicurezza.

Nell'espletamento delle attività a rischio, è fatto espresso e assoluto obbligo di:

- prediligere la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione di natura economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- valutare sempre le conseguenze della propria condotta in relazione al rischio di danni – anche solo potenziali – alla salute dei lavoratori, evitando comportamenti dolosi o connotati da negligenza, imprudenza o imperizia;
- astenersi dal compiere, per iniziativa propria o altrui, comportamenti non rientranti nelle proprie mansioni;
- partecipare attivamente ai programmi di formazione, informazione e addestramento organizzati dalla Società;
- segnalare immediatamente eventuali carenze dei luoghi di lavoro, degli impianti, dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, nonché di qualsiasi eventuale situazione di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, nelle ipotesi di urgenza e limitatamente alle proprie possibilità e competenze, per l'eliminazione e la riduzione delle situazioni di pericolo, dandone notizia ai soggetti responsabili.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi e obiettivi sanciti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, la Società mantiene l'impegno all'adozione, attuazione, aggiornamento e continuo miglioramento di procedure interne volte a:

- valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- definire formalmente i poteri-doveri e le relative responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- gestire gli adempimenti amministrativi;
- gestire le situazioni di rischio connaturato all'attività e le situazioni di emergenza, primo soccorso e antincendio;
- organizzare idonee attività di informazione, formazione e addestramento;
- vigilare sul concreto rispetto delle procedure e istruzioni impartite in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro, attrezzature, impianti, materiali e macchinari;
- garantire l'acquisizione, il mantenimento, l'aggiornamento e il rinnovo di tutte le certificazioni di legge orientate alla conformità di luoghi di lavoro, attrezzature, impianti e macchinari;
- attuare verifiche periodiche in ordine all'efficace attuazione delle disposizioni del DVR e del Modello Organizzativo.

Ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la Società si conforma ai seguenti principi di comportamento preventivi:

- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti incaricati di mantenere e verificare la corretta attuazione dei principi e delle procedure stabiliti dal Codice Etico, dal DVR e dal Modello Organizzativo;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti incaricati di mantenere e verificare il rispetto delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti, autorizzazioni, istruzioni o altri provvedimenti delle autorità competenti, nonché stabilite da contratti;
- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti cui spetta richiedere le autorizzazioni/certificazioni prescritte dalla normativa in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e verificarne il possesso da parte dei soggetti esterni che collaborano con la Società;

- verificare che i lavoratori – e, in particolare, i soggetti cui siano stati conferiti poteri-doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro – possiedano formazione, informazione e addestramento adeguati;
- assicurare la separazione di ruoli tra coloro che sono identificati quali responsabili delle attività a rischio e i controllori dei medesimi;
- monitorare, tramite appositi scadenziari, l'adempimento delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti, autorizzazioni, istruzioni o altri provvedimenti delle autorità competenti.

É vietato porre in essere, concorrere, cooperare o comunque dare causa – anche tramite omissione – alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, anche in via meramente potenziale, la morte o la lesione di chicchessia nell'ambito delle attività aziendali, con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In ordine alla gestione delle singole attività a rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, è fatto espresso e assoluto obbligo di:

- chiara definizione e articolazione dei compiti e delle responsabilità del Datore di lavoro, del Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, dei Preposti, dei lavoratori, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e di tutti gli altri soggetti incaricati e/o delegati e/o presenti in azienda in ordine alle attività di rispettiva competenza;
- garanzia, per quanto richiesto dalla natura, dalle dimensioni della Società e dal tipo di attività svolta, che la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponda ai requisiti di cui all'art. 16 D. Lgs. 81/2008;
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") e del Medico competente dotati di idonei requisiti professionali;
- documentazione dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze;

- immediata informativa all'OdV di tutte le informazioni concernenti la mancata osservanza della normativa e degli obblighi in materia di salute e sicurezza.

In ordine alla gestione delle singole attività a rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, è fatto espresso e assoluto obbligo di:

- adozione di idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro volti ad evitare e/o ridurre i rischi connessi;
- valutazione dei rischi e adozione del relativo documento di cui all'art. 28 D. Lgs. 81/2008;
- eliminazione dei rischi alla fonte e, ove ciò non sia possibile, riduzione degli stessi al minimo consentito rispetto alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- rispetto dei principi ergonomici e di salubrità nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione dei metodi di lavoro;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- somministrazione di adeguate istruzioni ai lavoratori;
- adeguamento dei luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne la definizione delle postazioni di lavoro e la scelta dei locali, delle attrezzature e dei metodi di lavoro, al fine di garantire condizioni rispettose dell'integrità fisica e morale nonché della dignità individuale;
- monitoraggio del grado di evoluzione della tecnica;
- programmazione delle misure di prevenzione e monitoraggio degli infortuni;
- informazione, formazione e addestramento ai dipendenti, ai prestatori di lavoro e ai partner in ordine a tutti i rischi e in relazione a tutte le misure in essere per prevenirli o contenerli;
- adeguata selezione e qualificazione preventiva di tutti i soggetti esterni (consulenti, fornitori, appaltatori);
- adozione di specifici e trasparenti criteri economici di aggiudicazione degli appalti ovvero di contratti d'opera o di servizi;

- verifica dell'effettiva congruità dei costi della salute e sicurezza negli appalti ovvero negli altri contratti con terzi fornitori di beni o servizi;
- divieto di appalti al massimo ribasso in ambiti o settori a rischio salute e sicurezza sul lavoro (ad es. movimento-terre, trasporto conto-terzi, ecc.);
- divieto di subappalto o, comunque, rigorose forme di disciplina dell'accesso allo stesso (es. previa verifica ed autorizzazione della società committente);
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- definizione di specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali;
- monitoraggio in ordine al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, materiali e macchinari, anche tramite riunioni periodiche e straordinarie per la sicurezza;
- adozione di misure e istruzioni per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza (incendi, calamità naturali, ecc.);
- adozione di adeguate misure ai fini della prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
- obbligo di tempestiva segnalazione ai soggetti apicali e all'OdV in ordine alle deficienze dei mezzi, attrezzature da lavoro, dispositivi e di ogni altra condizione di pericolo anche soltanto potenziale;
- convocazione della riunione annuale di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/2008 e monitoraggio in ordine alla partecipazione da parte di tutte le figure interessate;
- adozione di procedure e codici di comportamento in materia di gestione delle emergenze, primo soccorso e assistenza medica di emergenza, prevenzione e gestione degli incendi;
- predisposizione di divieti di accesso ad aree ove vi è pericolo per l'incolumità fisica;
- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale in merito: (i) ai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, (ii) alle misure di protezione e prevenzione adottate dalla Società e (iii) ai comportamenti da adottare in casi di emergenza;
- registrazione/documentazione delle attività poste in essere nonché degli indicatori a garanzia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

5.4.1. Premessa

L'introduzione delle fattispecie di omicidio e di lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, all'interno dell'elenco dei reati-presupposto per la responsabilità degli enti, impone sinergia tra il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e il sistema di organizzazione prevenzionale ex D. Lgs. 81/2008.

Il testo dell'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001, difatti, implica che ogni infortunio o malattia sul lavoro possa potenzialmente trasformarsi in un fatto di reato imputabile all'Ente, nel caso in cui si sia verificato per la violazione di una delle norme in materia.

Ai fini dell'individuazione delle attività sensibili per l'adozione del Modello Organizzativo, è quindi necessario distinguere tra attività a rischio infortunio o malattia professionale (per le quali si fa riferimento al DVR, ove sono rappresentate tutte le attività dove potenzialmente si possono materializzare eventi lesivi) e attività a rischio di reato, per le quali rileva il disposto dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008. Tale ultima norma fissa, infatti, i requisiti del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati-presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro: "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.

La disciplina dell'art. 30 è dunque più dettagliata rispetto a quella del D. Lgs. 231/2001 e configura un sistema prevenzionale di procedure già esistenti, conosciute dal mondo delle imprese, ispirate a regole organizzative volte alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il Modello Organizzativo non può peraltro sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge nei confronti dei soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008 e dalla ulteriore normativa in materia.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere dalla Società.

I seguenti presidi di controllo costituiscono parte integrante del Modello e definiscono le modalità di verifica dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello oltre che nel Codice di Etico, nonché i relativi processi di controllo (ulteriori rispetto a quelli tipici stabiliti dalla normativa vigente di riferimento, dati per presupposti dal presente Modello).

5.4.2. Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro orientata alla prevenzione dei reati

La Società predispone il documento di politica per la salute e sicurezza sul lavoro, ovvero una dichiarazione di impegno, formulata per iscritto dai vertici aziendali, per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni di SINLOC rispetto alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro e mira a definire la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere, esprimendo, verso l'interno, l'impegno del vertice aziendale nell'infondere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni e, verso l'esterno, l'impegno concreto della Società in tema di salute e sicurezza sul lavoro, tendente a privilegiare le azioni preventive rispetto a quelle correttive e all'obiettivo del miglioramento continuo.

Gli obiettivi e gli impegni contenuti nella politica devono essere sempre calibrati in base alle risorse umane, finanziarie e strumentali della Società, ed essere coerenti con l'attuazione della conformità normativa ed il continuo miglioramento dell'efficienza.

Il documento di politica per la salute e sicurezza sul lavoro viene divulgato presso tutte le persone che, a qualsiasi titolo, operino nell'ambito della Società o, comunque, collaborino con la stessa.

Ai fini della definizione della propria politica per la salute e sicurezza sul lavoro, la Società, dopo aver condotto un'adeguata analisi dell'attività aziendale, ha individuato alcune aree prioritarie di intervento, ponendo i seguenti obiettivi:

- prevenire la commissione dei reati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e distonie rispetto ai principi etici aziendali;
- recepire e divulgare tutte le informazioni necessarie per comprendere gli effetti delle attività dell'impresa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- considerare le tematiche afferenti la salute e sicurezza sul lavoro prioritarie nell'ambito della gestione aziendale, fornendo le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
- puntare al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- promuovere le conoscenze e responsabilità dei dipendenti e collaboratori ad ogni livello, organizzando programmi di informazione e formazione del personale;
- promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;

- valutare preventivamente gli impatti di nuovi processi, prodotti o di modifiche agli impianti già esistenti;
- prevenire e mitigare gli impatti delle proprie attività sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

La politica per la salute e sicurezza sul lavoro deve poter assolvere sia al compito di indirizzare la struttura organizzativa allo svolgimento coerente delle attività aziendali con i principi di azione in essa contenuti, sia alla funzione di documento di comunicazione (interna ed esterna) alla Società. Essa deve anche fornire un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi ed il programma di salute e sicurezza.

La politica per la salute e sicurezza sul lavoro, nella garanzia di efficienza e adeguatezza agli obiettivi aziendali, deve essere periodicamente riesaminata.

Per la definizione e il riesame della politica per la salute e sicurezza sul lavoro, il presente Modello, pur rinviando alle previsioni della normativa del D. Lgs. n. 81/2008, introduce delle specifiche previsioni integrative orientate alla predisposizione dello strumentario di gestione dei rischi per i lavoratori e al pedissequo rispetto della normativa di legge, che deve sempre essere assunto quale obiettivo prioritario.

5.4.3. Sistema organizzativo per la Salute e Sicurezza

I destinatari della presente Parte Speciale sono:

- il Datore di Lavoro ex art. 2, comma 1°, lett. b), D. Lgs. 81/2008;
- il Delegato del Datore di Lavoro, cui sono state trasferite alcune delle funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008;
- i Preposti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1°, lett. e), D. Lgs. 81/2008);
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") (art. 2, comma 1°, lett. f), D. Lgs. 81/2008);
- il Medico Competente (artt. 38, 39, 40 e 41 D. Lgs. 81/2008);
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS") (artt. 47 e 50 D. Lgs. 81/2008);

- i Lavoratori (art. 2, comma 1°, lett. a), D. Lgs. 81/2008);
- i Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, i fabbricanti e i fornitori, gli installatori e i montatori di impianti (artt. 22, 23 e 24 D. Lgs. 81/2008);
- i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici;
- tutti gli altri soggetti destinatari di obblighi in materia di salute e sicurezza (es. Coordinatore per la Sicurezza, Responsabile dei Lavori, ecc.).

5.4.3.1 La nomina del Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008

Il Datore di Lavoro della Società, individuato nel Consiglio di Amministrazione, provvede a conferire la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 a un soggetto selezionato da una specifica Commissione di valutazione. Quest'ultima è istituita appositamente per individuare una figura in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari per essere designata quale Delegato del Datore di Lavoro.

La Commissione procede alla valutazione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

- a. pertinenza tematica delle competenze risultanti dal *curriculum vitae* dei soggetti sottoposti a valutazione con la natura delle funzioni delegate, tenuto eventualmente conto del periodo di tempo dal quale questi ultimi collaborano, a qualunque titolo, con la Società;
- b. conoscenza dell'organizzazione ed operatività della Società ed esercizio delle correlate attività gestorie.

Il processo di selezione delineato garantisce che il soggetto individuato disponga dell'esperienza e della professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. In conformità all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, la nomina è formalizzata per iscritto, ha data certa ed è accettata per iscritto dal Delegato. Al Delegato è attribuita autonomia di spesa per un importo pari ad almeno 50.000 euro e qualora il fondo assegnato dovesse esaurirsi, il Delegato è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, nelle more dell'*iter* di incremento della dotazione, il Delegato è autorizzato a sostenere spese ulteriori nella misura strettamente necessaria per l'adozione di interventi urgenti e improcrastinabili volti a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Contestualmente, la delega conferisce al Delegato i poteri

di controllo, gestione e organizzazione necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni assegnate.

Infine, alla delega viene data adeguata e tempestiva pubblicità al fine di garantirne la piena conoscibilità.

Rimangono in capo al Datore di Lavoro gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 81/2008, ovvero:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
- b. la designazione del RSPP.

Al Delegato è attribuito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, il potere-dovere di:

- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- adoperarsi affinché, nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, si tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- far partecipare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi di legge previsti a suo carico;
- comunicare la natura dei rischi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro al RSPP per la relativa valutazione e individuazione;
- assolvere agli obblighi previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e la diffusione delle istruzioni, affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- sospendere nel caso di pericolo grave e immediato le attività fino all'adeguamento delle condizioni di sicurezza/emergenza;
- identificare, organizzare e controllare, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008, i processi lavorativi con l'obiettivo di far rispettare i protocolli e le procedure adeguate e di utilizzare le migliori tecnologie esistenti che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultino necessari alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

- richiedere altresì l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- definire e garantire le risorse economiche per il miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/o l'eliminazione delle non conformità riscontrate;
- verificare il rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 81/2008, nelle attività appaltate e realizzate all'interno dell'azienda, avvalendosi del RSPP;
- verificare il rispetto degli adempimenti nei cantieri edili di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008;
- gestire le informazioni relative a tutto il personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti, tirocinanti, volontari, ecc.), e la loro trasmissione a RSPP e al Medico Competente, per i provvedimenti conseguenti secondo le procedure previste;
- gestire la trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio e delle malattie professionali e comunica all'INAIL le informazioni relative ai fini assicurativi; gestisce i dati statistici relativi agli infortuni e ne cura la tenuta documentale;
- gestire la trasmissione all'INAIL di tutti i dati relativi agli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro (quali: invio nominativo RLS, RSPP, Datore di lavoro, lavoratori);
- curare, con il supporto del RSPP, l'applicazione della normativa speciale ai sensi della D.lgs. 26 marzo 2001 n.151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità") inerente le donne in gravidanza e puerperio del personale;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- assicurare, con il supporto del RSPP, la raccolta della documentazione richiesta dagli Organi di Vigilanza e garantire, qualora richiesto, la presenza durante gli accessi che gli stessi Organi di Vigilanza effettuano nelle strutture di competenza;

- assicurare la partecipazione di ogni lavoratore afferente ai corsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dei programmi di formazione organizzati dall'azienda, ivi inclusi i corsi specifici per dirigenti e preposti;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 25 del D. Lgs. 81/2008, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;
- attuare e riferire immediatamente al Datore di Lavoro, ogni misura che si presenti, con carattere di urgenza, doverosa e necessaria per evitare danni e pericoli ai dipendenti e ai terzi;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- assicurare l'adesione dei lavoratori ai programmi di sorveglianza sanitaria previsti dall'azienda e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, attuando le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica ovvero un'idoneità con limitazioni/prescrizioni, provvedendo alla riassegnazione del lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute;
- provvedere alla costante vigilanza su tutti i dispositivi di sicurezza e su tutti i mezzi personali di protezione affinché siano sempre utilizzati e in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo anche del personale preposto.

5.4.4. Principi di controllo specifici

Ai fini del controllo in merito all'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è previsto che:

- i soggetti qualificati come Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e Medico competente

aggiornino periodicamente il Datore di Lavoro in merito alle tematiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e comunichino senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;

- il Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 ed eventualmente il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche apportate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della salute e sicurezza;
- tutti i destinatari della presente Parte Speciale segnalino all'OdV carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Datore di lavoro e il Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 si assicurino che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che questi siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- il Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 si assicuri che il Medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con gli altri referenti in materia di salute e sicurezza e attui i protocolli sanitari e le procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria;
- il Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 programmi ed effettui controlli a campione in merito alla fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta e all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari di legge;
- con particolare riferimento ai soggetti terzi (fornitori, progettisti, fabbricanti, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro), il Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 adotta e attua specifici protocolli volti a prevedere che: a) l'ambito di intervento sia chiaramente definito in un contratto scritto recante clausole apposite in merito all'applicazione degli adempimenti relativi alle tematiche di sicurezza anche nei confronti del personale dei terzi, presso i locali aziendali; b) siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento; c) alla

- consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste; d) le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza; e) siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti; f) sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte del Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, possa farsi assistere dai referenti della sicurezza designati dalla Società o da consulenti esterni.

5.4.4.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, co. 1, lett. a, D. Lgs. n. 81/2008)

Il Delegato ex art. 16, con il supporto dei Responsabili delle funzioni competenti (in merito alla conformità dei luoghi di lavoro e alla gestione e manutenzione delle attrezzature di proprietà), deve garantire la conformità di impianti, attrezzature e luoghi di lavoro alle normative, anche avvalendosi all'occorrenza di consulenti e società terze, e tenere costantemente monitorata l'evoluzione normativa inerente alle tematiche di salute e sicurezza, al fine di attuare senza ritardo le misure che si rendessero necessarie in ottica di adeguamento.

Tali Soggetti, nell'ambito delle loro competenze, devono assicurare l'attuazione delle modalità operative definite nel corpo procedurale sia in relazione all'acquisto, alla gestione, alla vigilanza e al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro sia con riguardo all'allestimento, realizzazione, gestione e controllo dei luoghi e delle postazioni di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

5.4.4.2. Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, co. 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008)

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, del Delegato ex art. 16, del Medico Competente, degli RLS, ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, deve garantire che sia effettuata un'adeguata analisi dei rischi generici e specifici,

individuando tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e le loro reciproche interazioni, nonché valutando la loro entità.

Tale analisi si compendia in un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; in essa devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure di controllo operativo in ordine all'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli e responsabilità dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

Al fine di individuare i rischi correlati all'attività lavorativa, l'analisi deve essere effettuata *in primis* tramite sopralluoghi conoscitivi, funzionali a raccogliere gli elementi relativi alla realtà aziendale (ad esempio, tipologia dell'attività, fasi di lavoro e caratteristiche degli ambienti di lavoro), nonché attraverso la raccolta della documentazione tecnica e delle procedure operative esistenti. Sulla base delle conoscenze acquisite si devono individuare i "gruppi omogenei", vale a dire l'insieme dei lavoratori che svolgono attività e mansioni uguali o analoghe e che sono esposti agli stessi rischi lavorativi.

Sul piano metodologico, ove non specificatamente previsto altrimenti dalle disposizioni cogenti, la valutazione del rischio deve prevedere un sistema di stima del singolo fattore di rischio effettuato mediante l'applicazione di un modello semi-quantitativo, sulla scorta dei seguenti fattori:

- l'impatto, ovvero le conseguenze, derivanti dalla verifica dell'evento avverso;
- la frequenza, ovvero la probabilità, che un dato rischio si verifichi.

Nella valutazione dei singoli rischi deve essere individuato il rischio residuo, vale a dire il livello di rischio che permane a seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

La valutazione dei rischi deve essere oggetto di consultazione preventiva con gli RLS e deve essere effettuata nuovamente:

1. in occasione di modifiche del processo di erogazione dei servizi aziendali o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori;
2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
3. a seguito di infortuni significativi;
4. quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

5.4.4.3. Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, co. 1, lett. c, D. Lgs. n. 81/2008)

Sulla base dei luoghi di lavoro e all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il Delegato ex art. 16, coadiuvato dal RSPP, predispone le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza per i lavoratori della Società.

La Società nomina, forma e addestra personale specifico per le emergenze di primo soccorso.

In caso di stipula di un qualsiasi contratto diretto con soggetti terzi, siano questi imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, per l'esecuzione di lavori e/o servizi presso le strutture e le aree della Società, il Delegato ex art. 16 garantisce l'attuazione di un *iter* caratterizzato dai seguenti sotto-processi:

- adempimenti relativi alle fasi preliminari: attraverso la ricognizione e la valutazione preliminare dei rischi da interferenze, mediante la compilazione del cd. "DUVRI statico";
- adempimenti in fase di affidamento dei lavori: tali adempimenti devono consistere nella verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, secondo le disposizioni cogenti. In caso di attività che rientrano nel campo di applicazione del cd. "cantiere temporaneo e/o mobile", ai sensi della legislazione vigente, si deve provvedere all'individuazione del Responsabile dei Lavori (RL) o del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) quali soggetti "garanti";
- adempimenti in fase di supervisione dell'appalto o dei lavori: con il supporto del RSPP, verifica periodica delle attività svolte dal contraente, nel rispetto delle misure di sicurezza previste nel DUVRI, nonché aggiornamento del

DUVRI stesso in caso di modifiche tecniche in corso d'opera e/o sopraggiunte interferenze operative.

5.4.4.4. Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, co. 1, lett. c, D. Lgs. n. 81/2008)

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, che integra una delle forme della prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro, il Medico Competente deve svolgere una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento. In particolare, nell'esercizio di tale attività, il Medico Competente è tenuto a relazionarsi con il Delegato ex art 16 per svolgere le seguenti attività, ai sensi delle disposizioni cogenti:

- visita dei luoghi di lavoro almeno una volta l'anno;
- effettuazione degli accertamenti sanitari e formulazione dei conseguenti giudizi di idoneità, comunicandone l'esito ai lavoratori e al Delegato ex art. 16;
- istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore;
- collaborazione nell'elaborazione del DVR;
- predisposizione del programma di sorveglianza sanitaria;
- attuazione dell'iter procedurale previsto per la gestione delle malattie professionali.

Il Delegato ex art. 16 è tenuto a comunicare tempestivamente al Medico Competente le nuove assunzioni, i cambi mansione, i trasferimenti di società e i distacchi / cessioni di contratto e altre situazioni di modifica nella struttura e nell'organizzazione del lavoro.

5.4.4.5. Attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008)

Il Delegato ex art. 16 deve assicurare che siano attivate le azioni necessarie a:

- predisporre il Piano Annuale di informazione, formazione e addestramento, con l'individuazione delle necessità di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di informazione, formazione e addestramento ai lavoratori neoassunti/soggetti a cambio mansione;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per mansione e per gruppi particolari (e.g. antincendio e primo soccorso);

- registrare le attività di formazione su apposito supporto, nonché archiviare la relativa documentazione;
- effettuare periodicamente verifiche volte ad accertare il livello di apprendimento e la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori formalizzando e archiviando i risultati;
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione e addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi e di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza.

5.4.4.6. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, co. 1, lett. f, D. Lgs. n. 81/2008)

Il Delegato ex art. 16 vigila sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È auspicabile predisporre, con cadenza almeno annuale, un piano di *audit* interno e una serie di verifiche e controlli su *item* critici (ad esempio attrezzature antincendio).

5.4.4.7. Sistemi di registrazione implementati (art. 30, co. 2, D. Lgs. n. 81/2008)

La documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza deve essere gestita in forma cartacea e/o informatica (*data base* e programmi gestionali aziendali) dalle rispettive figure aziendali competenti della Società.

5.4.4.8. Sorveglianza e sistema disciplinare (art. 30, co. 4, D. Lgs. n. 81/2008)

In aggiunta ai controlli di primo livello, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società affida all'OdV (che può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni specializzati) il compito di esercitare le funzioni di controllo sull'effettività e l'adequatezza dello stesso.

Tale attribuzione assume particolare rilievo anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, co. 3, D. Lgs. n. 81/2008, secondo cui il Datore di Lavoro assolve il proprio obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite al Delegato attraverso l'adozione e l'efficace attuazione di un sistema di verifica e controllo conforme ai sensi dell'art. 30, co. 4.

In ogni caso, il Delegato ex art. 16 rendiconta al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza a cadenza trimestrale le spese sostenute e le attività intraprese per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di propria competenza.

La Società, infine, sanziona la messa in atto di comportamenti non conformi a quanto previsto dalla presente Parte Speciale, con particolare riferimento alla violazione dei principi sopra espressi che determinano responsabilità ex D. Lgs. 231/2001. Pertanto, l'inosservanza dei principi di comportamento e di controllo sopra riportati può comportare l'applicazione di misure sanzionatorie, secondo i tempi e le modalità previsti dalle vigenti norme di legge, dal Sistema Disciplinare e dalla contrattazione collettiva applicabile.

5.4.5. Flussi informativi ex art. 30 T.U. sic. lav. e attività dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Al fine di consentire all'OdV di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società, evitando al contempo sovrapposizioni con l'attività di controllo spettante al personale, i soggetti indicati sono tenuti a trasmettere le informazioni qui di seguito esposte, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello.

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge (lett. a):

- con frequenza annuale, il Delegato ex art. 16 comunica l'ammontare degli investimenti per la sicurezza, suddiviso per voci (acquisto dei DPI, acquisto di segnaletica di sicurezza, manutenzione di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro, ecc.);
- il RSPP comunica ogni nuova realizzazione o modifica sostanziale dei luoghi di lavoro.

Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi (lett. b):

- il RSPP comunica ogni eventuale esigenza, non preventivamente programmata, di rielaborare la valutazione dei rischi e il relativo DVR;
- ad ogni aggiornamento, il RSPP comunica le variazioni apportate al DVR;
- il RLS e il RSPP comunicano l'eventuale mancanza dei requisiti del DVR stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 e l'eventuale adeguamento da parte del Datore di lavoro;

- il Delegato ex art. 16 comunica, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, ogni costituzione di nuova impresa o di apertura di nuova Unità produttiva, nonché trasmette il relativo DVR.

Attività di natura organizzativa (lett. c):

- ad ogni aggiornamento, il Delegato ex art. 16 provvede a comunicare le variazioni apportate all'organigramma per la sicurezza;
- il RSPP comunica il verbale della riunione periodica e straordinaria di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/2008;
- il Delegato ex art. 16 comunica ogni infortunio e ogni incidente senza infortunio;
- per ogni nuovo cantiere, il Delegato ex art. 16 comunica la designazione delle figure previste dal D. Lgs. 81/2008;
- al verificarsi di una situazione di emergenza, il RSPP riferisce circa il funzionamento delle procedure di gestione delle emergenze, eventualmente proponendone la revisione.

Attività di sorveglianza sanitaria (lett. d):

- con frequenza annuale, il Medico competente comunica i protocolli di sorveglianza sanitaria e la comunicazione ex art. 25 D. Lgs. 81/2008;
- alla definizione, il Medico competente comunica l'esito di eventuali ricorsi instaurati dal lavoratore ai sensi dell'art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008;
- il Medico competente trasmette la comunicazione di eventuali malattie professionali inoltrata agli enti preposti;
- con frequenza annuale, il Delegato ex art. 16 comunica l'ammontare dei costi inerenti alla sorveglianza sanitaria.

Attività di formazione e informazione dei lavoratori (lett. e):

- con frequenza annuale, il RSPP comunica l'indice medio di formazione per la sicurezza;
- con frequenza annuale, il Delegato ex art. 16 comunica l'ammontare dei costi relativi alla formazione per la sicurezza.

Attività di vigilanza (lett. f):

- il Delegato ex art. 16 comunica eventuali verifiche ispettive o sopralluoghi da parte degli enti preposti o della polizia giudiziaria;
- il Delegato ex art. 16 trasmette copia delle comunicazioni afferenti sanzioni o richiami ai lavoratori.

Documentazione e certificazioni obbligatorie per legge (lett. g):

- con frequenza annuale, il RSPP trasmette lo scadenziario per il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza aggiornato.

Verifiche periodiche (lett. h):

- il Delegato ex art. 16 trasmette eventuali rapporti di audit interni e/o condotti dai certificatori esterni.

5.4.6. Disposizioni finali

È facoltà dell'OdV chiedere al Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16, al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale qualsivoglia informazione o approfondimento ritenuto necessario od opportuno, nonché assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'OdV provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e in un'eventuale informativa al Consiglio di Amministrazione, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

VI – DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D. LGS. 231/2001) E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D. LGS. 231/2001)

6.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di alcune tra le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001.

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Commette il delitto in esame chiunque:

- potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Tale fattispecie criminosa potrebbe essere integrata, ad esempio, dall'utilizzo di beni recanti violazioni del titolo di proprietà industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Commette il delitto in esame chiunque:

- fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette

altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

Tale fattispecie criminosa potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la messa in circolazione, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di advisory, di beni recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati ed acquistati sottocosto dalla stessa Società o da altri soggetti.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma sanziona a querela della persona offesa il fatto di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo ciò non integri un più grave reato.

Per la nozione di «violenza sulle cose» si deve fare riferimento a quanto previsto nell'art. 392 c.p., cioè a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per «mezzi fraudolenti» s'intende qualsiasi artificio, raggiro, simulazione o menzogna idoneo a trarre in inganno.

Ad esempio, tale fattispecie criminosa potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la commissione dei fatti sopradescritti nei rapporti con potenziali concorrenti, fornitori, clienti o personale di imprese esterne.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma sanziona il fatto di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Ad esempio, tale fattispecie criminosa potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la commissione dei fatti sopradescritti nelle relazioni con potenziali concorrenti nelle fasi di presentazione della Società e acquisizione della commessa.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma sanziona il fatto di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi

interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 c.p.

Il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti.

Tale fattispecie criminosa assume rilevanza meramente teorica per SINLOC (ad esempio, tramite la messa in circolazione, nell'ambito della gestione delle commesse, di beni aventi le caratteristiche previste dalla norma e acquistati sottocosto dalla stessa SINLOC o da altri soggetti), apparendo difficilmente configurabile, tra l'altro, la possibilità di creare un nocumento all'industria nazionale (la norma è di fatto inapplicabile, come dimostrato dall'esigua giurisprudenza riportata nei repertori).

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Tale fattispecie criminosa assume rilevanza meramente teorica per SINLOC (ad esempio, tramite la consegna, nell'ambito della gestione delle commesse, di beni aventi le caratteristiche previste dalla norma e acquistati sottocosto dalla stessa SINLOC o da altri soggetti).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Malgrado la rubrica, la norma sanziona non solo la messa in vendita, ma anche la semplice messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, salvo che il fatto sia preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Tale fattispecie criminosa potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la messa in circolazione, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di advisory, di opere dell'ingegno aventi le caratteristiche previste dalla norma e acquistati sottocosto dalla stessa Società o da altri soggetti.

La legge 27 dicembre 2023, n.206 ha ampliato l'ambito applicativo di tale reato, punendo anche la detenzione per la vendita di un prodotto contraffatto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., la norma sanziona a querela di parte la condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, oppure, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

Tale fattispecie criminosa potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la messa in circolazione, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di advisory, di beni aventi le caratteristiche previste dalla norma e acquistati sottocosto dalla stessa Società o da altri soggetti.

6.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Delitti in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, strumenti o segni di riconoscimento (R4):
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.);
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari: 38) esecuzione della fornitura.
- Delitti contro l'industria e il commercio (R5):
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (A): 4) ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori ai fini della partecipazione alla procedura;
 - Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 14) gestione dei rapporti e delle operazioni con le società controllate/partecipate (extra investimento – SINLOC MC);

- Processo commerciale (D): 18) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della società e l'acquisizione di commesse; 19) gestione dell'offerta-contratto e delle trattative contrattuali; 20) ricerca e selezione dei partner di progetto e dei subappaltatori;
- Erogazione dei servizi (advisory) (G): 24) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati per l'esecuzione della commessa e la gestione del rapporto contrattuale (sviluppo ed erogazione del servizio, controlli e verifiche del servizio, consegne intermedie e consegna definitiva finale del servizio, assistenza, gestione delle modifiche contrattuali); 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.);
- Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 29) ricerca e selezione dei partner ai fini della partecipazione alle operazioni di investimento; 31) due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi; 32) sviluppo dell'attività di investimento/monitoraggio e gestione del portafoglio investimenti ("core" e "non core")/nomina di rappresentanti negli organi sociali-amministrativi degli enti partecipati-controllati; 33) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione degli investimenti;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 36) selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di beni (es. cancelleria, telefonia, componenti hardware, software, mobili ufficio) e servizi (utenze, assicurazioni, servizi di pulizia, manutenzione e gestione degli immobili), ivi comprese le consulenze o le prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.); 37) gestione delle

trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico; 38) esecuzione della fornitura; 39) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante la fase di esecuzione della fornitura, ivi compresa la gestione delle non conformità-difformità-segnalazioni.

6.3 Principi generali di prevenzione e controllo

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l'attività di SINLOC, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 25-*bis* e 25-*bis.1* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- acquistare o mettere comunque in circolazione beni anche solo potenzialmente privi dei requisiti di legge posti, in particolare, a tutela della proprietà industriale o intellettuale, dell'industria o del commercio;
- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero fare uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti, alterati o nell'assenza di una preventiva analisi di anteriorità;
- introdurre nel territorio dello Stato ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- mettere comunque in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

- mettere comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- introdurre nel territorio dello Stato, utilizzare o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- consegnare beni diversi da quelli dichiarati o pattuiti;
- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- commettere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di chicchessia;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo.

Ferma restando la dettagliata procedimentalizzazione dei processi sensibili e delle attività a rischio, SINLOC si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione:

- i professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i fornitori in genere sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- gli incarichi conferiti ai professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i contratti con i fornitori in genere sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dall'amministratore delegato o da altro procuratore espressamente autorizzato e controfirmati dal Responsabile di processo che ha direttamente contrattato con il professionista esterno/collaboratore o che è interessato alla prestazione;
- instaurare rapporti solo con clienti, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza o comunque non si possa sospettare del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile, la cui cultura etica e reputazione sia comparabile a quella di SINLOC;

- la selezione di clienti, partner e fornitori deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione in ordine all'affidabilità e alla reputazione degli stessi, attraverso procedure tracciate;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con soggetti operanti in settori che presentino un profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dal presente paragrafo. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;
- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;
- in particolare, devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;
- il processo di erogazione dei servizi e il processo di *equity investment* si svolgono nel rispetto di quanto prescritto nelle apposite *policy* e procedure e nelle annesse istruzioni operative, assicurando la completa tracciabilità delle varie fasi;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia contraffatta, ecc.);
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge.

Ai fini di cui ai punti che precedono, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:
 - svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;

- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 6.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
- interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;
- la selezione dei fornitori secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la selezione dei clienti e dei partner secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- la non corresponsione di compensi a collaboratori, professionisti/consulenti esterni o fornitori in genere in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;
- la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su clienti, partner e fornitori, sì da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la separazione funzionale tra coloro che selezionano o qualificano gli appaltatori e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

6.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 6.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Policy degli investimenti partecipativi
- Policy dei costi societari
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo Esecuzione Pagamenti
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Gestione documentazione e archiviazione
- Regolamento Comitato di Direzione
- Regolamento Comitato Investimenti

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle a tutela della proprietà industriale o intellettuale, dell'industria o del commercio;
- gli atti e le decisioni afferenti le attività ispettive e di verifica o vigilanza degli enti pubblici preposti (Ufficio Brevetti e Marchi, Guardia di Finanza, ecc.), quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso gli enti, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte degli enti, ecc.;

- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte degli enti predetti;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

VII – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001)

7.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di alcune tra le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico (ossia un computer o un sistema di computer, ma anche un telefono o un sistema di telefonia mobile o fissa) protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che la condotta sia commessa a fini di lucro o di danneggiamento del sistema, ancorché si tratti dell'ipotesi più frequente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra cui: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; qualora si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie di reato in questione si potrebbe astrattamente configurare, ad esempio, allorquando il personale della Società, anche in concorso con soggetti esterni, dovesse accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) e detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o impedisca o interrompa le stesse. Integra la

medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, anche la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può consistere in un rallentamento delle comunicazioni e realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma pure, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

L'art. 617-*quinquies* c.p. punisce invece chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Nell'ambito di SINLOC, le condotte citate potrebbero essere perpetrate, ad esempio, attraverso l'installazione non autorizzata di un software con le caratteristiche previste dalle norme da parte del personale, anche con l'eventuale collaborazione di soggetti esterni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

L'art. 635-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui, tra i quali, secondo un'interpretazione rigorosa, potrebbero

ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, mentre il danneggiamento costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Le condotte descritte che conseguano ad un accesso abusivo al sistema sono punite ai sensi dell'art. 615-ter c.p.

Le fattispecie potrebbero astrattamente verificarsi, ad esempio, tramite la distruzione di dati o programmi informatici altrui da parte di personale legato a SINLOC, anche con l'eventuale collaborazione di soggetti esterni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

L'art. 615-*quater* punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615-*quinquies* punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi

potenzialmente dannosi, indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, email, ecc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Falsità in documenti informatici pubblici con efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli artt. 476-493 del codice penale. Rilevano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa dal privato (artt. 482 e 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.), soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Secondo la definizione dell'art. 1, lett. p), D. Lgs. 82/2005 del Codice dell'amministrazione digitale, il documento informatico è la «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Essa prescinde, dunque, dall'incorporazione dei dati in un oggetto materiale, con conseguente rilevanza penale dei falsi che abbiano ad oggetto informazioni anche non registrate su alcun supporto materiale.

Il documento informatico rilevante ai sensi dell'art. 491-bis deve avere efficacia probatoria; il Codice dell'amministrazione digitale individua quattro categorie di documenti informatici, aventi un diverso valore probatorio: il documento sottoscritto con firma elettronica non altrimenti qualificata, il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata, il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata e il documento sottoscritto con firma elettronica digitale.

Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi, ad esempio, in presenza di condotte da parte di personale della Società volte a dichiarare il falso in comunicazioni indirizzate a enti pubblici, le quali vengono poi trasposte in documenti informatici aventi efficacia probatoria.

7.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (R2):
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (A): 3) gestione flussi informativi elettronici con la PA o con l'UE/gestione documentazione con finalità probatoria;
 - Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 9) gestione flussi informativi elettronici/utilizzo software e banche dati/gestione e monitoraggio sistema informativo societario/gestione contenuti sito internet societario;
 - Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 10) relazioni con referenti della PA nell'ambito della gestione degli adempimenti normativi e amministrativi (ad es., comunicazioni ad Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, comunicazioni e adempimenti per la gestione del personale - retribuzioni e ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali), adempimenti fiscali e tributari, adempimenti in materia di privacy e data protection, salute e sicurezza sul lavoro, gestione della sede aziendale, ecc.;
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 25) gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e collaudo di commesse/utilizzo software e banche dati;
 - Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 34) gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione dei progetti di investimento/utilizzo di software e banche dati;

- Gestione dati e sistemi informatici (L): 49) gestione degli accessi (fisici e logici) e dei profili; 50) gestione degli applicativi e dei sistemi hardware e software; 51) gestione dati e archiviazione documenti.

7.3 Principi generali di prevenzione e controllo

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l’obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l’attività di SINLOC, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui all’art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001.

In generale, vige il divieto di porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato da cui può dipendere la responsabilità dell’ente ex art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, SINLOC ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità al nuovo Regolamento UE (n. 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di privacy, protezione e trattamento dei dati personali, al D. Lgs. 196/2003 e al D. Lgs. 101/2018, per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell’informazione (IT), a tutela del patrimonio informativo.

Le misure di sicurezza adottate per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati e la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità, sono descritte nella relativa documentazione, alla quale si rimanda per ogni dettaglio.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi e/o miranti all’accesso a sistemi informativi altrui, con l’obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;

- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza (Antivirus, Firewall, proxy server, ecc.);
- lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;
- rivelare o diffondere le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password);
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi, compresi gli enti pubblici;
- entrare nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- duplicare abusivamente programmi/software per i personal computer;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare

illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo.

SINLOC si impegna a porre in essere – anche tramite conferimento di incarico a consulenti specializzati – le azioni necessarie per:

- censire i sistemi informativi utilizzati, evidenziando l'esistenza di applicativi che si interfacciano con sistemi della Pubblica Amministrazione/Autorità di Vigilanza;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema di deleghe e poteri definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta Segregation of Duties;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati;
- monitorare e tenere aggiornato l'inventario dei software utilizzati dalla Società;
- predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione;

- monitorare la presenza di software contraffatti ovvero senza le relative licenze sui personal computer utilizzati dal personale della Società.

In particolare, SINLOC predispone un sistema di organizzazione, gestione e controllo finalizzato ad assicurare il rispetto del Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico e delle altre disposizioni interne in materia di trattamento dei dati personali, recanti i principi di comportamento specifici illustrati nell'apposita sezione della presente Parte Speciale.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, SINLOC, nonché i consulenti ed i collaboratori – nelle rispettive competenze – sono in particolare tenuti a rispettare gli strumenti a prevenzione della potenziale commissione delle condotte rilevanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti regole di comportamento:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite;
- la gestione delle abilitazioni all'utilizzo di applicativi informatici, anche quelli che si interfacciano con sistemi della Pubblica Amministrazione, avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della società (in conformità alla politica di sicurezza adottate);
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- siano svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema al fine di verificare l'accesso al sistema da parte degli utenti;
- siano, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;

- siano previste delle attività di monitoraggio in relazione alle modalità di gestione e manutenzione della sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica di SINLOC;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
 - networking;
 - gestione applicativi;
 - gestione sistemi hardware;

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici, sulla base di *Service Level Agreement* (SLA) pre-definiti;

- siano previste attività di controllo sul corretto operato dei fornitori terzi nel rispetto di quanto contrattualmente previsto.

7.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 7.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Policy dei costi societari
- Gestione delle procedure di evidenza pubblica
- Protocollo per l'attuazione della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
- Gestione dell'iscrizione ad Albi Fornitori
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Procedura per la gestione delle attività inerenti la proposizione o l'inoltro di istanze/ricieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo Esecuzione Pagamenti

- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione documentazione e archiviazione
- Gestione adempimenti in materia di privacy e data protection

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- aggiornamento e/o revisione del Modello Organizzativo in materia di privacy e data protection, con evidenza delle principali variazioni apportate;
- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle in materia di privacy e data protection;
- gli atti e le decisioni afferenti le attività ispettive e di verifica o vigilanza degli enti pubblici preposti (Garante privacy, Guardia di Finanza, ecc.), quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso gli enti, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte degli enti, ecc.;
- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte degli enti predetti;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale. La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

VIII – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001)

8.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di alcune tra le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-novies D. Lgs. 231/2001.

Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, co. 1, lett. a-bis), l. n. 633/1941) e abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, co. 3, l. n. 633/1941)

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto sulla base della normativa civilistica, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta – di per sé già abusiva – deve, cioè, aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

I reati in questione potrebbero in linea astratta essere commessi dal personale di SINLOC, ad esempio, nel corso delle attività di presentazione societaria.

Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis l. n. 633/1941)

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati, punisce la riproduzione – permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma – su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore della medesima. Per “estrazione” deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per “reimpiego” qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

I reati in questione potrebbero essere in linea teorica commessi dal personale di SINLOC, ad esempio, tramite i PC in uso alla Società.

Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter l. n. 633/1941)

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite – se commesse per uso non personale e col fine di lucro – aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali.

Sono infatti punite: le condotte di abusiva (integrale o parziale) duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; le condotte, poste

in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

I reati in questione potrebbero in linea teorica essere commessi dal personale di SINLOC, ad esempio, tramite i PC in uso alla Società.

8.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (R14):
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (A): 2) Predisposizione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica per la partecipazione alla procedura (es. atti finalizzati alla costituzione di ATI, comunicazioni, dichiarazioni e offerte tecnico-metodologiche)/presentazione societaria;
 - Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 9) gestione flussi informativi elettronici/utilizzo software e banche dati/gestione e monitoraggio sistema informativo societario/gestione contenuti sito internet societario;

- Processo commerciale (D): 18) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della società e l'acquisizione di commesse;
- Gestione della comunicazione verso l'esterno (E): 22) gestione dei rapporti con la stampa e con gli organi di informazione/gestione flussi informativi elettronici/gestione sito web della società;
- Pubblicazioni e gestione di convegni/eventi (F): 23) redazione di pubblicazioni/presentazioni a convegni/eventi;
- Erogazione dei servizi (advisory) (G): 25) gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e collaudo di commesse/utilizzo software e banche dati; 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.);
- Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 31) due diligence, predisposizione contrattualistica (accordo di investimento, Patti parasociali, ecc.) e closing dell'operazione di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante dette fasi; 34) gestione flussi informativi elettronici con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione dei progetti di investimento/utilizzo di software e banche dati;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 38) esecuzione della fornitura;
- Gestione dati e sistemi informatici (L): 50) gestione degli applicativi e dei sistemi hardware e software; 51) gestione dati e archiviazione documenti.

8.3 Principi generali di prevenzione e controllo

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente

formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l'attività di SINLOC, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui all'art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001.

Le strutture /funzioni di SINLOC che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei delitti di violazione del diritto d'autore sono tenuti a:

- osservare le modalità esposte nella presente Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia e le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo in materia di privacy e data protection;
- improntare ai principi di correttezza, trasparenza, accuratezza e completezza la gestione delle attività relative alla gestione ed utilizzo di banche dati, software, documentazione (pubblicazioni, report, website, ecc.) protetti dal diritto d'autore.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche della Società o personali condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - abusivamente o senza autorizzazione duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;

- rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
- installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, ecc.);
- riprodurre (in modo permanente o temporaneo, totale o parziale), tradurre, adattare, trasformare, distribuire software di proprietà di terzi acquisiti in licenza senza preventiva autorizzazione;
- riprodurre, nei documenti o sul sito internet della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza apposita autorizzazione dei legittimi proprietari;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- connettere ai sistemi informatici di SINLOC, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola societaria ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da SINLOC;

- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei delitti di violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale, SINLOC si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come, ad esempio, i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici e secondo le regole internazionali di citazione delle fonti bibliografiche;
 - mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da SINLOC e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore

ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;

- prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

8.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 8.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Policy dei costi societari
- Gestione delle procedure di evidenza pubblica
- Protocollo per l'attuazione della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico
- Gestione dell'iscrizione ad Albi Fornitori
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Procedura per la gestione delle attività inerenti la proposizione o l'inoltro di istanze/ricieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo Esecuzione Pagamenti
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione documentazione e archiviazione

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle in materia di diritto d'autore;
- gli atti e le decisioni afferenti gli atti e le decisioni afferenti le attività ispettive e di verifica o vigilanza degli enti pubblici preposti (AGCOM, Guardia di Finanza, ecc.), quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso gli enti, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte degli enti, ecc.;
- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte degli enti predetti;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili, con particolare riguardo all'utilizzo di banche dati, software e documenti protetti dal diritto d'autore;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

IX – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D. LGS. 231/2001), DELITTI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D. LGS. 231/2001), REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001), DELITTI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D. LGS. 231/2001), REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006), ALTRI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001), DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D.LGS. 231/2001)

9.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di alcune tra le fattispecie di reato di criminalità organizzata contemplate dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-undecies, 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 L. 146/2006, nonché di alcuni reati ambientali comuni contemplati dagli artt. 25-undecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies D. Lgs. 231/2001.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Commette il reato chi si associa con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, anche a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti medesimi.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad associazioni criminose, anche internazionali, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Commette il reato chi partecipa ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad associazioni di tipo mafioso, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

Delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-*bis* ss. c.p.)

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-*quater* si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico oppure dalla violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York. In particolare, sono da richiamare, tra le altre, le seguenti fattispecie di reato potenzialmente rilevanti: associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.), assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.).

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese dediti alle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Associazione a delinquere con l'aggravante ambientale (art. 452-*octies* c.p.)

La norma introduce circostanze aggravanti alle fattispecie di associazione a delinquere, ove l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo Titolo VI-*bis* del Libro secondo del codice penale ovvero, nel caso dell'associazione mafiosa, sia diretta all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Tale scelta legislativa è all'evidenza ispirata, in chiave di politica criminale, alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad associazioni di quel genere, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, TUA)

Per traffico illecito di rifiuti la norma intende la spedizione di rifiuti, ai fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice verso un altro Stato, in violazione delle regole scaturite dal Regolamento CE 1° febbraio 1993, n. 259, oggi sostituito dal regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013.

Due le condotte incriminate: spedizione transfrontaliera costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento e spedizione transfrontaliera di rifiuti elencati nell'allegato II (ovvero destinati al recupero) del Regolamento, in violazione di alcune disposizioni ivi indicate.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese dediti a detti traffici illeciti.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, co. 2, c.p.)

La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata, aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti (al fine di reprimere le cosiddette ecomafie).

Benché non si tratti di reato associativo, il requisito dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate presuppone la creazione di una struttura di tipo imprenditoriale, quand'anche rudimentale, dando vita, nella realtà criminologica, a un reato plurisoggettivo.

Nella pratica, non sempre è semplice distinguere tra concorso (nel o) nei reati in materia di rifiuti (concernenti, cioè, le singole operazioni di trasporto, abbandono, ecc..) e il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*, co. 2, c.p., il quale presuppone comunque la consapevolezza di apportare un contributo che arricchi la stabilità e continuità dell'attività organizzata, con ingiusto profitto.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese dediti a detti traffici illeciti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

La condotta criminosa si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli contemplati dalla normativa in materia di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad associazioni di quel genere, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973)

La condotta criminosa si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli contemplati dalla normativa in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui vengano selezionati come partner, clienti, fornitori o subappaltatori soggetti o imprese appartenenti o collegate ad associazioni di quel genere, in cambio di vantaggi apportati dal sodalizio.

Reati di criminalità organizzata di tipo transnazionale (art. 10 L. 146/2006)

Ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006 rilevano ai fini della responsabilità da reato degli Enti, altresì, i seguenti reati di criminalità organizzata di tipo transnazionale (si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato):

- associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.);
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 337 c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

Molte delle fattispecie citate risultano già rubricate all'interno dei suddetti reati di criminalità organizzata o di quelle di traffico di migranti di cui alla successiva Parte Speciale, sicché tale ulteriore richiamo è riferito soltanto a condotte connotate dal carattere della "transnazionalità".

Inquinamento ambientale (artt. 452-*bis* e 452-*quinqüies* c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione ("squilibrio funzionale suscettibile di incidere sui normali processi naturali correlati alla specificità di matrice ambientale o dell'ecosistema": Cass. pen., n. 46170/2016) o un deterioramento ("squilibrio strutturale implicante un decadimento di stato o di qualità dell'ambiente o dell'ecosistema": Cass. pen., n. 46170/2016) (in pratica, un "peggioramento anche non irreversibile") significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La legge n. 137/2023 ha inasprito tale fattispecie di reato, statuendo al secondo comma che la pena è aumentata:

- da un terzo alla metà, quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- da un terzo a due terzi, nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Il delitto è posto a tutela dell'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio (Cass. pen., n. 50018/2018).

Il reato è a forma libera e di danno ed è integrato da qualsiasi condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, purché significativi e misurabili. I due aggettivi tentano di precisare la tipicità del fatto, richiamando la dimensione del danno e la possibilità di una sua quantificazione.

La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente, condizione che ricorre sia quando l'attività viene svolta senza titolo (comprese le ipotesi in cui l'attività si svolga in costanza di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime:), sia in tutti i casi in cui la condotta si ponga in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (cfr. Cass. pen., n. 46170/2016, che aveva rilevato un'attività di dragaggio al porto di La Spezia eseguita in violazione delle prescrizioni del progetto di bonifica, concernenti in particolare il contenimento dell'intorbidimento e l'inquinamento delle acque) o in contrasto con le disposizioni di legge, procedurali o sostanziali, che regolano la materia o altre non strettamente pertinenti anche se correlate al settore ambientale (per es., in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o paesaggistica). Si discute se la connotazione possa riguardare anche i principi generali della materia ambientale ex artt. 3 bis ss. TUA (prevenzione, precauzione, sviluppo sostenibile: es. ricorso alle Best Available Techniques – BAT sull'abbattimento delle emissioni a livelli ancora più cautelativi di quelli imposti dalla legge), non autonomamente coniugati in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali e, quindi, formalmente lecite (preferibile la soluzione che individua una destinarietà pubblica dei principi in questione, per es. nell'adozione degli atti normativi).

L'art. 452-*quinquies* c.p. sanziona l'inquinamento ambientale colposo.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di

servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Disastro ambientale (artt. 452-*quater* e art. 452-*quinqües* c.p.)

La norma sanziona chiunque commetta abusivamente un disastro ambientale, ossia, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

L'art. 452-*quinqües* c.p. sanziona il disastro ambientale colposo.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'all. IV, Dir. 21.5.1992, n. 92/43/CEE e nell'all. I, Dir. 30.11.2009, n. 2009/147/CE. La norma fa espressamente salvi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, Dir. 2.4.1979, n. 79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, Dir. 21.5.1992, n. 92/43/CEE.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a e b, TUA)

Si tratta di un reato di pericolo astratto, punendo il legislatore l'esercizio di attività fuori dal preventivo controllo della pubblica amministrazione, quand'anche in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Per le definizioni di raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione si rinvia al TUA, mentre per la nozione di trasporto, non definita dalla legislazione ambientale, si intende la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo all'altro, con l'eccezione degli spostamenti effettuati all'interno di aree private.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, I per., TUA) e realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, II per., TUA)

Per «realizzazione» si intende l'allestimento dell'area utilizzata come sito di discarica, la quale presuppone una situazione di fatto o lavori (es. sbancamenti, livellamenti o strade di accesso) che rendano il sito utilizzabile ai fini di deposito.

Il reato si consuma al momento in cui i lavori possono dirsi conclusi.

Nel TUA non esiste una definizione di discarica, la quale tuttavia si rinviene nel d.lgs. n. 36/2003, secondo cui è discarica «ogni area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno [...]».

Su quest'ultimo termine, è bene tenere presente come esso venga interpretato dalla giurisprudenza come mero indizio, il quale deve essere accompagnato da ulteriori requisiti, sia nel caso di superamento, sia in quello di mancato superamento, quando, ad es., appaia sin dall'inizio che i rifiuti, anche se depositati per un tempo assai inferiore, siano destinati ad abbandono o depositati con modalità (es. ammassati alla rinfusa) che facciano escludere il deposito temporaneo.

In sintesi, ciò che rileva è l'accumulo di rifiuti che per loro caratteristiche (natura, quantità, eterogeneità, dislocazione sul terreno, ecc.) non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che comportino il tendenziale degrado dell'area sulla quale insistono.

Per la giurisprudenza, è abusiva anche la discarica autorizzata, se una parte di essa venga clandestinamente adibita a deposito di rifiuti diversi da quelli autorizzati, oppure qualora l'ammasso avvenga su area diversa da quella autorizzata, costituendo la localizzazione una delle caratteristiche da valutarsi in sede di autorizzazione.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, co. 4, TUA)

La disposizione prevede una riduzione delle pene previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 TUA, nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La fattispecie viene comunemente ritenuta una circostanza attenuante, giustificata dal fatto che l'attività di gestione dei rifiuti è stata comunque sottoposta al potenziale controllo della pubblica amministrazione, quand'anche non ne siano state rispettate le prescrizioni o non siano stati pienamente rispettati i requisiti e le condizioni richiesti per iscrizioni o comunicazioni.

La giurisprudenza ritiene applicabile l'attenuante in questione soltanto qualora la violazione tocchi aspetti meramente modali dell'attività (ad es., qualora il titolare dell'attività di trasporto rifiuti impieghi mezzi tecnicamente diversi da quelli indicati), mentre, laddove l'autorizzazione sia violata in modo significativo e sostanziale rispetto all'interesse ambientale protetto (ad es., rifiuti di natura diversa rispetto a quelli che si potevano smaltire), residuerà l'applicazione delle fattispecie di cui ai primi tre commi.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, co. 5, TUA)

La disciplina della miscelazione di rifiuti è contenuta all'interno dell'art 187 TUA, ai sensi del quale è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

È comunque consentita la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, purché questa sia stata autorizzata alle condizioni richieste.

Chiunque viola il divieto di miscelazione è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227, co. 1, lett. b (art. 256, co. 6, I per., TUA)

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli Enti competenti; omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento ex artt. 242 ss. TUA; mancata effettuazione della comunicazione alle autorità preposte ex art. 242 TUA (art. 257, co. 1 e 2, TUA)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo; inoltre, la fattispecie incrimina chi, autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte. Difatti, ai sensi dell'art. 242 TUA, in presenza di un potenziale evento di contaminazione, il responsabile dell'inquinamento, o colui che individui contaminazioni passibili di aggravamento (es. il proprietario subentrante del sito), entro ventiquattro ore deve attuare le necessarie misure di prevenzione e darne comunicazione alle autorità.

In tema di omessa bonifica, il reato non è configurabile in assenza di un progetto definitivamente approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento ex artt. 242 ss. TUA. D'altro canto, l'avvenuta bonifica esclude la punibilità sia del fatto del superamento della concentrazione soglia di rischio, sia del reato pregresso fonte dell'inquinamento (es. stoccaggio abusivo).

L'esecuzione della bonifica consente al responsabile dell'inquinamento (o del suo aggravamento) di guadagnare l'impunità: dunque, mentre il reato si consuma con l'omessa bonifica nei tempi e nei modi stabiliti nel relativo progetto, la tempestiva realizzazione esclude la punibilità per tutti i soggetti autori della contaminazione, ente compreso.

Tale fattispecie potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, attraverso un'erronea due diligence ambientale, nell'ambito dell'erogazione di servizi di advisory, in concorso o cooperazione colposa con partner, clienti o fornitori.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La norma punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00¹³ chiunque distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa, imbratta, destina a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Questa fattispecie potrebbe assumere rilevanza per SINLOC qualora, ad esempio, nell'erogazione del servizio advisory, vengano individuate modalità di attuazione delle opere infrastrutturali pregiudizievoli per beni culturali o paesaggistici.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 285 c.p. (devastazione, saccheggio e strage) commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero luoghi e istituti della cultura.

La norma assume astratta rilevanza per SINLOC, qualora, ad esempio, un *partner* cui è stato erogato un servizio di advisory aderendo alla consulenza di SINLOC, compia atti di devastazione aventi ad oggetto beni paesaggistici.

¹³ Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n.6

9.2 Attività sensibili

Va preliminarmente considerato che i reati associativi sanzionano anche solamente l'accordo tra più persone volto alla commissione di un numero e di tipologie indeterminate di delitti: ne deriva l'estensione del novero dei reati presupposto ad una gamma indeterminata di figure criminose, con la conseguenza che qualunque attività svolta dalla Società può in astratto comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 – attraverso un'associazione per delinquere da parte di soggetti apicali e sottoposti.

Considerata la molteplicità del numero e delle tipologie di attività criminose che potrebbero integrare i reati di criminalità organizzata, le attività sensibili identificate dalla Società nell'ambito del processo di *risk assessment* e nel seguito elencate rappresentano quelle che più concretamente potrebbero integrare uno dei reati di cui sopra:

- Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati ambientali e contrabbando (R3-R7-R16-R21):
 - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (A): 4) ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori ai fini della partecipazione alla procedura;
 - Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 12) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
 - Processo commerciale (D): 18) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della società e l'acquisizione di commesse; 19) gestione dell'offerta-contratto e delle trattative contrattuali; 20) ricerca e selezione dei partner di progetto e dei subappaltatori;
 - Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 29) ricerca e selezione dei partner ai fini della partecipazione alle operazioni di investimento; 30) deliberazione delle operazioni di investimento o disinvestimento;
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 36) selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di beni

(es. cancelleria, telefonia, componenti hardware, software, mobili ufficio) e servizi (utenze, assicurazioni, servizi di pulizia, manutenzione e gestione degli immobili), ivi comprese le consulenze o le prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.); 37) gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico;

- Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale (J): 40) selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale.

▪ Reati transnazionali (R11):

- Partecipazione a procedure di evidenza pubblica nazionali ed europee (A): 4) ricerca e selezione dei partner e dei subappaltatori ai fini della partecipazione alla procedura;
- Gestione relazioni con enti pubblici connesse all'attività caratteristica (B): 5) gestione delle attività di verifica ispettiva e di vigilanza (accessi-sopralluoghi presso la sede aziendale, verbalizzazione delle attività compiute, richieste di documenti, ecc.) da parte della PA (ad es., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ANAC, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ISPEL, SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, CCIAA, ASL, Vigili del Fuoco, MEF, Banca d'Italia, Consob, Garante Privacy, ecc.);
- Amministrazione, Facility Management & Real Estate, Finanza e Controllo (C): 12) gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- Processo commerciale (D): 18) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici e privati durante la presentazione della società e l'acquisizione di commesse; 19) gestione dell'offerta-contratto e delle trattative contrattuali; 20) ricerca e selezione dei partner di progetto e dei subappaltatori;
- Erogazione dei servizi (advisory) (G): 24) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati per l'esecuzione della commessa e la gestione del rapporto contrattuale (sviluppo ed erogazione del servizio, controlli e verifiche del servizio, consegne intermedie e consegna definitiva finale del servizio, assistenza, gestione delle modifiche contrattuali);

- Processo equity investment (H): 28) scouting e selezione delle opportunità di investimento, ivi comprese le relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di selezione degli investimenti e l'analisi preliminare-verifica di pre-fattibilità (es. controparti, istituti di credito, ecc.); 29) ricerca e selezione dei partner ai fini della partecipazione alle operazioni di investimento; 33) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante le fasi di sviluppo e attuazione degli investimenti;
- Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 36) selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di beni (es. cancelleria, telefonia, componenti hardware, software, mobili ufficio) e servizi (utenze, assicurazioni, servizi di pulizia, manutenzione e gestione degli immobili), ivi comprese le consulenze o le prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.); 37) gestione delle trattative/emissione dell'ordine di acquisto-sottoscrizione del contratto-incarico; 38) esecuzione della fornitura; 39) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati durante la fase di esecuzione della fornitura, ivi compresa la gestione delle non conformità-difformità-segnalazioni;
- Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale (J): 40) selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale;
- Gestione omaggi, erogazioni liberali e spese di rappresentanza (M): 52) relazioni con soggetti apicali o sottoposti di enti pubblici o privati nell'erogazione di omaggi-liberalità.

Quanto invece ai reati ambientali comuni e contro il patrimonio culturale, il rischio si identifica essenzialmente nello sviluppo di alcune peculiari tipologie di commessa nell'ambito del processo di erogazione dei servizi (advisory):

- Reati ambientali comuni (R16):
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.).

- Delitti contro il patrimonio culturale e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (R23):
 - Erogazione dei servizi (advisory) (G): 26) sviluppo commessa (pianificazione strategica, studi di fattibilità, piani economici e finanziari, analisi costi e benefici, soluzioni organizzative, ecc.).

9.3 Principi generali di prevenzione e controllo

Ai fini della prevenzione dei reati associativi, assume peculiare rilevanza l'insieme dei presidi adottati e attuati nell'ambito della Società: in particolare, oltre a quanto previsto dal Modello Organizzativo (Parte Generale e Parte Speciale), svolgono un'adeguata funzione preventiva i presidi di corporate *governance* e i principi del Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato in ragione della sostanziale impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controllo il complesso di condotte suscettibili di essere avvinte dal vincolo associativo, anche rispetto a fattispecie criminose non direttamente collegabili alle attività proprie della Società.

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l'attività di SINLOC, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 24-ter, 25-*quater*, 25-*undecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* D. Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 L. 146/2006.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della

criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, al contrabbando, ai reati ambientali, all'usura, ecc.;

- porre in essere operazioni che possono anche solo potenzialmente favorire i sodalizi criminali. In particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, SINLOC, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, si impegna al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 231/2007 e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento per le operazioni poste in essere con la Società, fatta eccezione per le spese di importo contenuto – gestite tramite cassa e rigorosamente rendicontate – il cui limite è, di norma, non superiore ad euro 150,00;
- effettuare transazioni finanziarie senza la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- disporre pagamenti nei confronti di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'importo o al tipo di incarico svolto, oppure non adeguatamente identificati;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche commesso da personale riconducibile a SINLOC, o compiere qualunque attività che ne agevolino l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere appartenere alla criminalità organizzata o, comunque, porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo.

Ferma restando la dettagliata proceduralizzazione dei processi sensibili e delle attività a rischio, SINLOC si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione:

- i professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i fornitori in genere sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- gli incarichi conferiti ai professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i contratti con i fornitori in genere sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dall'amministratore delegato o da altro procuratore espressamente autorizzato e controfirmati dal Responsabile di processo che ha direttamente contrattato con il professionista esterno/collaboratore o che è interessato alla prestazione;
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- non effettuare (e, all'occorrenza, impedire) operazioni in contrasto anche solo potenziale con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro, quali:
 - pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
 - pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa sulla trasferibilità dei titoli;
- instaurare rapporti solo con clienti, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza o non si possa sospettare del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile, la cui cultura etica e reputazione sia comparabile a quella di SINLOC;
- la selezione di clienti, partner e fornitori deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione in ordine all'affidabilità e alla reputazione degli stessi, attraverso procedure tracciate;
- approfondire l'identificazione di clienti, partner e fornitori soprattutto quando vi sia il sospetto di appartenenza ad associazioni criminali, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo/criminalità organizzata, ovvero sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con soggetti operanti in settori che presentino un profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dal presente paragrafo. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi ovvero dei possibili appaltatori, per i quali è necessario adempiere con

diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;

- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;
- in particolare, devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna, mentre la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata) deve essere svolta con particolare attenzione, valutando l'affidabilità degli stessi anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
- predisporre immediata informativa all'Organismo di Vigilanza in presenza della conoscenza o del sospetto siano state o stiano per essere compiute o tentate operazioni con controparti in qualunque modo collegate a sodalizi criminali;
- il processo di erogazione dei servizi e il processo di *equity investment* si svolgono nel rispetto di quanto prescritto nelle apposite *policy* e procedure e nelle annesse istruzioni operative, assicurando la completa tracciabilità delle varie fasi;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge.

Quanto invece alle fattispecie di reato ambientale comune e reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, la presente parte speciale impone a tutti destinatari del Modello Organizzativo l'espresso e assoluto obbligo di:

- mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni e autorizzazioni dell'Autorità, nonché di tutte le procedure interne che regolamentano i processi e le attività sensibili alla materia ambientale e culturale;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali a qualsiasi titolo collaborano con la Società attraverso una continua attività di formazione, informazione, addestramento e consultazione, al fine di favorire la mitigazione e la tendenziale eliminazione degli impatti ambientali;

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali attraverso un impiego razionale ed efficiente delle stesse;
- promuovere e sostenere il dialogo con il contesto sociale e le Autorità pubbliche sulle tematiche dell'ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico;
- avvalersi di soggetti esterni (consulenti, fornitori, appaltatori) che condividano e assicurino il rispetto dei principi della Società, sì da instaurare con gli stessi un rapporto di costante collaborazione e confronto orientati alla corretta gestione dei fattori di rischio ambientale.

Nell'espletamento delle attività di advisory, è fatto espresso e assoluto obbligo di:

- prediligere la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico rispetto a qualsiasi considerazione di natura economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico;
- valutare sempre le conseguenze della propria condotta in relazione al rischio di danni – anche solo potenziali – all'ambiente e al patrimonio culturale e paesaggistico, evitando comportamenti dolosi o anche solo potenzialmente connotati da negligenza, imprudenza o imperizia;
- astenersi dal compiere, per iniziativa propria o altrui, prestazioni estranee alle competenze della Società;
- segnalare immediatamente eventuali carenze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché di qualsiasi eventuale situazione di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, nelle ipotesi di urgenza e limitatamente alle proprie possibilità e competenze, per l'eliminazione e la riduzione delle situazioni di pericolo, dandone notizia ai responsabili competenti.

Con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti contaminati, inoltre:

- i rapporti afferenti l'approvvigionamento di appalti, contratti d'opera o somministrazione rilevanti ai fini del rispetto della normativa in materia di rifiuti devono contemplare la previsione di clausole apposite che regolamentino la gestione dei relativi obblighi;

- sono da ritenersi comportamenti assolutamente vietati, in forma attivo od omissiva, anche da parte dei partner, clienti e fornitori della Società:
 - l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti¹⁴;
 - il deposito temporaneo di rifiuti in violazione della normativa di legge e delle procedure del sistema di gestione ambientale;
 - la realizzazione, anche in via di mero fatto, di una discarica e il conferimento di rifiuti a soggetti che gestiscono discariche in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
 - ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra gli stessi che con rifiuti non pericolosi, al di fuori delle deroghe ammesse dalla legge, sia in proprio che nell'ipotesi di conferimento dei rifiuti a terzi;
 - cagionare o concorrere/cooperare a cagionare un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee;
- nell'ipotesi in cui si cagioni un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee, è necessario attivare immediatamente la procedura prevista dal presente Modello e procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

È comunque vietato porre in essere, concorrere, cooperare o comunque dare causa – anche tramite omissione – alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, anche in via meramente potenziale:

- qualsivoglia compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, biodiversità anche agrarie, flora e fauna;
- qualsivoglia alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, tanto più se irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti di carattere eccezionale;
- qualsivoglia compromissione o deterioramento di beni culturali e paesaggistici.

Ai fini di cui ai punti che precedono, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina – mediante delega scritta,

¹⁴ La legge n.137/2023 ha trasformato in reato contravvenzionale l'illecito amministrativo di "abbandono di rifiuti", di cui all'art. 255 D.Lgs. 152/2006.

adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:

- svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;
- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 9.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
- interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;
- la selezione dei fornitori secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la selezione dei clienti e dei partner secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondenti a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la non corresponsione di compensi a collaboratori, professionisti/consulenti esterni o fornitori in genere in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;

- la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su clienti, partner e fornitori, sì da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la separazione funzionale tra coloro che selezionano o qualificano gli appaltatori e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- il ricorso a intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- il costante monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

9.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 9.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Policy degli investimenti partecipativi
- Policy aziendale in materia di comportamenti dei consiglieri destinati nelle società partecipate
- Policy dei costi societari
- Selezione risorse umane, contrattualizzazione e inserimento in azienda - policy e procedura operativa
- Policy aziendale ruoli, inquadramenti e percorsi di carriera del personale
- Policy aziendale per la definizione ed erogazione dei bonus individuali
- Gestione delle procedure di evidenza pubblica
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Procedura per la gestione delle attività inerenti la proposizione o l'inoltro di istanze/ricieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento

- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo Esecuzione Pagamenti
- Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione documentazione e archiviazione
- Regolamento Comitato di Direzione
- Regolamento Comitato Investimenti

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle in materia di criminalità organizzata, terrorismo, ambiente, stupefacenti e contrabbando;
- gli atti e le decisioni afferenti le attività ispettive e di verifica o vigilanza degli enti pubblici (Agenzia delle Entrate e Riscossione, Guardia di Finanza, ARPAV, ecc.), quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso gli enti, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte degli enti, ecc.;
- la stipulazione di contratti e l'esecuzione di commesse aventi un potenziale rilievo ambientale (due diligence, ecc.);
- eventuali rilievi emersi anche nei confronti di terzi a seguito di verifiche e accertamenti da parte degli enti predetti;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili, con particolare riguardo alle fasi di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori, dei clienti e dei partner;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D. LGS 231/2001) E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25- QUINQUIES D. LGS 231/2001)

10.1 Profili normativi

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC di alcune tra le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 25-duodecies e 25-quinquies D. Lgs. 231/2001.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998)

Il reato è costituito dalla condotta del Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, sempre che essi siano in numero maggiore di tre e/o minori in età non lavorativa e/o sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (violenza, minaccia, intimidazione o approfittandone dello stato di bisogno o di necessità).

Tale fattispecie potrebbe essere integrata dall'impiego di personale avente le suddette caratteristiche da parte di SINLOC o di suoi fornitori, imprese esterne o appaltatori.

Favoreggiamento delle migrazioni illegali (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998)

Costituiscono delitti presupposto della responsabilità degli enti la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento, il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità

per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, TUI).

Costituisce delitto presupposto anche il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del predetto (art. 12, comma 5, TUI).

Tale fattispecie potrebbe essere integrata dall'impiego di personale avente le suddette caratteristiche da parte di SINLOC o di suoi fornitori, imprese esterne o appaltatori.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chi:

- esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
- riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale ridotto o mantenuto in schiavitù o servitù da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza,

minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale nelle condizioni predette da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chi, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale nelle condizioni predette da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chi:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle condizioni di seguito elencate:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si tratta di una fattispecie che potrebbe assumere astratta rilevanza per SINLOC, ad esempio, nell'ipotesi in cui venga impiegato personale nelle condizioni predette da parte di fornitori, imprese esterne o subappaltatori.

10.2 Attività sensibili

L'attività di *risk assessment*, compendiata nell'apposita matrice, ha evidenziato l'astratta rilevanza per SINLOC delle seguenti attività sensibili:

- Impiego di stranieri irregolari e favoreggiamento delle migrazioni illegali (R17):
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 38) esecuzione della fornitura;
 - Selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale (J): 40) selezione, assunzione, cessazione, valutazione e gestione del personale.
- Delitti contro la personalità individuale (R9):
 - Approvvigionamento di beni, consulenze, incarichi professionali e servizi vari (I): 38) esecuzione della fornitura.

10.3 Principi generali di prevenzione e controllo

Gli amministratori, i dipendenti, i fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni – questi ultimi conformemente a clausole contrattuali adeguatamente formalizzate e specificamente approvate – hanno l'obbligo di stretta osservanza delle leggi vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei regolamenti e istruzioni operative che disciplinano l'attività di SINLOC, relativamente a tutti i processi e attività a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui agli artt. 25-*duodecies* e 25-*quinquies* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche in via meramente occasionale, la Società o i suoi uffici/articolazioni organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente paragrafo;
- assumere o impiegare a qualunque titolo, anche per il tramite di fornitori, imprese esterne o subappaltatori, personale irregolare e, in particolare, senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o non valido;
- assumere o impiegare a qualunque titolo, anche per il tramite di fornitori, imprese esterne o subappaltatori, minori in età non lavorativa;
- assumere o impiegare a qualunque titolo, anche per il tramite di fornitori, imprese esterne o subappaltatori, personale in condizioni di sfruttamento, schiavitù o servitù;
- effettuare transazioni finanziarie senza la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento;
- disporre pagamenti nei confronti di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'importo o al tipo di incarico svolto, oppure di beneficiari non adeguatamente identificati;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- erogare qualsiasi forma di servizio o investimento nei confronti di soggetti che intendano o che si sospettino intendere porre in essere o agevolare la commissione di reati di cui al presente paragrafo.

Ferma restando la dettagliata proceduralizzazione dei processi sensibili e delle attività a rischio, SINLOC si impegna al rispetto dei seguenti principi e regole di prevenzione:

- considerare sempre prevalente la tutela della persona dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- l'impiego di personale extracomunitario, inquadrato in qualunque forma contrattuale lavoristica, deve essere preceduto da verifica della regolarità della posizione migratoria;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile e comunque non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;

- i professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i fornitori in genere sono scelti mediante procedura di qualificazione e selezione;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata) deve essere svolta con particolare attenzione, valutando l'affidabilità degli stessi anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
- gli incarichi conferiti ai professionisti/consulenti/collaboratori esterni e i contratti con i fornitori in genere sono redatti per iscritto, vincolano al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello, stabiliscono il compenso pattuito, sono sottoscritti dall'amministratore delegato o da altro procuratore espressamente autorizzato e controfirmati dal Responsabile di processo che ha direttamente contrattato con il professionista esterno/collaboratore o che è interessato alla prestazione;
- nei contratti con i partner, fornitori e consulenti deve essere contemplata apposita clausola che attribuisce alla società il diritto di recedere o di applicare penali in caso di mancata applicazione ai lavoratori dipendenti del CCNL del relativo settore, di insussistenza o mancata applicazione delle prescrizioni del Codice Etico, di inosservanza della normativa sugli stranieri extracomunitari, di mancata consegna del D.U.R.C., di violazione, ove previsto, del CCNL relativo ai settori di riferimento ed a eventuali accordi sindacali, ove esistenti;
- instaurare rapporti solo con clienti, partner e fornitori dei quali non si sia a conoscenza o comunque non si possa sospettare del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile, la cui cultura etica e reputazione sia comparabile a quella di SINLOC;
- la selezione di clienti, partner e fornitori deve essere preceduta da un'attenta attività di analisi e valutazione in ordine all'affidabilità e alla reputazione degli stessi, attraverso procedure tracciate;
- approfondire l'identificazione di clienti, partner e fornitori soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento delle migrazioni illegali, o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con soggetti operanti in settori che presentino un

profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dal presente paragrafo;

- predisporre immediata informativa all'Organismo di Vigilanza in presenza della conoscenza o del sospetto siano state o stiano per essere compiute o tentate condotte criminose;
- il processo di erogazione dei servizi e il processo di *equity investment* si svolgono nel rispetto di quanto prescritto nelle apposite *policy* e procedure e nelle annesse istruzioni operative, assicurando la completa tracciabilità delle varie fasi;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge.

Ai fini di cui ai punti che precedono, SINLOC predispone un sistema che garantisca:

- la chiara e formale delimitazione dei ruoli e una celere individuazione delle responsabilità. A tal fine, è richiesta la nomina – mediante delega scritta, adeguatamente pubblicizzata – di un apposito Responsabile per ogni operazione particolarmente sensibile o per una pluralità di operazioni svolte nelle aree a rischio (denominato “Responsabile di funzione”), il quale:
 - svolge i compiti a lui espressamente attribuiti dalle procedure aziendali che danno attuazione al Modello;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - comunica all'Organismo di Vigilanza le informazioni ricevute o quanto appreso direttamente circa le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio di cui al paragrafo 10.2, fornendo le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
 - interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali, nonché laddove siano necessari chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Decreto;

- la selezione dei fornitori secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la selezione dei clienti e dei partner secondo criteri e parametri prestabiliti;
- la comunicazione tra i vari soggetti secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- massima tracciabilità sostanziale (cartacea e informatica) e formale (autorizzazioni e verifiche), trasparenza e monitoraggio nella gestione delle risorse finanziarie;
- sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondenti a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la non corresponsione di compensi a collaboratori, professionisti/consulenti esterni o fornitori in genere in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate dalle tariffe professionali di riferimento per la categoria di appartenenza del soggetto incaricato;
- la completezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni su clienti, partner e fornitori, sì da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
- la separazione funzionale tra coloro che selezionano o qualificano gli appaltatori e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- il costante monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita;
- la massima tracciabilità delle operazioni a rilevante rischio-reato.

10.4 Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Le attività a rischio individuate nell'ambito del *risk assessment* ed elencate nel paragrafo 10.2 sono altresì regolate dai seguenti documenti – policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo – specifici:

- Policy degli investimenti partecipativi
- Policy aziendale in materia di comportamenti dei consiglieri destinati nelle società partecipate

- Policy dei costi societari
- Selezione risorse umane, contrattualizzazione e inserimento in azienda - policy e procedura operativa
- Policy aziendale ruoli, inquadramenti e percorsi di carriera del personale
- Policy aziendale per la definizione ed erogazione dei bonus individuali
- Gestione delle procedure di evidenza pubblica
- Procedura per la gestione delle attività ispettive, di vigilanza e controllo
- Procedura per la gestione del contenzioso e degli accordi transattivi
- Procedura per la gestione delle attività inerenti la proposizione o l'inoltro di istanze/ricieste/comunicazioni alla Pubblica Amministrazione
- Gestione dell'offerta e sottoscrizione del contratto
- Gestione servizi di advisory
- Gestione attività investimento
- Gestione del processo amministrativo-contabile e degli adempimenti fiscali
- Protocollo esecuzione pagamenti
- Gestione degli approvigionamenti di beni, servizi e servizi professionali
- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
- Gestione documentazione e archiviazione
- Regolamento Comitato di Direzione
- Regolamento Comitato Investimenti

Fermi restando gli obblighi di informativa stabiliti dai suddetti policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici, tutti i destinatari del Modello Organizzativo che, secondo competenza, si trovano a dover gestire attività sensibili per le fattispecie di reato contemplate dalla presente Parte Speciale, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, sulla base dell'apposita procedura allegata al Modello, le seguenti informazioni:

- inosservanze delle normative di legge, in particolare di quelle in materia di immigrazione e somministrazione di manodopera;
- gli atti e le decisioni afferenti le attività ispettive e di verifica o vigilanza degli enti preposti (Prefettura, Ispettorato del lavoro, Guardia di Finanza, ecc.), quali la comunicazione di dati di qualsiasi natura da o verso gli enti, la predisposizione di documenti e/o informazioni su specifica richiesta, anche a seguito di accertamenti, da parte degli enti, ecc.;

- eventuali rilievi emersi anche nei confronti di terzi a seguito di verifiche e accertamenti da parte degli enti predetti;
- criticità emerse nella gestione delle attività sensibili, con particolare riguardo alle fasi di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori, dei clienti e dei partner;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai principi generali di prevenzione e controllo disciplinati dalla presente Parte Speciale e da policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici.

L'Organismo di Vigilanza e tutti i destinatari della presente Parte Speciale vigilano affinché le procedure aziendali di attuazione del Modello siano conformi ai principi indicati nel precedente paragrafo.

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle prescrizioni che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale, così come eventuali esigenze di aggiornamento, sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i destinatari secondo le modalità stabilite dalla Sezione Terza della Parte Generale.

La violazione della presente Parte Speciale costituisce violazione al Modello, che deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità stabilite dalla Sezione Quarta della Parte Generale.

– ALLEGATI –

A. Matrice di *risk assessment*

B. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

C. Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità nel rapporto di lavoro (c.d. *Whistleblowing*)

D. Policy/procedure/regolamenti di prevenzione e controllo specifici richiamati nella Parte Speciale